



Città del Vino
Associazione Nazionale

**Il Piano Regolatore
delle Città del Vino**

**Provincia di Modena
Comune di Bomporto**

vPSC

**Variante al PIANO STRUTTURALE COMUNALE
delle Città del Vino**

Sindaco
Alberto Borghi

Ufficio Tecnico
**Geom. Roberto Cremonini
Geom. Glauco Pellacani**

a cura di:
Arch. Carla Ferrari

Consulenti:
**Dott. Geol. Stefania Asti
Dott. Geol. Valeriano Franchi**

Consulente per gli aspetti giuridico-normativi:
Avv. Lorenzo Minganti

Collaboratori:
**Ivan Passuti
Giulia Gadda
Dott. Geol. Alessandro Ghinoi**

**vPSC/NTA
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**



Approvazione

COMUNE DI BOMPORTO

PSC

Variante

PSC/NTA

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Variante al PSC - vPSC/NTA

Indice

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

| | | | |
|---------|---|------|----|
| Art. 1 | Natura ed oggetto del PSC | pag. | 4 |
| Art. 2 | Elaborati costitutivi del PSC | pag. | 4 |
| Art. 3 | Articolazione ed efficacia delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PSC | pag. | 8 |
| Art. 4 | Efficacia ed attuazione del PSC | pag. | 8 |
| Art. 5 | Vincoli e limiti che derivano dal PSC | pag. | 10 |
| Art. 6 | Dimensionamento complessivo del PSC ed Edilizia Residenziale Sociale (ERS) | pag. | 11 |
| Art. 7 | Edifici esistenti e previsioni del PSC | pag. | 13 |
| Art. 8 | Carattere delle destinazioni funzionali | pag. | 13 |
| Art. 9 | Rapporto del PSC con gli altri strumenti e atti di pianificazione | pag. | 13 |
| Art. 10 | Carta Unica del Territorio | pag. | 15 |
| Art. 11 | Misure di salvaguardia | pag. | 15 |
| Art. 12 | Efficacia dei titoli abilitativi e degli strumenti urbanistici attuativi | pag. | 15 |
| Art. 13 | Attuazione del PSC | pag. | 16 |
| Art. 14 | Tipi di intervento | pag. | 18 |

PARTE II
TUTELE E INVARIANTI STRUTTURALI

TITOLO I
SISTEMA DELLE TUTELE E DELLE INVARIANTI STRUTTURALI

| | | |
|---------|--|---------|
| Art. 15 | Invarianti strutturali e aree interessate da rischi naturali | pag. 19 |
|---------|--|---------|

CAPO I

INVARIANTI DEL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO

| | | |
|---------|---|---------|
| Art. 16 | Ambiti urbani storici | pag. 20 |
| Art. 17 | Edifici ed aree soggetti a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004 | pag. 22 |
| Art. 18 | Edifici e manufatti di interesse storico-architettonico e/o testimoniale | pag. 23 |
| Art. 19 | Principali complessi architettonici storici | pag. 25 |
| Art. 20 | Ambiti di particolare interesse storico | pag. 26 |
| Art. 21 | Viabilità storica | pag. 26 |
| Art. 22 | Canali storici | pag. 27 |
| Art. 23 | Aree con presenza di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti ed elementi della centuriazione | pag. 28 |

CAPO II

INVARIANTI NATURALI, AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE

| | | |
|-------------|--|---------|
| Art. 24 | Invasi ed alvei dei corsi d'acqua | pag. 30 |
| Art. 25 | Fasce di espansione inondabili | pag. 31 |
| Art. 26 | Zone di tutela ordinaria | pag. 32 |
| Art. 27 | Fasce di rispetto del reticolo idrografico secondario e della Bonifica di Burana | pag. 33 |
| Art. 28 | (Abrogato) | |
| Art. 29 | Fasce di tutela delle acque pubbliche ai sensi del D.Lgs. 42/2004 | pag. 34 |
| Art. 30 | Cassa di laminazione | pag. 35 |
| Art. 31 | Dossi di pianura - tipo b - Dossi di ambito fluviale recente | pag. 35 |
| Art. 31 bis | Dossi e paleodossi fluviali | pag. 36 |
| Art. 32 | Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale | pag. 37 |
| Art. 33 | Aree forestali ed esemplari arborei meritevoli di tutela | pag. 38 |
| Art. 34 | Maceri | pag. 39 |
| Art. 35 | Zone umide | pag. 40 |
| Art. 36 | Sistema della rete ecologica | pag. 41 |
| Art. 37 | Nodi ecologici | pag. 43 |
| Art. 38 | Corridoi ecologici | pag. 44 |
| Art. 38 bis | Unità di paesaggio | pag. 47 |

CAPO III

AREE INTERESSATE DA RISCHI NATURALI

| | | |
|------------|---|---------|
| Art. 39 | Aree A1a - Aree ad elevata pericolosità idraulica rispetto alla piena cinquantennale e allagabili in concomitanza di eventuali rotte arginali Aree A1b - Aree ad elevata pericolosità idraulica rispetto alla piena cinquantennale | pag. 50 |
| Art. 39bis | Aree A2a - Aree ad elevata criticità idraulica con battente idrico > 1.00 m Aree A2b - Aree morfologicamente depresse ad elevata criticità idraulica, caratterizzate da condizioni di ristagno e deflusso idrico difficoltoso | pag. 53 |
| Art. 40 | Aree A3 - Aree ad elevata criticità idraulica, con battente idrico < 1.00 m | pag. 55 |
| Art. 40bis | Programma di sicurezza idraulica e ambientale | pag. 57 |
| Art. 40ter | Aree interessate da scenari di pericolosità P2 e P3 del reticolo idrografico secondario di pianura (PGRA) | pag. 57 |
| Art. 41 | Riduzione del rischio sismico | pag. 57 |

PARTE III
DISCIPLINA DEGLI USI E DELLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO

TITOLO I
CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO

| | | |
|---------|---|---------|
| Art. 42 | Classificazione del territorio comunale | pag. 58 |
|---------|---|---------|

CAPO I
TERRITORIO URBANIZZATO

| | | |
|---------|--|---------|
| Art. 43 | Ambiti urbanizzati a prevalente destinazione residenziale (AC) | pag. 59 |
| Art. 44 | Ambiti urbanizzati a prevalente destinazione produttiva (AP) | pag. 61 |

CAPO II
TERRITORIO URBANIZZABILE

| | | |
|-------------|---|---------|
| Art. 45 | Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio (ARS) | pag. 64 |
| Art. 45 bis | Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali, in attuazione del POC.2 | pag. 71 |
| Art. 46 | Ambiti di riqualificazione urbana per usi residenziali (ARR) | pag. 71 |
| Art. 47 | Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi produttivi (APR) | pag. 78 |
| Art. 48 | Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi terziario-commerciali (APC) | pag. 84 |

CAPO III
TERRITORIO RURALE

| | | |
|------------|---|---------|
| Art. 49 | Territorio rurale | pag. 89 |
| Art. 49bis | Piani/programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola aziendale e/o interaziendale (PRA) | pag. 98 |

TITOLO II
SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI ED ECOLOGICHE

| | | |
|---------|--------------------------------------|----------|
| Art. 50 | Sistema delle dotazioni territoriali | pag. 100 |
| Art. 51 | Dotazioni ecologiche (DOT_E) | pag. 100 |

TITOLO III
INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE TECNOLOGICHE

CAPO I
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'

| | | |
|---------|--|----------|
| Art. 52 | Limiti di rispetto delle infrastrutture viarie | pag. 102 |
| Art. 53 | Corridoi infrastrutturali per la viabilità | pag. 103 |
| Art. 54 | Percorsi ciclabili | pag. 105 |
| Art. 55 | Distributori di carburante | pag. 106 |

CAPO II
INFRASTRUTTURE A RETE E ATTREZZATURE TECNOLOGICHE

| | | |
|---------|-----------------------------------|----------|
| Art. 56 | Elettrodotti | pag. 107 |
| Art. 57 | Impianti di telecomunicazione | pag. 109 |
| Art. 58 | Metanodotti | pag. 109 |
| Art. 59 | Limiti di rispetto dei depuratori | pag. 110 |
| Art. 60 | Limiti di rispetto cimiteriali | pag. 110 |

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Natura ed oggetto del PSC

1. Il presente Piano Strutturale Comunale (PSC) è lo strumento urbanistico generale con il quale l'Amministrazione Comunale di Bomporto stabilisce le scelte strategiche di governo del proprio territorio, volte a regolare lo sviluppo economico e sociale della popolazione, garantendo la tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio comunale nonché la salvaguardia dei valori culturali e ambientali dello stesso.
2. Il PSC è stato elaborato nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali in materia di pianificazione urbanistica e di tutela e uso del territorio, in particolare degli artt. 18-bis e 28 della LR 20/2000 e dell'Atto di Coordinamento tecnico regionale, DGR_ER n. 994/2014 ed in conformità alle previsioni del PSC.
3. Il PSC è stato elaborato sulla base delle risultanze del Quadro Conoscitivo e in coerenza con gli obiettivi del Documento Preliminare del PSC.
4. I riferimenti, contenuti nel presente PSC, relativi a testi normativi, sono sempre riferiti al testo normativo vigente al momento in cui i contenuti del PSC trovino applicazione, salvo che non sia espressamente disposto diversamente.

Art. 2
Elaborati costitutivi del PSC

1. Il PSC si compone dei seguenti elaborati costitutivi:

| Sigla documento | ELENCO ELABORATI | scala | Data |
|-----------------------------------|--|---|--------------------------|
| QUADRO CONOSCITIVO DEL PSC | | | |
| QC.1/R | INTRODUZIONE E ANALISI DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA | | marzo 2008 |
| QC.2/R | SISTEMA SOCIO-ECONOMICO E SCENARI DEMOGRAFICI | | aprile 2009 |
| QC.3/R | SISTEMA INSEDIATIVO STORICO RELAZIONE con le seguenti tavole A3 | | aprile 2009 |
| | QC.3/t1 | SISTEMA INSEDIATIVO STORICO - PERSISTENZE DELL'INSEDIAMENTO STORICO | 1:15.000 marzo 2008 |
| | QC.3/t2 | SISTEMA INSEDIATIVO STORICO - EROSIONE ANTROPICA | 1:15.000 gennaio 2008 |
| QC.3/T1 | SISTEMA INSEDIATIVO STORICO - VINCOLI E TUTELE ESISTENTI | 1:15.000 | maggio 2008 |
| QC.3/T2 | SISTEMA INSEDIATIVO STORICO - EMERGENZE, CRITICITA', LIMITI E CONDIZIONI ALLE TRASFORMAZIONI | 1:15.000 | aprile 2009 |
| QC.3/T3 | SISTEMA INSEDIATIVO STORICO - CARTA DEL RISCHIO E DELLE POTENZIALITA' ARCHEOLOGICHE | 1:15.000 | giugno 2008 |

| | | | | |
|----------------|--|---|-------------|-------------------|
| QC.3/A | SISTEMA INSEDIATIVO STORICO ALLEGATO SCHEDE | | | aprile 2009 |
| | QC.3/A1 | CATALOGAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO- ARCHITETTONICO | | |
| | QC.3/A2 | | | |
| QC.3/A3 | | | | |
| QC.4/R | SISTEMA INSEDIATIVO ATTUALE | | | aprile 2009 |
| QC.4/T1 | SISTEMA INSEDIATIVO ATTUALE - MOSAICO DEL PRG VIGENTE | | 1:15.000 | gennaio 2008 |
| QC.4/T2 | SISTEMA INSEDIATIVO ATTUALE - STATO DI ATTUAZIONE DEL PRG VIGENTE | | 1:15.000 | maggio 2008 |
| QC.4/T3 | SISTEMA INSEDIATIVO ATTUALE DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DEI SERVIZI | | 1:15.000 | gennaio 2008 |
| QC.4/T4 | SISTEMA INSEDIATIVO ATTUALE - RETI E ATTREZZATURE TECNOLOGICHE | | 1:15.000 | aprile 2009 |
| QC.4/A1 | SISTEMA INSEDIATIVO ATTUALE - SCHEDE DOTAZIONI TERRITORIALI | | | maggio 2008 |
| QC.4/A2 | SISTEMA INSEDIATIVO ATTUALE - SCHEDE DI ANALISI DEI TESSUTI URBANI | | | gennaio 2008 |
| QC.5/R | SISTEMA DELLA MOBILITA' | | | maggio 2008 |
| QC.5/T | LA RETE DELLA MOBILITA' : EMERGENZE, CRITICITA', LIMITI E CONDIZIONI ALLE TRASFORMAZIONI | | 1:15.000 | aprile 2008 |
| QC.6/R | SUOLO - SOTTOSUOLO - ACQUE RELAZIONE con le seguenti tavole A3 | | | aprile 2009 |
| | QC.6/t1 | LITOLOGIA DI SUPERFICIE | 1:15.000 | gennaio 2008 |
| | QC.6/t2 | GEOMORFOLOGIA | 1:15.000 | gennaio 2008 |
| | QC.6/t3 | IDROGRAFIA | 1:15.000 | gennaio 2008 |
| | QC.6/t4 | RESISTENZA MECCANICA DEI TERRENI | 1:15.000 | maggio 2008 |
| | QC.6/t5 | PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE - Effetti di sito | 1:15.000 | maggio 2008 |
| | QC.6/t6 | PIEZOMETRIA DELLA FALDA ACQUIFERA SUPERFICIALE | 1:15.000 | gennaio 2008 |
| | QC.6/t7 | SOGGIACENZA DELLA FALDA ACQUIFERA SUPERFICIALE | 1:15.000 | gennaio 2008 |
| | QC.6/t8 | VULNERABILITA' ALL'INQUINAMENTO DELL'ACQUIFERO | 1:15.000 | maggio 2008 |
| | QC.6/t9 | ELEMENTI DI POTENZIALE INQUINAMENTO DELLE ACQUE SOTTERRANEE | 1:15.000 | aprile 2009 |
| QC.6/t10 | SISTEMA FOGNARIO | 1:15.000 | aprile 2009 | |
| QC.6/T1 | SUOLO - SOTTOSUOLO - ACQUE: VINCOLI E TUTELE ESISTENTI | | 1:15.000 | maggio 2008 |
| QC.6/A | SCHEDE DEI CORSI D'ACQUA | | | maggio 2008 |
| QC/vPSC_ R | RELAZIONE del Quadro Conoscitivo della Variante al PSC con i seguenti allegati e tavole A3 (AO) | | | settembre 2017 |
| | Allegato 1 | VALUTAZIONE DI SCENARI DI PERICOLOSITA' IDRAULICA A SEGUITO DI ROTTE ARGINALI DI SECCHIA/PANARO INTERESSANTI IL TERRITORIO DEL COMUNE DI BOMPORTO | | maggio 2016 |
| | Allegato 2 QC/vPSC_t.idr | CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITA' IDRAULICA RELATIVA AL RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE | 1:15.000 | settembre 2017 |
| QC/vPSC_ T2 | SUOLO - SOTTOSUOLO - ACQUE: EMERGENZE, CRITICITA', LIMITI E CONDIZIONI ALLE TRASFORMAZIONI | | 1:15.000 | settembre 2017 |
| QC.7/R | RUMORE - QUALITA' DELL'ARIA RELAZIONE con le seguenti tavole A3 | | | aprile 2009 |
| | QC.7/t1 | CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E FASCE INFRASTRUTTURALI | 1:15.000 | marzo 2008 |
| | QC.7/t2 | RUMORE: AREE SENSIBILI E SORGENTI | 1:15.000 | marzo 2008 |
| | QC.7/t3 | QUALITA' DELL'ARIA: AREE SENSIBILI E SORGENTI | 1:15.000 | marzo 2008 |
| | QC.7/t4 | RUMORE E QUALITA' DELL'ARIA: CRITICITA' | 1:15.000 | marzo 2008 |
| QC.7/T | RUMORE E QUALITA' DELL'ARIA: CRITICITA', LIMITI E CONDIZIONI ALLE TRASFORMAZIONI | | 1:15.000 | marzo 2008 |
| QC.7/A | RUMORE - QUALITA' DELL'ARIA - ALLEGATI | | | marzo 2008 |

| | | | | |
|-------------------------------|---|---|----------|-------------------|
| QC.8/R | TERRITORIO RURALE: AGRICOLTURA/PAESAGGIO/ECOSISTEMI RELAZIONE con le seguenti tavole A3 | | | maggio 2008 |
| | QC.8/t1 | QUALITA' DEL SISTEMA AGRICOLO ED ELEMENTI DI CRITICITA' | 1:15.000 | gennaio 2008 |
| | QC.8/t2 | ASPETTI PERCETTIVI, CULTURALI E DI TUTELA DEL PAESAGGIO | 1:15.000 | gennaio 2008 |
| | QC.8/t3 | ELEMENTI FISICO-MORFOLOGICI NATURALI E ANTROPICI | 1:15.000 | gennaio 2008 |
| | QC.8/t4 | SENSIBILITA' PAESAGGISTICA ED ELEMENTI DI CRITICITA' | 1:15.000 | gennaio 2008 |
| | QC.8/t5 | QUALITA' ECOSISTEMICA ED ELEMENTI DI CRITICITA' | 1:15.000 | gennaio 2008 |
| QC.8/T1 | TERRITORIO RURALE: AGRICOLTURA/PAESAGGIO/ECOSISTEMI: VINCOLI E TUTELE ESISTENTI | | 1:15.000 | maggio 2008 |
| QC.8/T2 | TERRITORIO RURALE: AGRICOLTURA/PAESAGGIO/ECOSISTEMI EMERGENZE, CRITICITA', LIMITI E CONDIZIONI ALLE TRASFORMAZIONI | | 1:15.000 | maggio 2008 |
| QC.8/A | TERRITORIO RURALE: AGRICOLTURA/PAESAGGIO/ECOSISTEMI - ALLEGATI | | | gennaio 2008 |
| QC.8a/R | TERRITORIO RURALE: VIGNETI E PERETI RELAZIONE con le seguenti tavole A3 | | | luglio 2010 |
| | QC.8a/T1 | CARTA DELLE VOCAZIONI VITICOLE (ZONAZIONE) | 1:15.000 | luglio 2010 |
| | QC.8a/T2 | CARTA DELLA CAPACITA' D'USO DEI SUOLI | 1:15.000 | luglio 2010 |
| | QC.8a/T3 | CARTA DEGLI EQUILIBRI ECOSISTEMICI | 1:15.000 | luglio 2010 |
| | QC.8a/T4 | CARTA DEI VALORI PAESISTICI | 1:15.000 | luglio 2010 |
| QC.9/R | ENERGIA | | | aprile 2009 |
| QC/T1 | SINTESI DEL QUADRO CONOSCITIVO/1 Emergenze, criticità, limiti e condizioni alle trasformazioni | | 1:15.000 | luglio 2008 |
| QC/T2 | SINTESI DEL QUADRO CONOSCITIVO/2 Emergenze, criticità, limiti e condizioni alle trasformazioni | | 1:15.000 | luglio 2008 |
| PSC | | | | |
| PSC/T | CARTOGRAFIA DEL PSC | | | |
| | vPSC/T.0 | PSC - SCHEMA INFRASTRUTTURALE E CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE | 1:20.000 | settembre 2017 |
| | vPSC/T.1A.a vPSC/T.1A.b | PSC - SISTEMA DELLE TUTELE | 1:10.000 | settembre 2017 |
| | vPSC/T.1B.a vPSC/T.1B.b | PSC - CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO | 1:10.000 | settembre 2017 |
| | vPSC/T.2.a vPSC/T.2.b vPSC/T.2.c vPSC/T.2.d vPSC/T.2.e | PSC - SISTEMA INSEDIATIVO STORICO | 1:5.000 | settembre 2017 |
| PSC/R | RELAZIONE DEL PSC | | | luglio 2010 |
| vPSC/R | VARIANTE AL PSC - RELAZIONE | | | settembre 2017 |
| vPSC/SV | SCHEDA DEI VINCOLI della Variante al PSC | | | settembre 2017 |
| vPSC/NTA | VARIANTE AL PSC - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (NTA) | | | settembre 2017 |
| vPSC/Ca vPSC/Cb vPSC/Cc | Schede CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI E DEI MANUFATTI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO | | | settembre 2017 |

| | | | | |
|-------|--|--|----------|-------------------|
| PSC/V | RAPPORTO AMBIENTALE DEL PSC - VAS-ValsAT | | | |
| | PSC/V-R | RAPPORTO AMBIENTALE DEL PSC - VAS-ValsAT RELAZIONE | | luglio 2010 |
| | PSC/V-SnT | RAPPORTO AMBIENTALE DEL PSC - VAS-ValsAT SINTESI NON TECNICA | | luglio 2010 |
| | vPSC/V-R | VARIANTE AL PSC - RAPPORTO AMBIENTALE DEL PSC VAS-ValsAT RELAZIONE E SCHEDE | | settembre 2017 |
| | vPSC/V-T | VARIANTE AL PSC - RAPPORTO AMBIENTALE DEL PSC VAS-ValsAT TAVOLA DI SINTESI DEI CONDIZIONAMENTI ALLE TRASFORMAZIONI E MATRICE DI VALUTAZIONE | 1:25.000 | settembre 2017 |
| | vPSC/V-SnT | RAPPORTO AMBIENTALE DEL PSC - VAS-ValsAT SINTESI NON TECNICA | | settembre 2017 |

| | | | | |
|-------|--|---|----------|-------------|
| PSC/S | VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE | | | |
| | PSC/S-R | VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE RELAZIONE | | luglio 2010 |
| | PSC/S-A | VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE ALLEGATO Stralci elaborati cartografici in scala 1:5.000 | | luglio 2010 |
| | PSC/S-T.1 | Valutazione della pericolosità sismica locale Aree suscettibili di effetti locali | 1:20.000 | luglio 2010 |
| | PSC/S-T.2 | Valutazione della pericolosità sismica locale Fattori di amplificazione | 1:20.000 | luglio 2010 |
| | PSC/S-T.3 | Valutazione della pericolosità sismica locale Effetti attesi - Zonazione sismica | 1:20.000 | luglio 2010 |
| | PSC/S-T.4 | Valutazione della pericolosità sismica locale Sintesi ai sensi della DAL 112/2007 | 1:20.000 | luglio 2010 |

- 2.(P) La base cartografica non costituisce certificazione probante relativamente alla forma e alla localizzazione degli edifici e degli altri elementi rappresentati.
- 3.(P) Nell'applicazione delle previsioni del PSC, in caso di non corrispondenza o di dubbio interpretativo fra il contenuto delle presenti NTA e gli elaborati cartografici, prevale quanto disposto dalle presenti NTA. In caso di mancata corrispondenza o dubbio interpretativo fra elaborati grafici, prevale quello in scala a denominatore minore.
- 4.(D) Il Quadro Conoscitivo costituisce riferimento per il RUE, per il POC e per i PUA, fatte salve le integrazioni che dovessero rendersi necessarie in forza del grado di dettaglio di tali piani. Il QC costituisce inoltre riferimento necessario per tutta l'attività amministrativa del comune ed in particolare per la pianificazione e programmazione territoriale ed urbanistica, anche attuativa, nonché per la pianificazione e programmazione settoriale comunale, allo scopo di assicurare la coerenza delle trasformazioni e degli usi previsti con le caratteristiche del tessuto economico e sociale del comune e del suo territorio nonché con le criticità ed i processi evolutivi che lo connotano. Il QC viene aggiornato, ove necessario, in occasione di ogni POC, ai sensi del successivo art. 4, comma 10.
- 5.(P) La relazione contiene le motivazioni delle scelte operate dal PSC e soddisfa quanto richiesto dall'art. 3, comma 3, della LR 20/2000. La relazione costituisce altresì il riferimento principale per l'interpretazione del PSC.

- 6.(P) La Vas-Valsat costituisce parte integrante del PSC e le sue valutazioni sui potenziali effetti, positivi e negativi, sull'ambiente e sul territorio delle scelte operate e sulla misure necessarie a impedire mitigare o compensare gli impatti negativi delle previsioni del piano, costituiscono riferimento necessario sia per la pianificazione operativa (POC), attuativa (PUA) e settoriale sia per il monitoraggio degli effetti sul territorio dell'attuazione del PSC, anche ai fini della revisione e variazione dei contenuti dello stesso.

Art. 3

Articolazione ed efficacia delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PSC

1. Le presenti Norme Tecniche di Attuazione (d'ora innanzi indicate come NTA) sono articolate in Parti, Titoli, Capi ed Articoli; questi ultimi sono suddivisi in commi.
2. Ogni comma è preceduto dal numero che lo identifica; a fianco di questo ne è esplicitata la natura ex art. 11 LR 20/2000 tramite l'indicazione della lettera maiuscola (P) per i commi aventi natura di Prescrizione, della lettera maiuscola (D) per i commi aventi natura di Direttiva, e della lettera maiuscola (I) per i commi aventi natura di Indirizzo.
3. Il PSC, attraverso le proprie direttive, specifica i casi in cui gli interventi possono essere disciplinati dal POC, assegnando a tale strumento la possibilità di prevedere modifiche ai parametri funzionali, urbanistici ed edilizi, dettando le eventuali condizioni all'intervento, sulla base della Valsat e comunque nei limiti e condizioni dettate, di volta in volta, dalle presenti norme.

Art. 4

Efficacia ed attuazione del PSC

- 1.(P) A seguito dell'entrata in vigore del PSC, ai sensi dell'art. 32, comma 13, della LR 20/2000, sono implicitamente abrogate tutte le disposizioni di ogni altro piano, programma e atto amministrativo comunale che diversamente dispongano o che siano con questo incompatibili.
- 2.(P) Il PSC stabilisce gli obiettivi generali e le scelte strategiche volte ad assicurare lo sviluppo sostenibile del territorio sotto i profili sociale, economico ed ambientale ed il miglioramento della qualità della vita della comunità ivi insediata.
- 3.(P) Le scelte strategiche e gli obiettivi generali e specifici del PSC, riportati nella Relazione dell'originario PSC, sono perseguiti ed attuati mediante tutta l'azione amministrativa del Comune, in particolare mediante gli atti di programmazione e pianificazione e specificatamente negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica,
- 4 (P) Il PSC classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale (tavole vPSC/T.1B del PSC) e all'interno di tale classificazione individua i diversi ambiti o

aree caratterizzati da differenti previsioni normative, stabilendone le caratteristiche urbanistiche e funzionali e gli obiettivi di qualità che devono essere perseguiti dalla pianificazione attuativa e settoriale comunale.

- 5.(P) Il PSC può essere attuato tramite intervento diretto oppure tramite strumento urbanistico attuativo (PUA), nel rispetto delle previsioni del RUE.
- 6.(P) Per le aree soggette ad intervento diretto il PSC stabilisce, tramite direttive ed indirizzi, i criteri generali di trasformazione, mentre il RUE definisce gli indici di edificabilità, le modalità di intervento, le categorie funzionali ammissibili, limitandole agli usi compatibili con il contesto urbanistico di intervento, i parametri urbanistici ed edilizi nonché le eventuali prescrizioni particolari.
- 7.(P) Per gli ambiti di trasformazione o di riqualificazione urbana, i criteri e le modalità di intervento, le trasformazioni d'uso ammissibili, i parametri urbanistici ed edilizi e le eventuali prescrizioni particolari sono definiti dal POC (Piano Operativo Comunale), nel rispetto delle direttive ed indirizzi del PSC, che ne stabiliscono i criteri generali.
- 8.(P) Sono soggetti a POC, gli interventi volti a dare attuazione, in tutto o in parte, alle previsioni del PSC per i seguenti ambiti:
 - a) ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio (ARS),
 - b) ambiti di riqualificazione urbana per usi residenziali (ARR),
 - c) ambiti di possibile trasformazione urbana per usi produttivi (APR),
 - d) ambiti di possibile trasformazione urbana per usi terziario-commerciali (APC),
 - e) dotazione ecologiche (DOT_E).
- 9.(P) E' comunque facoltà dell'amministrazione comunale, intervenire attraverso il POC, in ogni ambito del territorio comunale:
 - a) per la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico;
 - b) per regolamentare, attraverso un progetto unitario coordinato, l'insieme degli interventi di trasformazione urbanistica od edilizia ovvero i mutamenti di destinazione d'uso ammessi dal PSC o dal RUE ed attuabili (in caso di interventi diffusi) per intervento diretto. A tale scopo il Comune può stipulare accordi con i privati ai sensi dell'art. 18 della LR n. 20/2000, anche per iniziativa dei soggetti interessati;
 - c) per la realizzazione di dotazioni ecologiche (DOT_E) non indicate dal PSC;
 - d) per la realizzazione di nuove dotazioni territoriali (attrezzature di servizio, verde pubblico, parcheggi pubblici, ecc.) o di nuove attrezzature tecnologiche.
- 10.(D) In occasione della redazione di ciascun POC, l'Amministrazione Comunale provvede a verificare lo stato di attuazione del PSC e ad aggiornare ove necessario, conseguentemente alla verifica dello stato di fatto, il Quadro Conoscitivo del PSC, la cartografia del PSC e la Relazione del PSC, utilizzando la procedura di cui all'art. 32-bis della LR 20/2000, per le parti di territorio oggetto di trasformazione, aggiornando di volta in volta il dimensionamento del PSC, al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi, anche dimensionali, stabiliti dal PSC. All'esaurimento del dimensionamento previsto dal PSC, la previsione di eventuali nuove quote residenziali o produttive comporteranno la revisione del PSC, attraverso le

procedure di legge. In occasione della formazione di ciascun POC successivo al primo e relativamente agli ambiti interessati dallo stesso POC, deve essere anche verificata ed eventualmente aggiornata la classificazione acustica.

- 11.(D) In tutti i casi nei quali è prevista l'approvazione del POC, l'amministrazione comunale ha facoltà di attribuire allo stesso i contenuti e gli effetti di piano urbanistico attuativo (PUA), secondo quanto disposto dall'art. 30, comma 4, e dall'art. 31, comma 1, della LR n. 20/2000.
- 12.(D) In occasione della formazione di ciascun PUA deve essere verificata e, qualora necessario, eventualmente aggiornata la classificazione acustica relativa all'ambito oggetto di PUA.
13. Il PSC, approvato con atto CC n. 56 del 15/12/2011, è entrato in vigore ai sensi dell'art. 33, co. 3, LR 20/2000 in data 01/02/2012 ed è stato successivamente modificato secondo la tabella che segue:

| N. | Adozione | Approvazione | Entrata in vigore | Articoli del PSC modificati |
|----|---|---|-------------------|-----------------------------|
| 1 | Del. C.C. n. 43 del 13/07/2010 | Del. C.C. n. 56 del 15/12/2011 | 01/02/2012 | Edizione originaria |
| 2 | Del. C.C. n. 81 del 16/12/2013 (variante in adeguamento al PdR_1) | Del. C.C. n. 19 del 28/04/2014 (variante in adeguamento al PdR_1) | 21/05/2014 | Modificati Artt. 14, 17, 18 |

Art. 5

Vincoli e limiti che derivano dal PSC

- 1.(P) Le previsioni del PSC individuano i limiti e i vincoli agli usi e alle trasformazioni del suolo che derivano:
- a) dalle caratteristiche del territorio, secondo quanto disposto da leggi statali o regionali relative alla salvaguardia della salute dei cittadini, alla tutela dei beni ambientali, paesaggistici e culturali, alla protezione della natura e alla difesa del suolo;
 - b) dalla morfologia o geologia dei suoli;
 - c) dai fattori di rischio naturale e ambientale.
- 2.(P) Ogni intervento urbanistico od edilizio ammesso dal PSC e disciplinato dal RUE o dal POC, è subordinato alla realizzazione e cessione delle previste dotazioni territoriali ed ecologiche prescritte dal PSC, nonché alla soddisfazione delle condizioni di sostenibilità specificamente previste dal PSC o dal POC. Le condizioni di sostenibilità si considerano soddisfatte ove sia verificata la presenza di quegli elementi territoriali, ambientali od infrastrutturali che garantiscano la sostenibilità dell'intervento; la soddisfazione delle condizioni di sostenibilità può derivare dalla

realizzazione, da parte del soggetto attuatore o di altro soggetto, delle necessarie infrastrutture od opere di compensazione o mitigazione.

- 3.(P) Le prescrizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono inerenti alle qualità intrinseche dei beni cui si riferiscono ed operano a tempo indeterminato. Esse non comportano l'apposizione di vincoli espropriativi e non danno diritto al pagamento di alcun indennizzo.
- 4.(D) Relativamente ai comparti facenti parte degli ambiti di cui al precedente art. 4, comma 7, il POC può integrare le condizioni di sostenibilità previste dal PSC, a seguito degli approfondimenti condotti con il grado di dettaglio relativo a tale strumento urbanistico; tali integrazioni operano limitatamente al comparto così preso in esame.

Art. 6

Dimensionamento complessivo del PSC ed Edilizia Residenziale Sociale (ERS)

- 1.(D) Sulla base delle valutazioni delle dinamiche demografiche e sociali e del fabbisogno abitativo illustrate nella "Relazione", il PSC definisce previsioni di sviluppo urbano di tipo **residenziale**, per un dimensionamento di indirizzo, pari a **1.675 nuovi alloggi** complessivamente previsti in un orizzonte temporale fissato, dall'originario PSC, al 2021.
- 2.(D) Il dimensionamento di indirizzo di cui sopra trova applicazione:
- negli "Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio" (ARS) e negli "Ambiti di riqualificazione urbana per usi residenziali" (ARR) del PSC per una quota pari a **261 nuovi alloggi**, assumendo, come riferimento indicativo, una dimensione media di 84 mq SU/alloggio, a cui corrispondono circa 22.000 mq di SU,
 - nel territorio urbanizzato:
 - attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente e la nuova edificazione nei lotti liberi, nell'ambito urbano consolidato,
 - attraverso il completamento di Piani Urbanistici Attuativi già convenzionati e in corso di attuazione,
 - nel territorio rurale:
 - attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente e la nuova edificazione per residenze agricole, ove ammessa, nel territorio rurale.
- 3.(D) Ai fini dell'attuazione del dimensionamento di indirizzo previsto dal PSC, la superficie massima urbanizzabile per ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali (ARS) è definita ai sensi dell'art. 50 delle NTA del PTCP e con riferimento all'Allegato 3 delle stesse NTA del PTCP, in 11,70 Ha, corrispondenti al 5% del territorio insediato.
- 4.(D) Il PSC definisce inoltre previsioni di sviluppo urbano di tipo **produttivo**, da attuare tramite POC, per un dimensionamento programmato con orizzonte temporale al 2021, pari a **9.000 mq di SU**, articolato nel modo seguente:
- SU massima negli ambiti APR di Solara = 9.000 mq di SU

- 5.(I) Gli "Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio" (ARS) e gli "Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi produttivi" (APR) sono in complesso più ampi di quanto necessario ad ospitare la quantità previste, in termini di dimensionamento, dal PSC, valutando che debbano essere selezionati dai POC su un ventaglio di possibilità, tutte ritenute ambientalmente e territorialmente sostenibili dalla Valsat, ma in alternativa e in competizione fra loro.
- 6.(I) L'attuazione del dimensionamento di cui ai precedenti comma 2, 3 e 4 sarà oggetto di monitoraggio in sede di pianificazione operativa (POC) che dovrà, di volta in volta, rendicontare sullo stato di attuazione, in base al monitoraggio che l'amministrazione comunale è tenuta ad effettuare rispetto alla realizzazione degli interventi nel territorio comunale.
- 7.(I) Il dimensionamento di cui ai precedenti comma 2, 3 e 4 si attua in parte attraverso l'attribuzione e la realizzazione di diritti edificatori privati, riconosciuti alle proprietà dei suoli oggetto di trasformazione urbana, e in parte attraverso l'utilizzo di diritti edificatori che il PSC pone nella disponibilità dell'Amministrazione comunale, per pubblica finalità.
- 8.(D) Con riferimento al dimensionamento programmato di cui al precedente comma 5, il PSC, in coerenza con gli artt. A-6-bis e A-6-ter dell'Allegato alla LR 6/2000, assume l'obiettivo che una parte delle residenze sia costituita da ERS, al fine di assicurare un'offerta abitativa differenziata e di determinare le condizioni per una politica attiva dell'Amministrazione comunale in materia di accesso alla casa per le fasce sociali più deboli. A tal fine, una quota del dimensionamento programmato, pari complessivamente al 20% dei nuovi alloggi previsti nell'ambito dei nuovi ambiti residenziali del Comune di Bomporto (ARS o ARR), dovrà essere rappresentato da ERS.
- 9.(D) A tal fine, in ciascun ambito ARS o ARR, il POC deve prevedere che l'offerta di ERS sia almeno pari al 20% del numero di alloggi, stabilendo, ove necessario, la quota di ERS destinata all'affitto permanente o almeno trentennale, a canoni calmierati. Il POC, nel disciplinare gli interventi di trasformazione, specifica il fabbisogno di alloggi di edilizia residenziale sociale da realizzare e ne disciplina l'attuazione, assicurando la sostenibilità complessiva degli insediamenti previsti e l'armonica integrazione degli stessi.
- 10.(D) Al fine di concorrere alla realizzazione del fabbisogno complessivo di alloggi di edilizia residenziale sociale, stabilito ai sensi dell'articolo A-6-ter della LR 20/2000, il POC può prevedere:
- a) la cessione al Comune, a titolo gratuito, di una quota di aree definita dal POC, pari al 20% delle aree destinate a nuove costruzioni negli ambiti ARS o ARR;
 - b) il riconoscimento a favore del Comune di un contributo alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale, a seguito di accordi di cui all'art. 18 della LR 20/2000, nel caso di nuovi insediamenti ricreativi, ricettivi, direzionali, commerciali, industriali, artigianali e per il commercio all'ingrosso.

Il Comune può favorire il concorso dei soggetti privati nella realizzazione degli interventi di edilizia residenziale sociale, attraverso il ricorso ad appositi incentivi, permute ovvero ad altre misure compensative.

- 11.(D) Ciascun ambito ARS o ARR contribuisce, per quota, attraverso il POC, alla realizzazione delle dotazioni territoriali utilizzando in via prioritaria le superfici da cedere gratuitamente all'amministrazione comunale, per la realizzazione di ulteriori politiche pubbliche e strategiche, con le modalità previste al comma 8 dell'art. 45 e al comma 7 dell'art. 46 delle presenti NTA.

Art. 7

Edifici esistenti e previsioni del PSC

- 1.(P) Gli edifici esistenti sono sottoposti alle prescrizioni derivanti dalla cartografia e dalle NTA del PSC.
- 2.(P) Gli edifici esistenti in contrasto con le prescrizioni del PSC sono suscettibili esclusivamente di interventi di completo adeguamento alle previsioni del PSC, attraverso interventi disciplinati dal RUE o dal POC, ovvero di interventi di mantenimento dell'esistente, nei casi ammessi, alle condizioni e nei limiti stabiliti dalle presenti NTA o dal RUE.

Art. 8

Carattere delle destinazioni funzionali

- 1.(D) Le destinazioni funzionali attribuite dal PSC ai diversi ambiti ed aree hanno carattere di prevalenza funzionale e sono specificate, con efficacia conformativa, dal RUE. Le destinazioni funzionali indicate dal PSC possono essere modificate dal POC nei casi espressamente indicati dalle presenti norme.
- 2.(D) Oltre alle categorie funzionali espressamente indicate dal PSC, si intendono sempre ammesse le infrastrutture per l'urbanizzazione, gli allacciamenti, gli impianti tecnologici (comprendenti, oltre alle reti, anche manufatti ed impianti connessi allo sviluppo e alla gestione delle reti e dei servizi tecnologici urbani e produttivi quali le centrali e/o cabine, ecc.), le strutture e gli impianti tecnologici, nonché i percorsi pedonali e ciclabili.
- 3.(P) Sono inoltre da considerarsi conformative le caratteristiche funzionali stabilite dal PSC relativamente alle aree di valore naturale ed ambientale nonché a quelle di interesse naturale, ambientale e paesaggistico.

Art. 9

Rapporto del PSC con gli altri strumenti e atti di pianificazione

- 1.(D) Il presente PSC prevale su ogni previsione incompatibile contenuta in piani, programmi o atti amministrativi comunque denominati, di competenza del Comune,

che siano volti a tutelare il territorio ovvero a regolarne l'uso ed i processi di trasformazione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 11 delle presenti NTA relativo alle misure di salvaguardia. Il PSC prevale e si applica altresì nei procedimenti amministrativi eventualmente in corso al momento della sua entrata in vigore.

- 2.(D) A seguito dell'entrata in vigore del PSC, ogni piano, programma o atto amministrativo comunale comunque denominato (in particolare il POC, il RUE, ed i PUA), deve essere redatto ed approvato in conformità al medesimo PSC e non può modificarne i contenuti, fatto salvo quanto previsto dalle presenti norme.
- 3.(D) Il PSC stabilisce, per ogni ambito del territorio comunale, i criteri per la definizione, da parte del RUE o del POC, delle localizzazioni delle previsioni insediative, degli indici edilizi, delle modalità di attuazione, delle categorie funzionali ammissibili e dei parametri urbanistici ed edilizi e delle prescrizioni che hanno efficacia conformativa dei suoli e che devono essere osservate in sede di intervento. I criteri di massima per la definizione degli indici edilizi sono normalmente espressi tramite l'indicazione dei termini, minimo e massimo, entro i quali il POC od il RUE individuano il valore dell'indice effettivo; il termine inferiore può essere motivatamente derogato mentre il termine superiore è inderogabile e non può essere superato se non modificando il PSC.
- 4.(D) Il PSC può indicare, per gli ambiti soggetti a POC, le aree ove prioritariamente devono essere localizzate le dotazioni territoriali, con particolare attenzione alle aree da destinare a dotazioni ecologiche o a fasce di ambientazione e protezione a fianco della viabilità esistente o di ambiti produttivi esistenti. Tali indicazioni, ove formulate, costituiscono direttive ai fini della elaborazione del POC.
- 5.(D) Il POC può apportare rettifiche non sostanziali alle delimitazioni degli ambiti, delle aree, dei perimetri e di ogni altro elemento territoriale, comunque denominato, operate dalla cartografia del PSC. Tali rettifiche possono derivare anche da una più attenta considerazione dell'assetto catastale ovvero da rilevazioni topografiche che mettano in evidenza la necessità di escludere ovvero ricomprendere piccole porzioni di territorio, al fine di ottimizzare la progettazione dell'ambito o dell'area perimetrata. Le rettifiche non possono comunque interessare tutele e vincoli di natura ricognitiva, i cui perimetri derivino dalla legislazione o dalla pianificazione sovraordinata. Nel caso di tutele o vincoli disposti dal PSC tali rettifiche sono ammissibili solo ove portino ad un aumento dell'area. Tali rettifiche devono essere adeguatamente rappresentate in appositi elaborati cartografici del POC, con l'indicazione delle motivazioni di ciascuna di esse e l'attestazione del fatto che le stesse non interessino ambiti od aree soggetti a tutela e che non impediscono o rendono più gravosa la realizzazione di infrastrutture pubbliche o il raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati dal PSC per ciascun ambito del territorio comunale.
- 6.(D) Le previsioni del PSC possono essere rese inapplicabili dall'entrata in vigore di disposizioni legislative immediatamente cogenti ovvero di prescrizioni di strumenti di pianificazione territoriale provinciali o regionali con esse incompatibili.

Art. 10
Carta Unica del Territorio

- 1.(P) Il PSC costituisce, nel suo insieme, Carta Unica del Territorio, ai sensi dell'art. 19 della LR 20/2000.

Art. 11
Misure di salvaguardia

- 1.(P) Dalla data di adozione del PSC e delle sue eventuali varianti, e sino all'entrata in vigore, ai sensi dell'art. 32, co. 13, della LR 20/2000, trovano applicazione le misure di salvaguardia di cui all'art. 12 della LR 20/2000.

Art. 12
Efficacia dei titoli abilitativi e degli strumenti urbanistici attuativi

- 1.(P) I titoli abilitativi precedentemente rilasciati decadono con l'entrata in vigore di contrastanti disposizioni del PSC, salvo che non siano già stati iniziati i lavori e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio; in tal caso non potrà essere presentata la comunicazione motivata di proroga dei lavori di cui agli artt. 16, co. 2 e 19, co. 3, della LR 15/2013.
- 2.(P) Le disposizioni degli strumenti urbanistici attuativi precedentemente approvati e convenzionati prevalgono sulle contrastanti previsioni del PSC sino alla data di efficacia della relativa convenzione urbanistica.
- 3.(P) Nei comparti soggetti ad intervento urbanistico attuativo approvato, allo scadere dei termini fissati in convenzione per la realizzazione e cessione delle opere di urbanizzazione:
- **qualora le opere di urbanizzazione non siano completate e i lotti non siano stati completamente edificati**, fermo restando l'obbligo di cessione delle stesse al Comune ed il potere di questo di agire coattivamente per la realizzazione delle suddette opere e cessione delle relative aree (es. escussione della fideiussione, esecuzione in danno, azione ex art. 2932 c.c., ecc...), ai fini della edificazione dei lotti non edificati, si dovrà procedere alla approvazione di una variante allo strumento urbanistico attuativo che ridefinisca i termini ed i contenuti del piano stesso, con riferimento agli stessi parametri urbanistici ed edilizi fissati dallo strumento urbanistico attuativo originario facendo riferimento alle modalità di calcolo dei parametri di cui alla DAL 279/2010. Per le varianti agli strumenti urbanistici attuativi, il valore delle opere di urbanizzazione da realizzare, attualizzato al momento dell'approvazione della variante e le superfici delle aree da cedere, previste dalla variante, non potranno essere inferiori a quanto stabilito dall'originario strumento urbanistico attuativo o dallo strumento urbanistico in base al quale era stato originariamente redatto, salvo che non vengano proporzionalmente ridotte le capacità edificatorie. Sino alla approvazione di tale variante sarà sospeso il rilascio dei titoli abilitativi all'attività edilizia volti

all'espressione dei diritti edificatori risultanti dallo strumento urbanistico attuativo scaduto;

- **qualora le opere di urbanizzazione siano state completate ma i lotti non siano stati completamente edificati**, lo strumento urbanistico attuativo potrà ritenersi completato ma resteranno validi i parametri urbanistici ed edilizi fissati dallo strumento urbanistico attuativo, per la completa attuazione del piano, nei lotti eventualmente ancora liberi o da completare, facendo riferimento alle modalità di calcolo dei parametri di cui alla DAL 279/2010,
- **qualora l'attuazione del comparto non sia stata incominciata e siano scaduti i termini previsti in convenzione**, il comparto assume la classificazione ad "ambito di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio" (ARS) ovvero ad "ambito di possibile trasformazione urbana per usi produttivi" (APR), in relazione al contesto urbanistico di cui fanno parte, con attuazione tramite POC che assegnerà i nuovi parametri urbanistici e le eventuali condizioni all'intervento, sulla base della ValSAT.

4.(P) Nei comparti soggetti ad intervento urbanistico attuativo approvato, eventuali varianti che introducano modifiche sostanziali all'assetto funzionale del comparto, devono essere previste nell'ambito di un POC che fisserà, eventualmente, sulla base di uno specifico accordo ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, i nuovi parametri funzionali, urbanistici ed edilizi e le condizioni all'attuazione, sulla base della ValSAT, anche al fine di garantire coerenza con lo schema planivolumetrico originario eventualmente avviato e comunque con il PSC.

5.(D) Il RUE può motivatamente destinare le aree cedute al Comune sulla base di strumenti urbanistici, attuati od in corso di attuazione, ad un utilizzo diverso da quello previsto dallo stesso strumento urbanistico attuativo, fermo restandone l'utilizzo pubblico o per finalità di pubblico interesse ed il rispetto delle superfici minime per le dotazioni territoriali stabilito dalla legislazione e dagli strumenti urbanistici.

6.(D) Il POC può stabilire che le aree cedute al Comune sulla base di strumenti urbanistici, attuati od in corso di attuazione, possano essere motivatamente destinate ad utilizzo diverso, fermo restandone l'utilizzo pubblico o per finalità di pubblico interesse.

Art. 13

Attuazione del PSC

1.(D) Negli ambiti elencati al comma 8 dell'art. 4 delle presenti NTA, le trasformazioni si attuano obbligatoriamente attraverso il Piano Operativo Comunale (POC), il quale, nel programmare, secondo un progetto unitario, la contestuale realizzazione e attivazione degli interventi di trasformazione e delle connesse dotazioni territoriali, ne detta la disciplina urbanistica di dettaglio ovvero prevede la necessità della pianificazione attuativa attraverso la predisposizione e approvazione di PUA (Piani urbanistici attuativi) di iniziativa pubblica o privata. La redazione del POC dovrà essere sviluppata anche alla luce delle indicazioni derivanti dal confronto con gli enti gestori delle reti infrastrutturali, volto a segnalare eventuali criticità e conseguenti necessità di operare adeguamenti o completamenti delle reti.

- 2.(P) Negli ambiti del territorio assoggettati a POC dal PSC, come presupposto per le trasformazioni edilizie, fino all'approvazione del medesimo strumento sono consentiti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 8, co. 1, della LR 15/2013, salvo quanto disposto dalle presenti NTA, in relazione ai diversi ambiti.
- 3.(P) I medesimi interventi previsti dal precedente comma 2 sono nuovamente consentiti negli ambiti soggetti a POC, una volta scaduto il termine quinquennale di efficacia del POC stesso, salvo che gli eventuali vincoli espropriativi non siano stati reiterati. Qualora sia stato approvato il previsto PUA, oppure il POC abbia assunto ai sensi dell'art. 30, comma 4, della LR 20/2000 valore ed effetti del PUA in deroga al termine quinquennale ordinario, troverà applicazione la relativa disciplina contenuta nel piano attuativo.
- 4.(D) Il RUE indica gli elaborati costitutivi dei PUA.
- 5.(I) La selezione degli ambiti da inserire nel POC e la relativa disciplina, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 4, possono essere stabiliti a seguito di:
- a) determinazione unilaterale dell'Amministrazione comunale,
 - b) recepimento di accordo di pianificazione con privati, ex art. 18 LR 20/2000, stipulato nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, parità di trattamento, pubblicità e partecipazione,
 - c) recepimento di accordo di pianificazione con privati stipulato a seguito della gara pubblica prevista dall'art. 30, comma 10, LR 20/2000.
- 6.(D) L'approvazione di accordi di pianificazione con privati ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000 è subordinata alla verifica di conformità al PSC.
- 7.(D) Il contrasto o la non perfetta coerenza fra un accordo di pianificazione con privati ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000 stipulato anteriormente all'adozione del PSC ed una norma del PSC, è risolto a favore del primo, a meno che la stessa norma di PSC non riguardi limiti o vincoli agli usi e alle trasformazioni del suolo, ai sensi del precedente art. 5, comma 1. Tale disciplina si applica anche agli altri atti negoziali con privati, comunque denominati, che presentino gli stessi requisiti di contenuto e forma degli accordi di pianificazione con privati.
- 8.(D) Le operazioni di negoziazione urbanistica realizzate tramite gli accordi di pianificazione con privati ex art. 18 LR 20/2000 o con qualsiasi altro strumento che sia diretto a tale scopo, comunque denominato, devono essere finalizzate al perseguimento di uno o più obiettivi di rilevante interesse pubblico. Gli obiettivi da perseguire prioritariamente sono quelli indicati e fatti propri dal PSC. La determinazione dell'organo esecutivo che precede l'accordo deve dare espressamente conto di quali rilevanti interessi pubblici siano perseguiti e deve specificare perché questi non siano perseguibili con altri strumenti o lo siano più difficilmente dimostrando, anche avvalendosi di computi metrici estimativi, stime, valori parametrici ed altro, che il valore di questi interessi pubblici per la comunità è comparato con l'utilità che il privato ricaverà dall'accordo. Ai fini della valutazione del rilevante interesse pubblico, non potranno in ogni caso essere considerate le opere ed infrastrutture che siano da considerarsi quali condizioni di sostenibilità e/o

fattibilità dell'intervento, in quanto richieste dal PSC, dal RUE, dal POC o da atti di amministrazioni preposte alla tutela di specifici interessi settoriali.

- 9.(P) L'approvazione di accordi di pianificazione con privati ex art. 18 LR 20/2000, o di altri atti di negoziazione urbanistica, è subordinata alla verifica di conformità dei contenuti al PSC.

Art. 14 **Tipi di intervento**

- 1.(P) Il PSC individua, con apposita grafia, nelle tavole vPSC/T.2, gli edifici e i manufatti classificati di interesse storico-architettonico, per ciascuno dei quali specifica gli interventi ammissibili nell'ambito delle seguenti categorie di intervento:

RS (D.Lgs. 42/2004) - Edifici e aree soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004

(interventi soggetti ad Autorizzazione della competente Soprintendenza "Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara", ai sensi del comma 4 dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004)

RS - Restauro scientifico,

RC - Restauro e risanamento conservativo.

In relazione alle diverse tipologie architettoniche degli edifici e alla particolare rilevanza nel contesto urbanistico che li ospita, il PSC detta prescrizioni specifiche per le diverse tipologie rappresentate, nella cartografia del PSC (vPSC/T.2.a,b,c,d,e) e nelle schede di "Classificazione degli edifici di interesse storico-architettonico" (PSC/C), con le sigle:

- RCA: ville, case padronali ed edifici civili, di particolare interesse storico-architettonico e artistico,

- RCB: villini urbani ed edifici civili e rurali, di interesse storico-architettonico,

- RCC: edifici civili e rurali, di interesse storico-architettonico-tipologico-testimoniale.

Per tali edifici, con le esclusioni previste dalla legislazione vigente e con le limitazioni eventualmente dettate dal RUE per le diverse aree urbanistiche, sono inoltre ammessi gli interventi di manutenzione straordinaria (MS), le modifiche di destinazione d'uso (MU).

- 2.(P) Per gli edifici esistenti non classificati di interesse storico-architettonico dal PSC, sono sempre ammessi i seguenti interventi:

MS - manutenzione straordinaria

RS - restauro scientifico

RC - restauro e risanamento conservativo

RE - ristrutturazione edilizia

D - demolizione

RU - ristrutturazione urbanistica, ove ammessa dalle presenti NTA o dal RUE

MU - modifica di destinazione d'uso,

oltre all'attività edilizia libera nel rispetto ed alle condizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 380/2001.

- 3.(I) Le presenti NTA e il RUE specificano i casi in cui, per gli edifici esistenti, sono ammessi interventi di ampliamento (AM) e/o di ristrutturazione urbanistica (RU).
- 4.(I) Le presenti NTA e il RUE specificano i casi in cui sono ammessi interventi di nuova costruzione (NC).
- 5.(P) In ragione delle condizioni di criticità idraulica indicate dallo *Studio idraulico* di cui al successivo capo III, entro l'intero territorio comunale, è vietata la realizzazione di vani interrati o seminterrati al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza nei confronti del rischio idraulico.
- 6.(P) Gli interventi di ricostruzione degli edifici di cui al comma 6 dell'art. 4 della LR 16/2012 "*Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012*", devono avvenire al di fuori delle fasce di rispetto stradale e dei corsi d'acqua, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 7 dell' art. 4 citato, come integrato dall' Ordinanza commissariale n. 60/2013.

PARTE II TUTELE E INVARIANTI STRUTTURALI

TITOLO I SISTEMA DELLE TUTELE E DELLE INVARIANTI STRUTTURALI

Art. 15

Invarianti strutturali e aree interessate da rischi naturali

- 1.(P) Il PSC individua le seguenti invarianti strutturali, per le quali detta norme specifiche di tutela.

Invarianti del sistema insediativo storico:

- Ambiti urbani storici
- Edifici ed aree soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004
- Edifici e manufatti di interesse storico-architettonico e/o testimoniale
- Aree con presenza di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti
- Elementi della centuriazione
- Principali complessi architettonici storici
- Ambiti di particolare interesse storico
- Viabilità storica
- Canali storici

declinate negli articoli del successivo Capo I "Invarianti del sistema insediativo storico" delle presenti NTA del PSC;

Invarianti naturali, ambientali e paesaggistiche:

- Invasi ed alvei dei corsi d'acqua
- Fasce di espansione inondabili
- Zone di tutela ordinaria
- Fasce di rispetto del reticolo idrografico secondario e della Bonifica di Burana
- Fasce di tutela delle acque pubbliche ai sensi del D.Lgs. 42/2004

- Cassa di laminazione
 - Dossi di pianura - tipo b - Dossi di ambito fluviale recente
 - Dossi e paleodossi fluviali
 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale
 - Aree boscate
 - Maceri
 - Zone umide
 - Nodi ecologici complessi
 - Corridoi ecologici principali
 - Corridoi ecologici secondari
 - Corridoi ecologici locali e direzioni di collegamento ecologico
- declinate negli articoli del successivo Capo II "Invarianti naturali, ambientali e paesaggistiche" delle presenti NTA del PSC.

- 2.(P) Il PSC individua inoltre le seguenti aree interessate da rischi naturali, per le quali detta norme specifiche di tutela:
- Aree A1a - Aree ad elevata pericolosità idraulica rispetto alla piena cinquantennale e allagabile in concomitanza di eventuali rotte arginali
 - Aree A1b - Aree ad elevata pericolosità idraulica rispetto alla piena cinquantennale
 - Aree A2a - Aree ad elevata criticità idraulica con battente idrico > 1.00 m
 - Aree A2b - Aree morfologicamente depresse ad elevata criticità idraulica, caratterizzate da condizioni di ristagno e deflusso idrico difficoltoso
 - Aree A3 - Aree ad elevata criticità idraulica, con battente idrico < 1.00 m
- declinate negli articoli del successivo Capo III "Aree interessate da rischi naturali" delle presenti NTA del PSC.

CAPO I INVARIANTI DEL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO

Art. 16 Ambiti urbani storici

- 1.(P) Il PSC, ai sensi dell'art. A-7 della LR 20/2000, perimetra gli ambiti urbani storici (AS) nelle tavole vPSC/T.1B "Classificazione del territorio e sistema delle tutele" e nelle tavole vPSC/T.2 "Sistema insediativo storico".
- 2.(P) L'ambito urbano storico (AS) è costituito dal tessuto urbano di antica formazione, che ha mantenuto la riconoscibilità della struttura insediativa e della stratificazione del processo della sua formazione. Esso è costituito dal patrimonio edilizio, dalla rete viaria, dagli spazi inedificati, dagli altri manufatti storici. Sono equiparati agli ambiti urbani storici, gli agglomerati e nuclei non urbani di rilevante interesse storico e le relative aree di integrazione storico-ambientale e paesaggistica.

- 3.(P) Nell'ambito AS, in coerenza con il comma 3, lettera b) dell'art. A-7 della LR 20/2000:
- a) è vietato modificare i caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia, nonché i manufatti anche isolati che costituiscono testimonianza storica o culturale;
 - b) sono escluse rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in atto;
 - c) non è ammesso l'aumento delle volumetrie e superfici preesistenti e non possono essere rese edificabili le aree e gli spazi rimasti liberi perché destinati ad usi urbani o collettivi nonché quelli di pertinenza dei complessi insediativi storici, a meno dei casi ammessi dal PSC, attraverso il POC.
- 4.(D) Il RUE, entro il perimetro dell'ambito AS, individua:
- "tessuti urbani storici" (AS_1), corrispondenti alle aree su cui insistono edifici soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, disciplinati dal successivo art. 17 o di "Edifici e manufatti di interesse storico-architettonico", classificati dal PSC e disciplinati dal successivo art. 18,
 - "tessuti urbani di impianto storico" (AS_2), corrispondenti alle aree su cui insistono edifici di impianto più recente, non soggetti a tutela, che completano il tessuto edificato di impianto storico,
 - dotazioni territoriali esistenti (attrezzature di servizio e verde pubblico),
 - parcheggi pubblici esistenti,
 - rete viaria e spazi inedificati.
- disciplinandone gli interventi edilizi e le categorie funzionali ammissibili.
I parametri urbanistici ed edilizi delle aree AS_1 e AS_2 sono definiti dal RUE.
- 5.(D) Il POC, ai sensi del comma 5 dell'art. A-7 della LR 20/2000, può individuare, entro il perimetro dell'ambito AS, specifici sub-ambiti nei quali, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3, possano prevedersi interventi rivolti al miglioramento della vivibilità e qualità ambientale, alla sua riqualificazione e allo sviluppo delle attività economiche e sociali, alla tutela e valorizzazione del tessuto storico e al riuso del patrimonio edilizio.
- 6.(D) Il POC, ai sensi del comma 6 dell'art. A-7 della LR 20/2000, può inoltre individuare e disciplinare eventuali sub-ambiti da sottoporre a strumentazione esecutiva, anche attraverso programmi di riqualificazione urbana di cui alla LR 19/1998.
- 7.(D) È possibile acquisire, tramite la perequazione urbanistica, aree o fabbricati collocati nell'ambito AS, necessari per l'attuazione del sistema delle dotazioni territoriali o comunque da destinarsi a finalità pubbliche, tramite l'attribuzione da parte del POC di un indice edificatorio compreso fra 0,05 e 0,15 mq/mq (per le aree) e della SU esistente al 13.07.2010 (data di adozione del PSC originario), maggiorata del 20% (per i fabbricati), che potranno essere espressi su una diversa area (area di atterraggio), classificata quale Ambito di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio (ARS) o quale Ambito di riqualificazione urbana per usi residenziali (ARR), a condizione della cessione gratuita dell'area (area di decollo) o del fabbricato. L'indice edificatorio assegnato dal POC verrà applicato sull'area da cedere e darà quindi origine ad una Superficie Utile (SU) da esprimere sull'area di atterraggio. Qualora siano individuate particolari esigenze di interesse pubblico da soddisfare tramite la realizzazione di opere e/o infrastrutture supplementari oppure sia necessario compensare il maggior valore di un fabbricato, qualora questo sia

soggetto a tutela ai sensi degli artt. 17 e 18 delle presenti NTA, l'indice da applicare sull'area di decollo (per le aree) potrà essere straordinariamente incrementato nella misura massima di un ulteriore 0,15 mq/mq e la percentuale di maggiorazione della SU esistente al 13.07.2010 (data di adozione del PSC originario) (per i fabbricati), potrà essere straordinariamente incrementata nella misura massima di un ulteriore 20%. La capacità edificatoria così trasferita dovrà essere distribuita nell'area di atterraggio in coerenza e continuità con la densità edilizia e gli altri parametri urbanistici dell'ambito ARS o ARR di atterraggio.

- 8.(D) Ai sensi del comma 8 dell'articolo 30 della legge regionale 20/2000, negli ambiti urbani storici, il POC può assumere il valore e gli effetti dei Progetti di Valorizzazione Commerciale di aree urbane (PVC), di cui all'art. 8 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14, recependo specifiche proposte di privati e prevedere l'inserimento, entro i limiti definiti di rilevanza comunale dal POIC e con le modalità definite dal POC stesso, di aggregazioni di esercizi di vicinato.

Art. 17

Edifici ed aree soggetti a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004

- 1.(P) Il PSC, nell'ambito della "Classificazione degli edifici e dei manufatti di interesse storico-architettonico" (schede PSC/C), individua le aree e gli edifici soggetti a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004, indicando che si tratta di un "Edificio soggetto a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004".
Le aree e gli edifici soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 sono indicati nelle tavole vPSC/T.1A del PSC e individuati puntualmente, con riferimento alle schede di "Classificazione degli edifici e dei manufatti di interesse storico-architettonico" nelle tavole vPSC/T.2 del PSC.
- 2.(P) Gli interventi ammessi su tali edifici sono definiti dalla competente Soprintendenza "Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara", ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004.
- 3.(P) Gli interventi sugli edifici di cui al presente articolo si attuano per intervento diretto.
- 4.(P) Nei limiti definiti dall'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 42/2004, la destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella definita al comma 6 dell'art. 28 della LR 15/2013. In assenza di specifiche prescrizioni formulate dalla competente Soprintendenza e garantendo, in sede progettuale, il rispetto dell'impianto tipologico originario, sono ammesse le categorie funzionali indicate dal RUE, limitatamente agli usi eventualmente selezionate per ciascuna categoria funzionale, in quanto compatibili con il contesto di intervento.
- 5.(P) Con le limitazioni richiamate al precedente comma 4, negli ambiti agricoli ARPS, ARP, AVA_1, AVA_2 e nelle aree AVN, per gli edifici esistenti di cui al presente articolo e di cui sia previsto il recupero ad uso abitativo, sia civile (U.1) che agricolo (A.1), è ammesso l'insediamento di un numero massimo di 3 alloggi, purché l'intervento non alteri le caratteristiche tipologiche e distributive dell'impianto originario. Negli

interventi relativi ad edifici soggetti a tutela dal PSC, in considerazione dei condizionamenti derivanti dal vincolo, non è fissata una SU minima per gli alloggi, confermando tuttavia la necessità di riservare una superficie destinata a locali di servizio alla residenza (superficie accessoria SA) non inferiore al 20% della SU e non superiore al 60% della SU; qualora la SU di tali edifici sia inferiore a 50 mq non è ammesso il recupero ad usi abitativi.

Per gli edifici di cui al presente articolo, il cui volume lordo sia superiore a 2.400 mc, è ammesso l'insediamento di un numero maggiore di alloggi, in ragione di uno ogni 600 mc di volume esistente al 13.07.2010 (data di adozione del PSC originario).

E' comunque ammessa la conferma del numero di abitazioni esistenti al 13.07.2010 (data di adozione del PSC originario), in base al titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o l'ultimo intervento di recupero o, in assenza o indeterminazione del titolo, alla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento ovvero da altri documenti probanti.

- 6.(P) Ove la competente Soprintendenza revocasse la dichiarazione di interesse culturale dell'immobile, l'Amministrazione comunale dovrà verificare le condizioni per il riconoscimento dell'interesse storico-architettonico ai sensi del successivo art. 18 delle presenti NTA del PSC, al fine di attribuire una specifica categoria di intervento. Ai fini cautelativi, sino alla conclusione della verifica in parola, sull'immobile sono ammessi solamente interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo (RC).

Art. 18

Edifici e manufatti di interesse storico-architettonico e/o testimoniale

- 1.(P) Le presenti disposizioni sono finalizzate alla tutela degli edifici e dei manufatti che rivestono interesse storico-architettonico, tipologico o testimoniale, ai sensi del comma 1 dell'art. A-9 dell'Allegato alla LR 20/2000, che sono stati riconosciuti meritevoli di tutela e che sono indicati nelle tavole vPSC/T.1A del PSC e individuati puntualmente, con riferimento alle schede di "Classificazione degli edifici e dei manufatti di interesse storico-architettonico" nelle tavole vPSC/T.2 del PSC. Le presenti disposizioni riguardano anche gli edifici che siano stati danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 di cui il PSC abbia confermato il vincolo di tutela, attraverso il Piano della Ricostruzione, alla luce delle verifiche e degli accertamenti tecnici effettuati, ai sensi della L.R. 16/2013 e tenendo in considerazione la gravità del pregiudizio strutturale e funzionale prodotto dal sisma e le perizie asseverate presentate da professionisti abilitati.
- 2.(P) Gli interventi sugli edifici e manufatti di interesse storico-architettonico sono attuabili, con riferimento alle seguenti categorie di intervento:
- RS - Restauro scientifico,
 - RC - restauro e risanamento conservativo.
- Il PSC dispone:
- che gli edifici di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico e artistico, quali oratori, chiese parrocchiali, cimiteri, monumenti pubblici, maestà/tabernacoli e altri manufatti di rilevante interesse storico-architettonico

e artistico, non già soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, siano assoggettati ad interventi di **restauro scientifico (RS)**.

- che gli edifici che rivestono interesse sotto il profilo storico-architettonico e tipologico, sia in ambito urbano che rurale, siano assoggettati ad interventi di **restauro e risanamento conservativo (RC)**. In relazione alle diverse tipologie architettoniche degli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo (RC) e alla particolare rilevanza nel contesto urbanistico che li ospita, il PSC detta prescrizioni specifiche per le diverse tipologie architettoniche, rappresentate, nella cartografia del PSC (vPSC/T.2.a,b,c,d,e) e nelle schede di "Classificazione degli edifici e dei manufatti di interesse storico-architettonico" (PSC/C), nel modo seguente:

- con la sigla RCA, le ville di notevole interesse storico-architettonico, le case padronali e gli edifici civili di particolare interesse storico-architettonico e artistico;
- con la sigla RCB, i villini urbani e gli edifici civili e case rurali di interesse storico-architettonico;
- con la sigla RCC, gli edifici civili e rurali di interesse storico-architettonico-tipologico-testimoniale, compresi gli edifici specialistici e i fabbricati connessi a originarie funzioni produttive agricole e non agricole, ecc.

Il RUE provvede a dettare la disciplina urbanistica per le due categorie di intervento sopra indicate (RS e RC), declinando le norme di intervento in relazione alle diverse tipologie architettoniche, al fine di salvaguardare le caratteristiche architettoniche degli edifici e le relazioni con il contesto urbanistico interessato.

Gli edifici soggetti a restauro scientifico (RS) e a restauro e risanamento conservativo (RC) sono classificati ai sensi del comma 1 dell'art. A-9 dell'Allegato alla LR 20/2000.

- 3.(P) Per gli edifici di interesse storico-architettonico e/o testimoniale, compatibilmente con l'impianto tipologico, sono ammesse le categorie funzionali indicate dal RUE, limitatamente agli usi eventualmente selezionate per ciascuna categoria funzionale, in quanto compatibili con il contesto di intervento.
- 4.(P) Nell'ambito del territorio urbanizzato e urbanizzabile, per gli edifici esistenti di cui al presente articolo e di cui sia previsto il recupero ad uso abitativo, il numero degli alloggi insediabili è definito in sede progettuale, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e distributive dell'impianto originario, con una superficie destinata a locali di servizio alla residenza (superficie accessoria SA) non inferiore al 20% della SU e non superiore al 60% della SU.
- 5.(P) Negli ambiti agricoli ARPS, ARP, AVA_1, AVA_2 e nelle aree AVN, per gli edifici esistenti di cui al presente articolo e di cui sia previsto il recupero ad uso abitativo, sia civile (U.1) che agricolo (A.1), è ammesso l'insediamento di un numero massimo di 3 alloggi, purché l'intervento non alteri le caratteristiche tipologiche e distributive dell'impianto originario. Negli interventi relativi ad edifici soggetti a tutela dal PSC, in considerazione dei condizionamenti derivanti dal vincolo, non è fissata una SU minima per gli alloggi, confermando tuttavia la necessità di riservare una superficie destinata a locali di servizio alla residenza (superficie accessoria SA) non inferiore al 20% della SU e non superiore al 60% della SU; qualora la SU di tali edifici sia inferiore a 50 mq non è ammesso il recupero ad usi abitativi.

Per gli edifici di cui al presente articolo, il cui volume lordo sia superiore a 2.400 mc, con esclusione per le tipologie edilizie originariamente destinate, anche parzialmente, ad allevamenti di bestiame, è ammesso l'insediamento di un numero maggiore di alloggi, in ragione di uno ogni 600 mc di volume esistente al 13.07.2010 (data di adozione del PSC originario).

E' comunque ammessa la conferma del numero di abitazioni esistenti al 13.07.2010 (data di adozione del PSC originario), in base al titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o l'ultimo intervento di recupero o, in assenza o indeterminazione del titolo, alla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento ovvero da altri documenti probanti.

- 6.(P) Al fine di risolvere situazioni di criticità evidenziate nel Quadro Conoscitivo, ovvero in applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. A-21 della LR 20/2000, il Comune potrà stabilire, tramite apposita convenzione, all'atto del rilascio del titolo abilitativo all'attività edilizia, la realizzazione di opere eventualmente necessarie alla tutela e riqualificazione ambientale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- opere di sistemazione delle aree di pertinenza,
 - manutenzione di drenaggi,
 - demolizione di eventuali corpi di fabbrica accessori incongrui con la valorizzazione del contesto ambientale,
 - opere di adeguamento degli scarichi alle normative vigenti in materia, eventualmente a scomuto, in tutto o in parte, del pagamento del contributo di costruzione di cui all'art. 29 e seguenti della L.R. 30 luglio 2013, n. 15.

Art. 19

Principali complessi architettonici storici

- 1.(P) Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela dei "Principali complessi architettonici storici" individuati nelle tavole vPSC/T.1A e vPSC/T.2 del PSC, in attuazione dell'art. A-9 della LR 20/2000 e dell'art. 44D delle NTA del PTCP. Tali complessi corrispondono alle "Strutture di interesse storico-testimoniale" e ai "Giardini storici" individuati dal PTCP e comprendono ville, palazzi, casamenti, caratterizzati da un particolare valore artistico culturale, che si connotano come elementi ordinatori di vaste porzioni del paesaggio rurale.
- 2.(P) Gli interventi sui "Principali complessi architettonici storici" devono garantire la salvaguardia, oltre che degli edifici ivi presenti, già disciplinati dai precedenti artt. 17 e 18, anche delle aree di pertinenza storica, costituite dalle corti, giardini e parchi originariamente asserviti al complesso edilizio e, nel territorio rurale, degli elementi riconoscibili dell'organizzazione paesaggistica della campagna circostante (es. provane di accesso e relativi filari alberati, muretti, cavedagne, ecc).
- 3.(P) Al fine di salvaguardare il rapporto tra edifici e territorio circostante, nell'ambito dei "Principali complessi architettonici storici", non sono ammesse nuove costruzioni o abbattimento delle alberature esistenti, se non per comprovati motivi fito-sanitari, sulla base di una specifica documentazione, firmata da un tecnico abilitato e salvo i casi previsti dal Regolamento del verde, con le modalità da questo previste e dovranno essere conservati i manufatti di corredo originario del complesso architettonico quali

recinzioni, pilastri di ingresso, cancellate, pavimentazioni originarie, fontane, parapetti, muri, pozzi, forni, servizi agricoli, ecc..

Per gli interventi sulle strade di accesso (provane) non potranno essere utilizzati asfalti bituminosi scuri, ma si dovranno impiegare tecniche e materiali che diano la percezione di strade rurali non-asfaltate.

- 4.(P) All'atto della richiesta di intervento, il Comune può subordinare gli interventi edilizi alla stipula di una convenzione con la quale il richiedente si impegna alla contestuale realizzazione delle opere alla sistemazione delle aree di pertinenza, alla demolizione di eventuali corpi di fabbrica accessori incongrui, alla valorizzazione del contesto ambientale, ecc.

Art. 20

Ambiti di particolare interesse storico

- 1.(P) Il PSC individua nelle tavole vPSC/T.1A e vPSC/T.2 gli ambiti di particolare interesse storico, corrispondenti alle zone agricole poste a fianco della Via Verdetta e delle provane di accesso ai principali complessi architettonici storici dalla strada SP 2.
- 2.(P) Negli "Ambiti di particolare interesse storico" gli interventi devono garantire che sia conservata la percezione del paesaggio nelle sue componenti storiche e architettoniche e del territorio rurale ad esse collegato.
- 3.(P) Al fine di salvaguardare il rapporto tra elementi del paesaggio storico, negli "ambiti di particolare interesse storico", le nuove costruzioni, ove ammesse, dovranno essere collocate a una distanza minima di 150 m dal ciglio stradale. La distanza prescritta non si applica per la realizzazione di nuovi edifici, ove ammessi, che completino una corte rurale già esistente. In questo caso non potranno in ogni caso essere rimossi eventuali manufatti di interesse storico-testimoniale quali recinzioni, pilastri di ingresso, cancellate, ponti in muratura con i relativi parapetti, muri e non potranno essere installati pannelli pubblicitari, fatte salve le indicazioni turistiche e la segnaletica direzionale e informativa, di dimensioni analoghe a quelle utilizzate per le indicazioni turistiche.

Art. 21

Viabilità storica

- 1.(P) Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela della viabilità storica, individuata nelle tavole vPSC/T.2 del PSC, ai sensi dell'art. A-8, comma 1, LR 20/2000 e dell'art. 44A delle NTA del PTCP, comprensiva della sede viaria storica, degli slarghi e delle piazze urbane, nonché dagli elementi di pertinenza ancora leggibili, come ponti, pilastrini ed edicole, fontane, pietre miliari, parapetti, arredi, ecc.
- 2.(P) Gli interventi sulla viabilità storica devono essere volti alla tutela delle infrastrutture viarie, mediante il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3b

dell'art. 44A delle NTA del PTCP, a cui si rimanda e delle seguenti ulteriori prescrizioni, che dettagliano e specificano i commi 3a, 4a e 4b dello stesso articolo di PTCP:

- la viabilità storica, comprensiva degli slarghi e delle piazze urbane, non può essere soppressa nè privatizzata o comunque alienata o chiusa salvo che temporaneamente e per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità;
- oltre alle caratteristiche strutturali (tracciato e sezione) della viabilità storica extraurbana, sono sottoposti a tutela anche le pavimentazioni e gli eventuali elementi di arredo e di pertinenza storico-testimoniali, salvo situazioni dettate da adeguamenti al codice della strada o per la tutela della pubblica sicurezza.
- devono essere mantenuti gli attuali toponimi; le eventuali deliberazioni comunali in materia toponomastica dovranno evitare denominazioni diverse da quelle conservate, a meno che la nuova denominazione non sostituisca denominazioni recenti ripristinando le antiche;
- le eventuali deliberazioni comunali dovranno evitare la circolazione di mezzi motorizzati lungo la viabilità storica che ha conservato le pavimentazioni naturali, quali strade poderali e interpoderali, ad eccezione dei mezzi necessari alle attività agricole e zootecniche; allo stesso tempo dovranno incentivare l'uso delle strade e vie storiche, come percorsi di valorizzazione e promozione turistica del territorio;
- devono essere salvaguardati gli elementi di particolare interesse storico-testimoniale (guadi, arginature, terrapieni difensivi, ecc.);
- deve essere salvaguardato il patrimonio vegetale connesso alla sede stradale (siepi, filari di alberi, piante su bivio, ecc.);
- devono essere preferite, ove possibile, soluzioni non invasive per l'istallazione di pali, tralicci, manufatti connessi alle reti di pubblica illuminazione, telefoniche, ecc., che non compromettano la qualità ambientale del tracciato, ricercando possibili soluzioni alternative mediante interventi di interrimento;
- i tratti viari non più utilizzati interamente per la rete della mobilità veicolare dovranno essere preservati dalla totale scomparsa o dalla perdita di leggibilità, eventualmente valorizzandoli quali itinerari ciclabili e/o pedonali di interesse paesaggistico, naturalistico e culturale, senza alterazione degli elementi strutturali della strada storica (tracciato, sezione, pavimentazione, pertinenze);
- gli eventuali interventi di adeguamento alle disposizioni sulle caratteristiche strutturali e tecniche della viabilità previste dal Codice della strada o da altri strumenti di pianificazione sovraordinata, dovranno, ove possibile, essere realizzati tramite interventi alternativi all'allargamento delle sedi stradali, quali la realizzazione di piazzole, introduzione di sensi unici, posa di specchi stradali, spazi di fermata ed altri.

3.(P) Lungo i tratti di viabilità storica sono comunque consentiti gli interventi di cui al comma 5 dell'art. 44A delle NTA del PTCP.

Art. 22 **Canali storici**

1.(P) Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela dei canali storici, individuati nelle tavole vPSC/T.2 del PSC quale parte integrante

dell'infrastrutturazione storica del territorio rurale, ai sensi dell'art. A-8 della LR 20/2000 e dell'art. 44C delle NTA del PTCP.

- 2.(P) Il sistema dei canali storici comprende anche i manufatti a questi correlati, quali chiuse, sbarramenti, ponti storici.
- 3.(P) Gli interventi sui canali storici devono essere rivolti alla tutela degli stessi e dei manufatti ad essi correlati. In particolare:
 - gli interventi di manutenzione non devono pregiudicare in toto la vegetazione riparia, salvaguardando la funzione di connettivo ecologico del canale;
 - non sono ammesse, se non per ragioni idrauliche o per altre significative ragioni di pubblica utilità, alterazioni degli elementi strutturali dei canali storici (dimensioni, sezione, arginature) e dei manufatti di valore storico testimoniale (quali ponti in muratura, chiuse, sbarramenti);
 - non sono ammessi tombamenti, se non per ragioni di pubblica utilità o di sicurezza.
- 4.(P) Ai canali storici si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 24 "Invasi ed alvei dei corsi d'acqua" delle presenti NTA del PSC.

Art. 23

Aree con presenza di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti ed elementi della centuriazione

- 1.(P) Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela delle "Aree con presenza di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti" e agli "Elementi della centuriazione", rappresentati nelle tavole vPSC/T.2 del PSC.
- 2.(P) Le "Aree con presenza di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti" sono rappresentate, con apposita grafia, nelle tavole vPSC/T.2 del PSC.
- 3.(P) Nelle "Aree con presenza di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti" individuate nelle tavole vPSC/T.2 del PSC, qualunque trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che comporti azioni di escavazione nel sottosuolo è soggetta ai dispositivi di tutela di cui al D.Lgs. 42/2004 ed è subordinata al preventivo nulla-osta da parte della competente Soprintendenza "Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara" ed al rispetto delle prescrizioni ivi dettate.
- 4.(P) Le "Aree con presenza di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti" individuate nelle tavole vPSC/T.2 del PSC, qualora interessate da opere edilizie o scassi di qualunque natura nel sottosuolo (nuove strade, fognature/posa di tubature/canalizzazioni, costruzioni edilizie, garage e cantine sotterranei, interventi in profondità anche insistenti su strutture preesistenti, impianti arborei, spianamenti, ecc.), sono soggette a sondaggi archeologici preliminari obbligatori e a controlli archeologici in corso d'opera, in accordo con la competente Soprintendenza. I controlli devono essere effettuati a cura di un archeologo (laureato in discipline di ambito archeologico e con adeguato *curriculum* in materia) che dovrà redigere una

adeguata relazione conclusiva sui controlli svolti da consegnarsi alla competente Soprintendenza.

- 5.(P) Gli "Elementi della centuriazione" individuati nelle tavole vPSC/T.2 del PSC, sono rappresentati da permanenze della centuriazione corrispondenti, in parte, alle infrastrutture di cui al comma 1 dell'art. 41B delle del PTCP.
- 6.(P) E' vietato alterare le caratteristiche essenziali degli "Elementi della centuriazione". Qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie e canalizie deve possibilmente riprendere gli analoghi elementi lineari della centuriazione, e comunque essere complessivamente coerente con l'organizzazione territoriale e preservare la testimonianza dei tracciati originari e degli antichi incroci. Per gli "Elementi della centuriazione" corrispondenti a quelli individuati nelle tavole del PTCP valgono le prescrizioni di cui al comma 11 dell'art. 41B delle NTA del PTCP.
- 7.(P) In corrispondenza degli "Elementi della centuriazione", oltre all'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e fermo restando che ogni intervento che intacchi il sottosuolo (intendendosi qualunque tipo di escavazione in quanto distruttiva dello stato preesistente del sottosuolo) deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza "Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara", gli interventi di nuova edificazione, sia di annessi rustici che di unità edilizie ad uso abitativo funzionali alle esigenze di addetti all'agricoltura, eventualmente previsti, devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e con la direzione degli assi centuriali presenti in loco e costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente.
In corrispondenza degli "Elementi della centuriazione", sono ammesse le infrastrutture ed attrezzature di cui al comma 10 dell'art. 41B delle NTA del PTCP, alle condizioni ivi fissate.
- 8.(P) Qualora, nel corso dell'esecuzione di sondaggi o di interventi edilizi, vengano effettuati ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico, o comunque di presumibile interesse culturale, con riferimento all'art. 90 del D.Lgs. 42/2004, dovranno essere osservate le procedure di cui allo stesso D.Lgs. 42/2004.
- 9.(P) Ai fini della tutela di eventuali beni archeologici non ancora rinvenuti, i piani urbanistici attuativi (PUA) relativi ad ambiti di nuovo insediamento (ARS, APR e APC), anche in assenza dei vincoli di tutela archeologica, devono essere corredati da una relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico, e dovranno essere sottoposti in ogni caso al parere della Soprintendenza "Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara".
- 10.(P) La documentazione relativa ad ogni ricerca archeologica, sondaggio archeologico preliminare, controllo archeologico, scavo archeologico deve pervenire alla competente Soprintendenza, per l'espressione del parere di competenza.

11.(P) Non sono soggette alle disposizioni di cui al presente articolo, le casistiche di cui al comma 3 dell'art. 41B delle NTA del PTCP.

12.(D)I progetti per la realizzazione delle opere pubbliche e di pubblica utilità sono soggetti alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi dell'Art. 25 del D.Lgs. 50/2016.

CAPO II INVARIANTI NATURALI, AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE

Art. 24

Invasi ed alvei dei corsi d'acqua

1.(P) Il PSC, in conformità al PTCP, individua con apposita grafia, nelle tavole vPSC/T.1A, gli invasi ed alvei dei corsi d'acqua superficiali intesi come aree occupate dall'alveo attivo, secondo la definizione di cui all'art. 10 comma 1 delle NTA del PTCP, oppure come asse del corso d'acqua relativo al:

- reticolo idrografico principale,
- reticolo idrografico secondario,
- reticolo idrografico della Bonifica di Burana.

2.(P) Il reticolo idrografico costituisce componente fondamentale della rete ecologica, con il ruolo principale di rete di connessione ecologica e, in quanto tale, è identificato dal PSC fra le aree di valore naturalistico e ambientale (AVN).

3.(P) Negli invasi ed alvei dei corsi d'acqua naturali e artificiali, gli interventi pianificatori e gestionali sono finalizzati a:

- a. garantire i deflussi delle portate di riferimento, evitando che si provochino ostacoli agli stessi, si produca un aumento dei livelli idrici e si interferisca negativamente sulle condizioni del moto, alterando la funzione idraulica del corso d'acqua;
- b. garantire la stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra;
- c. garantire la tutela e/o il recupero delle componenti naturali dell'alveo, soprattutto per quelle parti funzionali ad evitare il manifestarsi di fenomeni di dissesto (vegetazione spondale e ripariale per la stabilità delle sponde ed il contenimento della velocità di corrente, componenti morfologiche connesse al mantenimento di ampie sezioni di deflusso);
- d. mantenere l'assetto morfologico dei corpi idrici in rapporto alla funzionalità delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione, nonché all'interazione con i livelli freaticometrici delle falde circostanti, ai fini della salvaguardia della risorsa idrica e degli usi per essa programmati;

Nel rispetto di tali finalità, negli invasi ed alvei di cui al comma 1 sono pertanto ammessi esclusivamente gli interventi di cui all'Art. 10 comma 3 delle NTA del PTCP.

- 4.(P) Negli alvei dei corsi d'acqua naturali e artificiali, non è ammissibile qualunque attività di trasformazione dello stato dei luoghi che possa comportare un apprezzabile rischio idraulico per le persone e le cose o rischio di inquinamento delle acque o di innesco di fenomeni franosi. In particolare sono espressamente vietate le attività di cui all'art. 10 comma 2 delle NTA del PTCP ed inoltre:
- lo svolgimento delle attività di campeggio;
 - il transito e la sosta di veicoli motorizzati se non per lo svolgimento delle attività di controllo e di manutenzione del reticolo idrografico o se non specificatamente autorizzate dall'autorità idraulica competente.
- 5.(P) All'interno delle aree di cui al comma 1, nei limiti definiti dalle altre prescrizioni eventualmente dettate dalle presenti NTA e dal RUE, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia e, comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idrica, sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui al comma 4 dell'art. 10 delle NTA del PTCP.
- 6.(P) Negli invasi ed alvei dei corsi d'acqua di cui al comma 1 valgono le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 10 delle NTA del PTCP.
- 7.(P) Tutti gli interventi di gestione e di manutenzione, ordinari e straordinari, che riguardano il reticolo idrografico devono essere svolti nel rispetto dei criteri dettati dalla Direttiva Regionale assunta con Delib. della Giunta RER n° 3939 del 6.9.1994, nonché in riferimento all'elaborato n. 5 "Quaderni delle opere tipo" del vigente Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell' Autorità di Bacino del Fiume Po.
- 8.(P) Per le estrazioni di materiali litoidi negli ambiti fluviali costituiti dagli invasi ed alvei dei corsi d'acqua, valgono le disposizioni del comma 6 dell'art. 10 delle NTA del PTCP.

Art. 25

Fasce di espansione inondabili

- 1.(P) Le fasce di espansione inondabili sono zone di tutela dei corsi d'acqua definite in base a connotati paesaggistici, ecologici e idrogeologici ai sensi del comma 2a dell'art. 9 delle NTA del PTCP. Il PSC individua con apposita grafia nelle tavole vPSC/T.1A, le fasce di espansione inondabili, delimitate in conformità all'art. 9 comma 1 delle NTA del PTCP. Le fasce di espansione inondabili sono identificate dal PSC come aree di valore naturalistico e ambientale (AVN).
- 2.(P) Le fasce di espansione inondabili sono principalmente rivolte a perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 dell'art. 9 delle NTA del PTCP ed assumono una valenza strategica per la realizzazione e valorizzazione del progetto di rete ecologica.
- 3.(P) Non sono soggette alle disposizioni di cui al presente articolo, le casistiche di cui al comma 3 dell'art. 9 delle NTA del PTCP.
- 4.(P) Nelle aree ricadenti nelle fasce di espansione inondabili sono vietati gli interventi di cui al comma 5 dell'art. 9 delle NTA del PTCP.

- 5.(P) Nelle fasce di espansione inondabili sono ammessi unicamente gli interventi di cui al comma 6 dell'art. 9 delle NTA del PTCP, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica; con specifico riferimento agli interventi previsti dal comma 6c dell'art. 9 del PTCP, le opere non devono avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e la morfologia degli ambiti territoriali interessati.
- 6.(P) Nelle fasce di espansione inondabili e comunque per una fascia di 10 metri lineari dal limite degli invasi ed alvei di piena ordinaria dei laghi, dei bacini e dei corsi d'acqua naturali, al fine di favorire il formarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici, nonché di consentire gli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica irrigazione e difesa del suolo sono inoltre vietate le attività di cui al comma 7 dell'art. 9 delle NTA del PTCP.
- 7.(P) Nelle fasce di espansione inondabili sono ammesse attrezzature ed infrastrutture secondo le prescrizioni dei commi 8, 9 e 10 delle NTA del PTCP, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica.
- 8.(P) Oltre a quanto disposto dai precedenti commi 5 e 7 nelle fasce di espansione inondabili, previo parere favorevole dell'Ente o ufficio preposto alla tutela idraulica, è unicamente ammessa la realizzazione delle infrastrutture ed attrezzature di cui al comma 15 dell'art. 9 delle NTA del PTCP.
- 9.(P) Per gli interventi di difesa idraulica e di manutenzione di invasi ed alvei valgono le prescrizioni di cui al comma 19 dell'art. 9 delle NTA del PTCP e dovranno comunque essere eseguiti avendo a riferimento l'elaborato n. 5 "Quaderni delle opere tipo" del vigente Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell' Autorità di Bacino del Fiume Po.
- 10.(I) Nelle fasce di espansione inondabili di cui al presente articolo, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del PSC ed in particolare di quanto disposto dal precedente comma 8 del presente articolo, in sede di POC, anche con ricorso alla perequazione urbanistica, possono essere previsti interventi volti alla realizzazione di attrezzature per attività del tempo libero, scientifico-culturali e didattiche che non comportino impermeabilizzazione del suolo, di percorsi e spazi sosta per veicoli non motorizzati, di interventi di piantumazione volti alla rinaturalizzazione e valorizzazione paesaggistica.

Art. 26

Zone di tutela ordinaria

- 1.(P) Le zone di tutela ordinaria sono zone di tutela dei corsi d'acqua definite in base a connotati paesaggistici, ecologici e idrogeologici ai sensi del comma 2b dell'art. 9 delle NTA del PTCP. Il PSC individua con apposita grafia nelle tavole vPSC/T.1A, le zone di tutela ordinaria delimitate in conformità all'art. 9 comma 1 delle NTA del

PTCP. Le zone di tutela ordinaria sono identificate dal PSC come aree di valore naturalistico e ambientale (AVN).

- 2.(P) Le zone di tutela ordinaria sono rivolte principalmente a perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 dell'art. 9 delle NTA del PTCP ed assumono una valenza strategica per la realizzazione e valorizzazione del progetto di rete ecologica.
- 3.(P) Non sono soggette alle disposizioni di cui al presente articolo le casistiche di cui al comma 3 dell'art. 9 delle NTA del PTCP.
- 4.(P) Nelle Zone di tutela ordinaria, qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali, sono ammesse le infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 9 delle NTA del PTCP.
- 5.(P) Nelle Zone di tutela ordinaria sono comunque consentiti gli interventi di cui al comma 11 dell'art. 9 delle NTA del PTCP, secondo le ulteriori prescrizioni dettate dal comma 12 del medesimo articolo.
- 6.(P) Per gli interventi di difesa idraulica e di manutenzione di invasi ed alvei valgono le prescrizioni di cui al comma 19 dell'art. 9 delle NTA del PTCP e dovranno comunque essere eseguiti avendo a riferimento l'elaborato n. 5 "Quaderni delle opere tipo" del vigente Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell' Autorità di Bacino del Fiume Po.
- 7.(I) Le aree agricole ricadenti nelle zone di tutela ordinaria, costituiscono luogo preferenziale per l'applicazione di regolamenti comunitari secondo le indicazioni del comma 22 dell'art. 9 delle NTA del PTCP.
- 8.(I) Nelle Zone di tutela ordinaria dei corsi d'acqua di cui al presente articolo, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del PSC, in sede di POC, anche con ricorso alla perequazione urbanistica, possono essere previsti interventi volti alla realizzazione di attrezzature per attività del tempo libero, scientifico-culturali e didattiche che non comportino impermeabilizzazione del suolo, di percorsi e spazi sosta per veicoli non motorizzati, di interventi di piantumazione volti alla rinaturalizzazione e valorizzazione paesaggistica.
- 9.(I) Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, ove i detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle zone di tutela ordinaria, valgono le prescrizioni di cui al comma 13 dell'art. 9 delle NTA del PTCP.

Art. 27

Fasce di rispetto del reticolo idrografico secondario e della Bonifica di Burana

- 1.(P) Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla definizione di vincoli di tutela minima per i corpi idrici minori appartenenti al reticolo idrografico secondario ed al reticolo idrografico della Bonifica di Burana, riportati con apposita grafia nelle tavole vPSC/T.1A del PSC. Tali disposizioni si applicano alla fascia di rispetto del reticolo idrografico minore e del reticolo idrografico di bonifica, riportata

indicativamente nella cartografia del PSC, corrispondente ad una fascia laterale di 10 m dal ciglio più elevato della sponda o dal piede arginale esterno. Tale distanza di rispetto rimane valida anche nel caso di tratti tombinati.

- 2.(P) Nelle aree incluse entro tale fascia trovano applicazione le seguenti prescrizioni:
- a) con riferimento al reticolo idrografico secondario non sono ammessi interventi di nuova costruzione;
 - b) con riferimento alla rete di bonifica, in applicazione del R.D. 368/1904, non sono ammessi interventi di nuova costruzione, se non esplicitamente autorizzati dal gestore della rete di bonifica;
 - c) i progetti di opere di regimazione idraulica devono essere redatti sulla base di preventivo studio di impatto ambientale;
 - d) i corpi idrici superficiali dovranno preferenzialmente essere mantenuti scoperti anche nelle zone urbanizzate, salvo che non siano recepiti come fognature;
 - e) nell'ambito di progetti pubblici possono prevedersi interventi funzionali ad una maggiore coerenza del corpo idrico con la funzione idraulica assegnata, oppure al miglioramento dell'assetto paesaggistico-ambientale delle zone interessate.
- 3.(P) Alle fasce di rispetto del presente articolo si applicano le disposizioni del precedente art. 26.
- 4.(P) Salvo specifica e diversa autorizzazione da parte dell'ente gestore, lungo l'intero tratto dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico secondario e al reticolo della Bonifica di Burana di cui al comma 1 del presente articolo, siano essi tombati o a cielo aperto ed indipendentemente dalla loro funzione, dovrà inoltre mantenersi sgombra (senza manufatti, recinzioni, piantagioni di alberi e siepi, depositi di terra ed altri materiali, coltivazioni e movimenti di terra, ecc.) una fascia minima di tutela idraulica di ml 4,00 su entrambi i lati, per garantire l'accesso per ispezioni, manutenzioni, rifacimenti, opere di interesse pubblico, da misurare, a seconda dei casi, dal ciglio superiore della sponda del corso d'acqua scoperto, o dall'esterno del piedritto del manufatto scatolare, o dall'asse del manufatto circolare od ovoidale.

Art. 28
(abrogato)

Art. 29
Fasce di tutela delle acque pubbliche ai sensi del D.Lgs. 42/2004

- 1.(P) Le fasce di tutela delle acque pubbliche sono le ulteriori aree che possono concorrere alla riduzione dei rischi di inquinamento dei corsi d'acqua, al deflusso delle acque sotterranee, nonché a funzioni naturalistiche e paesaggistiche, e corrispondono alle fasce previste dall'art. 142, comma 1, lett. c, del D.Lgs. 42/2004. Esse sono riportate indicativamente nella cartografia del PSC, ma deve intendersi che la fascia di tutela è da considerare corrispondente a 150 metri dalle sponde o piede degli argini fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

- 2.(P) Le fasce di tutela delle acque pubbliche sono principalmente rivolte a mantenere, recuperare e valorizzare le funzioni paesaggistiche degli ambienti fluviali, nonché a valorizzare/potenziare la fruizione dell'ambiente fluviale e perifluviale per attività ricreative e del tempo libero e la coltivazione agricola del suolo.
- 3.(P) Nelle aree di cui al presente articolo, gli interventi sono assoggettati al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui all'art 146 del D.Lgs. 42/2004, come modificato dall'art. 2 comma s) del DLgs. 63/2008, secondo quanto disposto dall'art. 94 della LR n. 3 del 1999.
- 4.(P) Le presenti norme non si applicano ai corsi d'acqua o ai tratti di corsi d'acqua (tombati o non tombati), ancorchè cartografati nelle tavole del PSC, per i quali sia stato escluso il vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 46, commi 4-6, della L.R. 31/2002.

Art. 30

Cassa di laminazione

- 1.(P) La cassa di laminazione è un'area finalizzata alla riduzione del rischio idraulico, destinata a contenere i volumi di acqua derivanti da portate eccedenti le portate che possono essere immesse nel recapito finale. La cassa di laminazione è identificata dal PSC fra le aree di valore naturalistico e ambientale (AVN).
- 2.(P) All'interno delle aree disciplinate dal presente articolo valgono le prescrizioni riportate all'art. 25.
- 3.(P) La cassa di laminazione costituisce una componente del territorio in grado di svolgere un ruolo significativo nell'ambito della rete ecologica. Gli interventi di gestione e di manutenzione, ordinari e straordinari, che riguardino la cassa di laminazione dovranno pertanto essere svolti prestando attenzione anche al ruolo ecologico, in sinergia con i progetti d'attuazione delle reti ecologiche.

Art. 31

Dossi di pianura - tipo b - Dossi di ambito fluviale recente

- 1.(P) Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela dei "dossi di pianura - tipo b - Dossi di ambito fluviale recente", definiti e disciplinati ai sensi dell'art. 23A comma 2 delle NTA del PTCP e come tali perimetrati nella Carta 1.1 del PTCP 2009 della Provincia di Modena; tali dossi sono riportati con apposita grafia nelle tavole vPSC/T.1A del PSC.
- 2.(I) Nei dossi di pianura di tipo b come definiti al comma 1, la realizzazione di fabbricati ed infrastrutture è disciplinata dal comma 5 dell'art. 23A delle NTA del PTCP.

- 3.(I) La realizzazione di interventi di rilevante modifica all'andamento planimetrico o altimetrico dei tracciati infrastrutturali è disciplinata dal comma 6 dell'art. 23A delle NTA del PTCP.
- 4.(P) Nelle aree interessate da "dossi di pianura di tipo b", come definiti al precedente comma 1, non sono ammessi gli interventi di cui al comma 9 dell'art. 23A delle NTA del PTCP.

Art. 31 bis
Dossi e paleodossi fluviali

- 1.(P) I dossi/paleodossi fluviali, rappresentano le tracce residue degli antichi tracciati fluviali; sono aree generalmente allungate rispetto al territorio circostante, meritevoli di tutela per la loro rilevanza paleoidrografica, in quanto tracce residue degli antichi tracciati fluviali, idraulica, costituendo, con la loro forma tipicamente allungata e rilevata, una barriera naturale alla diffusione delle acque alluvionali, storico-insediativo, trattandosi di aree dove, sin dall'antichità, l'uomo ha sviluppato i propri insediamenti perché più protette dalle tracimazioni fluviali, idrogeologico, essendo sede di acquiferi, seppur di modeste entità. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela dei dossi/paleodossi fluviali, rappresentati con apposita grafia nelle tavole vPSC/T.1A del PSC, allo scopo di salvaguardarne le caratteristiche altimetriche, di preservare le morfostrutture come segno testimoniale della formazione ed evoluzione della pianura alluvionale e di non pregiudicare la funzione di contenimento idraulico del programma provinciale di previsione e prevenzione di protezione civile.
- 2.(P)La realizzazione di fabbricati ed infrastrutture è disciplinata dal comma 5 dell'art. 23A delle NTA del PTCP. Non potranno pertanto essere previsti interventi edilizi o infrastrutturali che comportino rilevanti modificazioni morfologiche, in termini di sbancamenti e/o riporti, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4.
- 3.(P) Nella realizzazione di fabbricati ed infrastrutture per usi produttivi, gli interventi consentiti dovranno essere compatibili con la struttura idraulica del dosso; la realizzazione di infrastrutture, impianti e attrezzature tecnologiche a rete o puntuali dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni del comma 4 dell'art. 23A delle NTA del PTCP e dovrà comprendere l'adozione di accorgimenti costruttivi tali da garantire una significativa funzionalità residua della struttura tutelata sulla quale si interviene.
- 4.(P) Qualora sia necessario realizzare interventi infrastrutturali che comportino una rilevante modifica dell'andamento planimetrico o altimetrico della morfostruttura, per una dimostrata e non altrimenti soddisfacibile necessità, il progetto di tali interventi dovrà rispettare le indicazioni del comma 6 dell'art. 23A delle NTA del PTCP.
- 5.(P) Nelle aree interessate da dossi/paleodossi non sono ammessi gli interventi di cui al comma 9 dell'art. 23A delle NTA del PTCP. Sono fatte salve le previsioni di cui al comma 10 dell'art. 23A delle NTA del PTCP.

Art. 32
Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

- 1.(P) Il PSC individua, nelle tavole vPSC/T.1A, le "zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale", con riferimento all'art 39 delle NTA del PTCP, corrispondenti alle parti del territorio caratterizzate dalla presenza di rilevanti componenti naturalistiche, vegetazionali e dalla compresenza di diverse valenze (storico-antropica, sociologica, culturale, percettiva ecc.) che generano per l'azione congiunta, un rilevante interesse paesaggistico.
- 2.(P) Non sono soggette alle disposizioni di cui al presente articolo, ancorchè ricadenti nelle zone di cui al precedente comma 1, le casistiche di cui al comma 2 dell'art. 39 delle NTA del PTCP.
- 3.(P) Le disposizioni di cui al presente articolo sono rivolte al mantenimento, recupero e valorizzazione delle peculiarità paesaggistiche e/o naturalistiche delle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, anche in funzione della riqualificazione e fruizione didattica e ricreativa del territorio.
- 4.(P) Nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, sono ammesse le infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 39 delle NTA del PTCP, alle condizioni ivi fissate.
- 5.(P) Nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale possono inoltre essere realizzati gli interventi di cui al comma 6 dell'art. 39 delle NTA del PTCP.
- 6.(P) Nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale sono ammessi interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione degli interventi di cui al comma 8 dell'art. 39 delle NTA del PTCP.
 - a. parchi, le cui attrezzature siano mobili od amovibili e precarie;
 - b. percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
 - c. zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie, funzionali ad attività di tempo libero.
- 7.(P) Nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, oltre agli interventi sul patrimonio edilizio esistente, regolati dalle presenti NTA o dal RUE, con riferimento alle norme relative alle aree o ambiti in cui tale patrimonio ricade, sono consentiti gli interventi di cui al comma 9 dell'art. 39 delle NTA del PTCP, alle condizioni fissate al comma 10 dello stesso articolo.
- 8.(I) Nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del PSC e del RUE, in sede di POC, anche con ricorso alla perequazione urbanistica, possono essere previsti interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di parchi, aree boscate, percorsi ciclo-pedonali ed equestri.

- 9.(I) Nei sistemi coltivati ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, sono incentivate la riconversione delle pratiche agricole esistenti, al fine di migliorare la tutela degli elementi naturali e paesaggistici caratteristici e il miglioramento delle caratteristiche naturali delle aree marginali, con le specifiche definite al comma 12 dell'art. 39 delle NTA del PTCP.

Art. 33

Aree forestali ed esemplari arborei meritevoli di tutela

- 1.(P) Il PSC identifica le aree forestali, quali aree di valore naturale e ambientale, ai sensi dell'Art. A-17 della L.R. 20/2000 e con riferimento all'art 21 delle NTA del PTCP. Sono soggette alle disposizioni del presente articolo, oltre alle aree forestali esistenti e cartografate nelle tavole vPSC/T.1A del PSC, in qualsiasi stadio di sviluppo, anche i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi. Le aree forestali sono identificate dal PSC come aree di valore naturalistico e ambientale (AVN).
- 2.(P) La perimetrazione delle aree forestali di cui al presente articolo è desunta dalla tavola n. 1.2 "Tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio" del PTCP.
- 3.(I) Le finalità delle aree forestali sono definite al comma 2 dell'art. 21 delle NTA del PTCP.
- 4.(P) Nelle aree forestali, nei limiti definiti dalle altre prescrizioni eventualmente dettate dalle presenti NTA e dal RUE, sono ammesse esclusivamente le opere di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 21 delle NTA del PTCP, alle condizioni fissate dai commi 8 e 9 dello stesso articolo.
- 5.(P) Il progetto relativo alle opere e infrastrutture da realizzare in area forestale o boscata ai sensi dei commi 5 e 6, dovrà contemplare gli interventi compensativi dei valori compromessi. Tali opere di compensazione, da realizzare all'interno del medesimo bacino idrografico, dovranno consistere nella ricostituzione delle formazioni forestali eliminate, all'interno delle aree di collegamento ecologico di cui agli artt. 2, comma 1 lett. e), e 7 della LR 17 febbraio 2005, n. 6, individuate dal PTCP come Direzioni di collegamento ecologico, di cui all'art. 28 del medesimo Piano. Nel caso della realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico valgono le prescrizioni di cui al comma 11 dell'art. 21 delle NTA del PTCP.
- 6.(P) Sono considerati esemplari arborei meritevoli di tutela gli alberi con diametro superiori a 60 cm, misurati a 1 metro dal colletto, selezionati dal "Censimento degli alberi" del Comune di Bomporto (anno 2000) ed individuati nelle tavole vPSC/T.1A del PSC come "Esemplari arborei meritevoli di tutela", singoli e in filare.

7.(P) Agli "Esemplari arborei meritevoli di tutela", singoli e in filare, si applicano le prescrizioni di cui all'art. 21A delle NTA del PTCP. Qualora, per ragioni fitosanitarie si rendano necessari interventi non conservativi, gli interventi dovranno:

- prevedere la messa a dimora di un numero non inferiore a dieci esemplari della stessa specie, anche in aree diverse da quelle di abbattimento, all'uopo indicate dall'amministrazione comunale,
- essere conformi alle norme stabilite dal Regolamento del verde,
- essere sottoposti ad apposita autorizzazione del responsabile del SUE.

Le domande di autorizzazione dovranno essere accompagnate da una apposita Relazione, a firma di tecnico specializzato, che attesti la necessità degli interventi e la loro compatibilità paesaggistica, oltre alla definizione delle misure compensative di tipo ecologico e paesaggistico, compresa la messa a dimora degli esemplari arborei previsti a compensazione dell'abbattimento proposto. Qualora gli esemplari arborei oggetto degli interventi di cui al presente comma facciano parte di impianti strutturati all'interno di giardini o parchi storico-testimoniali o facciano parte di sistemi paesaggistici caratteristici (provane di accesso ai principali complessi architettonici storici dalla strada Panaria) il ripristino deve essere effettuato sulla base di un progetto redatto da tecnico abilitato che preveda una corretta ricostruzione filologica degli assetti presenti e previsti, e ne dimostri la coerenza paesaggistica.

Art. 34 **Maceri**

1.(P) Il PSC identifica nelle tavole vPSC/T.1A i maceri esistenti, quali aree di valore naturalistico e ambientale (AVN), ai sensi dell'art. A-17 della LR 20/2000, nonché quali elementi storico-testimoniali della presenza antropica nel territorio rurale e dell'agricoltura tradizionale, ai sensi dell'art. A-8 della stessa legge. Sono soggetti alle disposizioni del presente articolo, con riferimento all'art 44C delle NTA del PTCP, tutti i maceri esistenti, ancorchè non cartografati nelle tavole del PSC.

2.(P) I maceri devono essere conservati e sottoposti a manutenzione con attenzione al rispetto delle consociazioni vegetali e delle biocenosi che si fossero insediate al cessare del loro originario uso ed è vietato ogni utilizzo che ne pregiudichi la conservazione o che sia fonte di degrado o di inquinamento. Ne è in ogni caso vietato l'interramento.

3.(P) È ammesso l'uso dei maceri quali corpi idrici superficiali con funzione di laminazione delle acque meteoriche, purché non ne sia pregiudicata la consistenza ambientale e naturalistica (es. convogliando altrove le acque di dilavamento e primissima pioggia) e qualora siano riqualificati dal punto di vista paesaggistico con apposito equipaggiamento vegetale, nonché ne sia garantita la sicurezza delle sponde.

4.(I) Oltre che per eventuali scopi irrigui locali, i maceri, pur cessato il loro ruolo originario, rivestono oggi importanti funzioni in veste di "vicarianti habitat" (ambiti che hanno caratteristiche simili ma non uguali), un tempo tipici della pianura, quali le zone umide di cui al successivo art. 35 (Zone umide). La loro distribuzione, nella matrice agricola, consente loro di esercitare un significativo ruolo per la captazione

e la sopravvivenza di individui e specie animali e vegetali di interesse conservazionistico, *in primis* per le specie della "fauna minore", ai sensi della LR n. 15/2006, altrimenti dispersi e frammentati.

Art. 35 **Zone umide**

- 1.(P) Le zone umide costituiscono un tipico ambiente relitto della pianura che il PSC assoggetta a tutela, al fine di migliorarlo, ricrearlo e ricollegarlo mediante il sistema della rete ecologica. Le zone umide sono identificate dal PSC come aree di valore naturalistico e ambientale (AVN).

- 2.(P) Nelle zone umide è vietato qualsiasi intervento che ne depauperi il grado di naturalità e biodiversità. Gli interventi di valorizzazione saranno volti a consolidarne e migliorarne la biodiversità e a favorirne la fruizione a scopo didattico-ricreativo, secondo modalità non impattanti rispetto agli equilibri ecologici e in coerenza a quanto previsto nei seguenti commi.

- 3.(I) Al fine della *conservazione* e del *miglioramento* dei nodi ecologici esistenti in corrispondenza delle zone umide è opportuno:
 - a) lasciare evolvere parzialmente o totalmente le comunità biologiche facendo maturare i biotopi esistenti. Nel caso particolare in cui sia necessario mantenere uno stato peculiare del grado evolutivo della vegetazione e/o delle biocenosi oppure una specifica nicchia ecologica favorevole a specie rare o condizioni ambientali difficilmente ripetibili altrove, può essere ritenuto essenziale opporsi alle dinamiche evolutive dell'ecosistema mediante opportune e avvedute azioni di rinaturalizzazione;
 - b) che l'eventuale controllo della vegetazione elofitica più invasiva (tipo la cannuccia) al fine di diversificare l'ecosistema, avvenga con tecniche, modalità, tempi e tempistiche tali da non causare limitazioni ad altre specie autoctone e solo in seguito ad approfondite valutazioni sulla situazione esistente e le sue tendenze evolutive. In ogni caso, ove possibile, occorre far prevalere l'azione di controllo esercitato con la movimentazione dei livelli idrici piuttosto che con l'intervento meccanico (soprattutto se operato con attrezzi trituratori rispetto ai quali sono senz'altro da preferire attrezzi per lo sfalcio);
 - c) adottare misure specifiche di gestione relativamente ad aree destinate ad attività di stretto interesse antropico (irrigazione, pesca e allevamento ittico, attività venatoria), riservando sempre una porzione della superficie alla conservazione di habitat e specie selvatiche, prevedendo l'attuazione di interventi di manutenzione solo nei periodi di minor impatto rispetto alle comunità biologiche presenti o potenziali ed evitandone completamente alcuni (tipo l'incendio della vegetazione e il prosciugamento primaverile). Per determinate tipologie di zone umide (appostamenti fissi di caccia, aziende faunistiche venatorie) la gestione naturalistica dovrebbe, altresì, costituire un obbligo in virtù della loro stessa destinazione.

- 4.(I) Al fine della *creazione* di nuove zone umide con funzioni ecologiche all'interno della rete, è opportuno applicare tecniche e metodologie di intervento, quali:

- a) la ricostruzione di diverse situazioni ambientali tipiche delle zone umide:
- barene fangose determinate dalle escursioni del livello idrico;
 - zone con basse lame d'acqua;
 - ambiente di prateria umida stabile (*Leucojo-Caricetum elatae*), favorito mediante specifica destinazione e gestione;
 - canneto (*yphetum - Phragmitetum*), con eventuali chiari interni;
 - ambiente acquatico profondo, indicativamente di almeno 2-3 m di profondità (*Ceratophylletum demersii* e *Nymphaeetum albae*).
 - ricreando un ambiente aperto con sponde sinuose, penisole e isolotti.
- b) il mantenimento perenne dell'acqua da garantirsi con apporti regolari, così come la gestione del livello idrico, mediante la regolazione del bilancio idraulico, al fine del controllo della vegetazione e per la creazione di barene fangose per uccelli limicoli e biocenosi tipiche delle zone umide.

5.(I) Nelle zone umide individuate dal PSC, il mantenimento di sufficienti livelli idrici nel periodo più prolungato possibile nel corso dell'anno, rappresenta la principale prescrizione funzionale alla conservazione delle caratteristiche paesaggistiche ed identificative di un ecosistema che ha tradizionalmente rappresentato una delle connotazioni morfologiche (con risvolti anche socio-economici) del territorio. Eventuali "messe in asciutta" devono essere limitate alle strette necessità manutentive-gestionali ordinarie (al massimo nell'ordine di una "asciutta" all'anno per le zone umide protette e di due all'anno per le altre tipologie) e sempre compatibili con le specie e gli habitat presenti oppure essere giustificate da interventi straordinari o connessi alle necessità strettamente ambientali o di sicurezza.

Art. 36

Sistema della rete ecologica

1.(P) Il PSC assume l'obiettivo della conservazione e dell'incremento della biodiversità del territorio e identifica la struttura portante della rete ecologica provinciale e locale sulla base delle conoscenze della situazione ecosistemica del territorio, in coerenza con le NTA del PTCP, con la LR 20/2000 e con la legislazione vigente in materia, di livello, regionale, nazionale e comunitario, con finalità di conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e di costituzione di una rete ecologica nazionale (REN) come articolazione di quella europea (Rete Natura 2000).

Nel definire, tutelare e valorizzare la rete ecologica locale, il PSC assume gli obiettivi di cui al comma 2 dell'art. 29 delle NTA del PTCP.

Il PSC persegue l'associazione della funzione strettamente ambientale della rete ecologica a quella di strumento per la diffusione della conoscenza e della corretta fruizione del territorio in grado di interagire con le offerte culturali, storico-testimoniali ed economiche locali in un'ottica di instaurazione di circuiti virtuosi tesi a ricreare un contesto territoriale e sociale in cui alla qualità dell'ambiente e del paesaggio si accompagni anche la qualità della vita.

La rete ecologica individuata nelle tavole vPSC/T.1A del PSC costituisce il riferimento per la definizione e lo sviluppo delle politiche per la conservazione di habitat e specie. La pianificazione di settore ed i piani generali e settoriali devono

risultare coerenti con le medesime politiche sulla base delle disposizioni contenute nei successivi articoli relativi agli elementi del sistema della rete ecologica.

- 2.(P) In funzione della tutela e implementazione della rete ecologica, il PSC riconosce i seguenti elementi:
- nodi ecologici complessi
 - corridoi ecologici principali
 - corridoi ecologici secondari
 - corridoi ecologici locali e direzioni di collegamento ecologico.
- 3.(D) In generale, nelle aree identificate come elementi costitutivi del sistema della rete ecologica, sono ammesse le funzioni e le azioni che concorrono al miglioramento della funzionalità ecologica, alla promozione della fruizione per attività ricreative e sportive compatibili, nonché lo sviluppo di attività eco-compatibili in coerenza con quanto stabilito al comma 3f dell'art. 29 delle NTA del PTCP.
- 4.(D) Qualora gli ambiti di possibile trasformazione urbana esercitino impatti negativi, diretti e indiretti, sui territori dei nodi e dei corridoi, che non siano già soggetti a Valutazione d'Impatto Ambientale, i relativi Piani Urbanistici Attuativi, al fine della loro approvazione, devono contenere una relazione volta a individuare e valutare gli eventuali effetti negativi sulla naturalità e funzionalità della rete ecologica.
- 5.(P) Nei "nodi ecologici" e nei "corridoi ecologici", non è di norma consentita la nuova edificazione e l'impermeabilizzazione dei suoli, se non in quanto funzionali a progetti di valorizzazione ambientale ed alla sicurezza e, comunque, non è consentito lo svolgimento di attività contrastanti con la primaria esigenza di conservazione ed incremento di habitat e biodiversità. La compatibilità ambientale delle eventuali previsioni, ad eccezione degli interventi di natura strettamente ambientale, deve essere esplicitata mediante apposito elaborato di valutazione dell'incidenza analogo a quello previsto per i siti della Rete Natura 2000 ai sensi della legislazione vigente. Gli interventi edilizi ammessi che comportino un aumento della SU e delle superfici impermeabili devono essere accompagnati da un potenziamento dell'equipaggiamento arboreo-arbustivo di tipo autoctono, secondo le prescrizioni di cui al comma 3f dell'art. 29 delle NTA del PTCP. L'efficacia di tali mitigazioni/compensazioni dovrà essere esplicitata con apposito studio che evidenzii gli accorgimenti adottati per migliorare la funzionalità ecologica dell'elemento della rete interessato.
- 6.(I) In tutte le altre aree identificate come elementi costitutivi del sistema della rete ecologica, gli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente e la realizzazione di nuovi edifici sono consentiti, ove ammessi dal RUE, con riferimento agli ambiti agricoli corrispondenti, purché venga mantenuta la funzionalità della rete ecologica. La compatibilità degli interventi di nuova costruzione, ove ammessi, con la funzionalità ecosistemica della rete ecologica, deve essere esplicitata tramite un apposito studio che evidenzii gli accorgimenti adottati per minimizzare gli impatti prevedibili.
- 7.(P) E' fatto divieto di praticare attività di motocross e l'uso sportivo di mezzi motorizzati fuoristrada in corrispondenza degli ambiti territoriali del sistema della rete ecologica.

Art. 37
Nodi ecologici

- 1.(P) I **Nodi ecologici complessi** corrispondono a porzioni areali di territorio caratterizzate da habitat e/o specie animali e vegetali di interesse conservazionistico e paesaggistico a scala vasta o che offrono prospettive di evoluzione in tal senso, con funzione di capisaldi della rete. I Nodi ecologici complessi coincidono con le principali aree di valore ambientale del territorio, con riferimento art. A-17 della LR 20/2000 e all'Art. 28 delle NTA del PTCP, vocate alla conservazione dei principali aspetti naturalistici, ecologici e paesaggistici. La finalità principale dei Nodi ecologici complessi risiede nella conservazione e nell'incremento della biodiversità presente e potenziale. I Nodi ecologici complessi svolgono funzioni di serbatoi di biodiversità su ampia scala e sono deputati alla conservazione, moltiplicazione e, possibilmente, irradiazione delle specie e degli individui delle popolazioni minime vitali insediate nel restante territorio, sia mediante il loro convogliamento e circuitazione all'interno dei Corridoi ecologici della rete, sia attraverso la loro diffusione nella matrice territoriale circostante. Inoltre costituiscono luoghi di riserva di biomassa stabile e di fissazione dell'anidride carbonica nella vegetazione e nei suoli. I nodi ecologici complessi sono identificati dal PSC come aree di valore naturalistico e ambientale (AVN).
- 2.(I) Negli ambiti territoriali individuati come nodi della rete ecologica il PSC persegue:
- la salvaguardia dei biotopi esistenti, mediante l'adozione di interventi di conservazione, di miglioramento o di completamento;
 - la rinaturazione delle aree destinate ad ospitare i biotopi, ricreando, adottando nuove modalità e tecniche gestionali, limitando frammentazioni, recinzioni e barriere spaziali, nonché contenendo i fattori di squilibrio, inquinamento e limitazione dell'espressione della biodiversità;
 - la creazione di situazioni ecosistemiche diversificate, favorendo la biodiversità quale condizione utile sia alla qualità degli ambienti naturali, sia come contributo alla salvaguardia della variabilità genetica, sia come elemento di "servizio ecosistemico" erogato dall'ambiente nei confronti dell'uomo.
- 3.(I) I Nodi ecologici complessi sono funzionali a:
- interventi di conservazione qualora risultino già in grado di svolgere efficacemente il ruolo attribuitogli grazie alla ricchezza, alla articolazione, alla complessità, alla maturità o alla funzionalità degli ecosistemi presenti (o a tutte quante queste caratteristiche assieme). In questi contesti si applicano conseguentemente azioni di tipo prettamente gestionale;
 - interventi di miglioramento qualora, pur essendo già strutturati, la loro funzionalità non risulti completa rispetto alle potenzialità possedute dagli habitat che vi insistono e si possano, quindi, configurare azioni (strutturali e gestionali) tese all'arricchimento, alla articolazione e alla funzionalità degli ecosistemi presenti;
 - interventi di completamento qualora siano da prevedersi come nuove realizzazioni o manchino di intere componenti ambientali oppure di parti significative di queste e necessitino quindi di azioni di rinaturazione con la realizzazione di nuovi spazi destinati ad ospitare uno o più habitat o interi ecosistemi.

- 4.(P) Nei "nodi ecologici", la compatibilità ambientale degli interventi edilizi di nuova costruzione o degli interventi infrastrutturali di nuova previsione, ove ammessi, deve essere esplicitata mediante apposito elaborato di valutazione dell'incidenza analogo a quello previsto per i siti della Rete Natura 2000 ai sensi della legislazione vigente. Gli interventi edilizi ammessi che comportino un aumento della SU e delle superfici impermeabili devono essere accompagnati da un potenziamento dell'equipaggiamento arboreo-arbustivo di tipo autoctono, secondo le prescrizioni di cui al comma 3f dell'art. 29 delle NTA del PTCP. L'efficacia di tali mitigazioni/compensazioni dovrà essere esplicitata con apposito studio che evidenzii gli accorgimenti adottati per migliorare la funzionalità ecologica dell'elemento della rete interessato.

Art. 38 **Corridoi ecologici**

- 1.(P) I **Corridoi ecologici principali e secondari** sono costituiti da elementi paesaggistico-ambientali di prevalente struttura lineare che attraversano una matrice territoriale di differente natura e corrispondono alle connessioni ecologiche individuate dalla rete ecologica provinciale. I corridoi ecologici conservano caratteristiche di naturalità o di semi-naturalità non completamente compromesse in grado di svolgere, anche a seguito di azioni di riqualificazione, la funzione di collegamento tra i nodi mediante ecosistemi lineari terrestri ed acquatici. I corridoi esistenti coincidono prevalentemente con i principali corsi d'acqua superficiali e le relative fasce di tutela e pertinenza, e con il reticolo idrografico principale di bonifica. La loro finalità prevalente consiste nel collegamento funzionale tra due o più Nodi ecologici della rete, nonché nel "drenaggio" di specie ed individui presenti nella matrice territoriale e nel loro convogliamento verso i nodi della rete ecologica ove si esplicano le funzioni di mantenimento della minima vitalità delle popolazioni delle specie animali e vegetali presenti. I Corridoi ecologici principali sono funzionali a:

- interventi di conservazione qualora siano già in grado di svolgere efficacemente il ruolo attribuitogli grazie alla maturità o alla funzionalità degli ecosistemi presenti (o a entrambe queste caratteristiche). Si tratta quindi di applicarvi azioni di tipo prettamente gestionale;
- interventi di miglioramento qualora, pur essendo già strutturati, la loro funzionalità non risulti completa rispetto alle potenzialità possedute e si possano, quindi, configurare azioni (strutturali e gestionali) tese all'arricchimento, alla articolazione e alla funzionalità degli ecosistemi presenti;
- interventi di completamento qualora siano da prevedersi come nuove realizzazioni oppure manchino della necessaria continuità fisica e necessitino quindi di azioni di rinaturazione con la realizzazione di nuovi collegamenti.

I corridoi ecologici principali e secondari sono identificati dal PSC come aree di valore naturalistico e ambientale (AVN).

- 2.(P) I **Corridoi ecologici locali** sono formati da elementi paesaggistico-ambientali di prevalente struttura lineare che attraversano una matrice territoriale di differente natura e corrispondono alle connessioni ecologiche individuate dalla rete ecologica su scala locale. La loro prevalente finalità consiste nel collegamento funzionale tra due o più nodi ecologici della rete, nonché nel "drenaggio" di specie ed individui presenti

nella matrice territoriale e nel loro convogliamento verso i nodi della rete ecologica ove si esplicano le funzioni di mantenimento della minima vitalità delle popolazioni delle specie animali e vegetali presenti. I Corridoi ecologici locali sono funzionali a:

- interventi di conservazione qualora siano già in grado di svolgere efficacemente il ruolo attribuitogli grazie alla maturità o alla funzionalità degli ecosistemi presenti (o a entrambe queste caratteristiche). Si tratta quindi di applicarvi azioni di tipo prettamente gestionale;
- interventi di miglioramento qualora, pur essendo già strutturati, la loro funzionalità non risulti completa rispetto alle potenzialità possedute e si possano, quindi, configurare azioni (strutturali e gestionali) tese all'arricchimento, alla articolazione e alla funzionalità degli ecosistemi presenti;
- interventi di completamento qualora siano da prevedersi come nuove realizzazioni oppure manchino della necessaria continuità fisica e necessitino quindi di azioni di rinaturazione con la realizzazione di nuovi collegamenti.

3.(P) Negli ambiti territoriali individuati come corridoi della rete ecologica il PSC persegue la valorizzazione della funzione di connessione e circuitazione biologica svolta dai corsi d'acqua e dai canali, riconoscendo alle fasce di pertinenza il ruolo di ambiti vitali propri degli stessi corsi d'acqua e canali, all'interno dei quali deve essere garantito in modo unitario il triplice obiettivo di qualità idraulica, qualità naturalistica e qualità paesaggistica in opportuno equilibrio tra loro. All'interno dei Corridoi ecologici non è consentita di norma la nuova edificazione, né l'impermeabilizzazione dei suoli, se non in quanto opere funzionali a progetti di valorizzazione ambientale ed alla sicurezza idraulica e del territorio. Non è consentita la modifica della morfologia del suolo qualora questa costituisca significativa connotazione del valore naturalistico, paesaggistico o testimoniale del sito. Gli interventi edilizi ammessi che comportino un aumento della SU e delle superfici impermeabili devono essere accompagnati da un potenziamento dell'equipaggiamento arboreo-arbustivo di tipo autoctono, secondo le prescrizioni di cui al comma 3f dell'art. 29 delle NTA del PTCP. L'efficacia di tali mitigazioni/compensazioni dovrà essere esplicitata con apposito studio che evidenzii gli accorgimenti adottati per migliorare la funzionalità ecologica dell'elemento della rete interessato.

Quando i Corridoi ecologici corrispondano ai corsi d'acqua (intesi come alveo, spazi golenali, arginature, fascia di tutela e/o fascia di pertinenza), gli interventi di manutenzione e di gestione, ordinari e straordinari, che riguardano tali elementi dovranno avvenire prestando attenzione al ruolo da questi posseduto, sia in essere che potenziale, in raccordo e/o in sinergia con gli stessi progetti di attuazione della rete ecologica, secondo quanto previsto al comma 5 dell'art. 29 delle NTA del PTCP.

4.(P) Quando i Corridoi ecologici (complessi, semplici e locali) si affianchino, o siano previsti in affiancamento, ai tracciati delle infrastrutture viarie (esistenti o di progetto), si deve operare affinché la stessa realizzazione dell'infrastruttura preveda la attuazione dei tratti di corridoio ecologico corrispondente, mediante la messa a dimora di fasce laterali di vegetazione di ampiezza adeguata al tipo di corridoio ecologico, in modo da garantire una sufficiente continuità biologica. In generale, la fascia di ambientazione da prevedersi per le infrastrutture del sistema della mobilità dovrà essere realizzata in modo da contribuire al rafforzamento e all'incremento della rete ecologica.

Nel territorio rurale, il PSC prescrive che le infrastrutture per la mobilità siano concepite come sistemi infrastrutturali evoluti ed articolati, dotati di fasce di ambientazione laterali, che comprendano spazi specificamente destinati alla funzione di corridoio ecologico e alla realizzazione di strutture e accorgimenti per impedire l'attraversamento trasversale in tutto o in parte del tracciato, e di corrispondenti ponti biologici, di sottopassi, ecodotti e by-pass in grado di contrastare la frammentazione indotta.

In particolare dovrà essere valorizzata la funzione potenziale e accessoria che possono rivestire le piste ciclabili extra-urbane su sede propria se integrate o potenziate da fasce laterali di vegetazione, nonché le strade carrabili minori a ridotto traffico veicolare, anche in considerazione della possibilità offerta da tali "canali" per la diffusione di pratiche di fruizione e riappropriazione degli ambiti del territorio rurale con elevata valenza ecologica e paesaggistica.

- 5.(I) I corridoi ecologici che non risultino in grado di esprimere una sufficiente funzione per il collettamento e la distribuzione degli organismi viventi nell'ambito territoriale interessato devono essere assoggettati ad azioni di miglioramento ad esempio mediante:
- a. *azioni strutturali* :
 - completamento della continuità spaziale;
 - connessione con nodi posti in prossimità;
 - ampliamento dello spessore del corridoio;
 - incremento della funzionalità ecologica mediante introduzione di nuovi habitat;
 - aumento della portata ecologica mediante la creazione di neo-ecosistemi (nuovi nodi) addossati al corridoio;
 - b. *azioni gestionali* :
 - adozione di tecniche e metodologie di manutenzione a basso impatto (ad es.: adozione di calendari e tempistiche di intervento compatibili con le esigenze delle cenosi animali e vegetali; scalarità e alternanze negli interventi; ricorso allo sfalcio piuttosto che alla triturazione).
- 6.(I) La creazione di nuovi corridoi deve avvenire preferibilmente mediante tipologie miste e polivalenti, caratterizzate da moduli posti in sequenza in cui siepi e boschetti si alternano con fasce a prato e piccole raccolte d'acqua andando a costituire un collegamento che tende a favorire la permeabilità biologica del territorio interessato per un numero maggiore di organismi terrestri ed acquatici.
- 7.(I) Le direzioni di collegamento ecologico, nei casi in cui si affiancano a tratti di infrastrutture per la mobilità di progetto, devono essere realizzate secondo le prescrizioni di cui al comma 6 dell'art. 28 delle NTA del PTCP.
- 8.(P) All'interno delle fasce territoriali corrispondenti alle Direzioni di collegamento ecologico sono ammesse tutte le funzioni e le azioni che concorrono al miglioramento della funzionalità ecologica degli habitat, alla promozione della fruizione per attività ricreative ecocompatibili, allo sviluppo di attività economiche ecocompatibili. Non è consentita la modifica della morfologia del suolo qualora questa costituisca significativa connotazione del valore naturalistico, paesaggistico o testimoniale del sito.

Art. 38 bis
Unità di paesaggio

- 1.(D) Le Unità di paesaggio (UdP) corrispondono ad ambiti territoriali caratterizzati da specifiche identità ambientali e paesaggistiche ed aventi distintive ed omogenee caratteristiche di formazione ed evoluzione.
- 2.(D) Il PSC individua, ai sensi dell'art. 34 comma 8 delle NTA del PTCP, sei UdP di rango comunale, come descritte nella Relazione illustrativa del PSC, quali sotto-unità delle UdP di rango provinciale individuate dal PTCP:
- *UdP n. 2a: Dossi e zone più rilevate nella Bassa e Media Pianura - Paesaggio di pianura*
L'UdP n. 2a si sviluppa in direzione nord-sud tra il cavo Fiumicello e la fossa San Pietro; il paesaggio, pianeggiante e uniforme, è caratterizzato dalle coltivazioni a seminativo estensivo e da una maglia poderale regolare e ortogonale appoggiata ai canali di bonifica. Essa rientra nella UP 2 del PTCP;
 - *UdP n. 2b: Dossi e zone più rilevate nella Bassa e Media Pianura - Paesaggio di dossi e di vigneti*
L'UdP n. 2b è localizzata nella porzione centrale del territorio comunale ed è interessata al centro da un dosso su cui si concentra l'insediamento sparso; il paesaggio rurale appare particolarmente caratterizzato dalla presenza delle coltivazioni a vigneto tipiche della zona: la presenza frequente dei vigneti, in successioni seriali lungo le strade, costruisce una immagine paesaggistica tipica. Essa rientra nella UP 2 del PTCP;
 - *UdP n. 4a : Paesaggio perifluviale del fiume Panaro nella fascia di Bassa e Media Pianura - Paesaggio di vigneti*
L'UdP n. 4a è localizzata nella porzione settentrionale del territorio comunale, tra il cavo Fiumicello, la SP 2 Panaria Bassa e la via per Modena e, nella porzione ad ovest di Bomporto, tra il canale Naviglio e la via Panaria Bassa; il paesaggio è caratterizzato indirettamente dalla presenza del fiume e dalla significativa presenza di vigneti, che, in successioni seriali lungo le strade, costruiscono una immagine paesaggistica tipica riconoscibile. Essa rientra nella UP 4 del PTCP;
 - *UdP n. 4b: Paesaggio perifluviale del fiume Panaro nella fascia di Bassa e Media Pianura - Paesaggio di vigneti e ville*
L'UdP n. 4b ricade nella porzione centrale del territorio comunale, tra la SP 2 Panaria Bassa ed il corso del fiume Panaro; risultano preminenti i valori paesaggistici collegati alla presenza del fiume, sottolineato dalle arginature in rilievo, e dalla connessione tra l'insediamento rurale, comprese le numerose emergenze storico-architettoniche, le provane alberate, il fiume e l'alzaia. Sono inoltre ricorrenti e caratteristiche le coltivazioni a vigneto. Essa rientra nella UP 4 del PTCP;
 - *UdP n. 4c: Paesaggio perifluviale del fiume Panaro nella fascia di Bassa e Media Pianura - Paesaggio di vigneti ed acque*
L'UdP n. 4c ricade nella porzione meridionale del territorio comunale, tra il canale Naviglio, il cavo Argine ed il fiume Panaro; il paesaggio è caratterizzato dalla presenza del fiume, sottolineato dalle arginature in rilievo e dalla connessione con l'insediamento rurale e dalla presenza delle opere di regimazione idraulica, quali il sistema dei canali artificiali principali, e della cassa di laminazione, anch'essi dotati

di forti caratteri di permanenza; si riconoscono alcune zone umide; sono inoltre ricorrenti e caratteristiche le coltivazioni a frutteto e a vigneto. Essa rientra nella UP 4 del PTCP;

- *UdP n. 5: Paesaggio perifluviale del fiume Secchia nella fascia di Bassa e Media Pianura:*

L'UdP n. 5 è estesa a sud dell'abitato di Sorbara, lungo l'argine del fiume Secchia, che costituisce l'elemento paesaggistico dominante, per la presenza degli argini rilevati ed il caratteristico andamento sinuoso. Il paesaggio è fortemente caratterizzato dai vigneti, che con la presenza frequente in successioni seriali lungo le strade, costruiscono una immagine paesaggistica riconoscibile. Essa rientra nella UP 5 del PTCP.

3.(D) Le Unità di paesaggio costituiscono il quadro di riferimento per l'interpretazione del paesaggio e le verifiche di compatibilità paesaggistica dei progetti e della pianificazione operativa ed attuativa e della pianificazione settoriale, al fine di perseguire una gestione coerente delle diverse politiche e azioni dell'Amministrazione con gli obiettivi del PSC.

4.(D) Con riferimento ai caratteri distintivi del sistema paesaggistico di pregio che caratterizza il territorio di Bomporto, si individuano in particolare:

1. le porzioni a differente vocazione paesaggistica del territorio ovvero:

- le aree a prevalente vocazione agricola estensiva (UdP n. 2a)
- le aree a prevalente vocazione viticola (UdP nn. 2b, 4a, 5);
- le aree di maggior interesse storico-testimoniale (UdP n. 4b);
- le aree a maggiore valenza naturalistico - ambientale (UdP n. 4c);

2. il sistema articolato della rete idrografica come "maglia" di base della Rete ecologica locale (fiumi Panaro e Secchia, fossa S. Pietro, cavo Fiumicello, canale Naviglio, cavo Minutara).

Ai settori territoriali (1.) e alle "dorsali" ambientali (2.) sopra individuati si attribuisce una funzione portante:

- nella valorizzazione naturalistico-ambientale e storico culturale del paesaggio locale;
- nel consolidamento e sviluppo della rete ecologica sovracomunale.

L'articolazione descritta costituisce riferimento per le politiche e le azioni per la valorizzazione delle risorse ambientali e storico-culturali da sviluppare attraverso la pianificazione operativa, le politiche settoriali, la progettualità pubblica, gli strumenti di comunicazione e promozione del territorio.

5.(D) Nell'ambito dei settori territoriali sopra descritti, all'interno del territorio rurale delle UdP:

- *per l'UdP 2a* (corrispondente alle parti del territorio con alta vocazione produttiva agricola che risultano meno idonee, per le caratteristiche del suolo, alla coltivazione dei vigneti, individuate come AVA_2) il RUE disciplina l'uso e la trasformazione del territorio avendo come finalità principale la valorizzazione delle altre attività agricole e delle relative strutture e infrastrutture funzionali alla produzione agricola;
- *per le UdP 2b, 4a, 5* (corrispondenti alle parti del territorio più idonee, per vocazione e specializzazione, ad un'attività agricola di produzione di vigneti, e con una forte tradizione viticola, individuate come AVA_1) il RUE disciplina l'uso e la

- trasformazione del territorio avendo come finalità principale la valorizzazione ed il potenziamento delle aziende produttive specializzate viticole e delle relative strutture e infrastrutture funzionali alla produzione;
- per l'UdP 4b (corrispondente alla porzione di territorio agricolo di maggior interesse paesaggistico, dominata dalla presenza dell'argine del fiume Panaro e fortemente connotata dal sistema delle ville storiche e delle relative *provane* alberate, individuata come ARPS), il PSC promuove la riconversione delle attività in contrasto con la tutela delle aree di pregio storico-paesaggistico e l'incentivazione del recupero del patrimonio edilizio di interesse storico architettonico e culturale; il RUE ne disciplina l'uso avendo come finalità principali la salvaguardia dei valori paesaggistici e storico-architettonici presenti;
 - per l'UdP 4c (corrispondente ad una porzione del territorio agricolo di particolare interesse paesaggistico, dominato dalla presenza dell'argine del fiume Panaro e ad ambienti "d'acqua" collegati alle opere di regimazione idraulica presenti, individuata come ARP) il PSC promuove la multifunzionalità delle imprese agricole, la riconversione delle attività in contrasto con la tutela delle aree di pregio paesaggistico e l'incentivazione del recupero del patrimonio edilizio di interesse storico architettonico e culturale; il RUE disciplina l'uso e la trasformazione del territorio salvaguardando le attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili, i valori antropologici, storici e architettonici presenti, il paesaggio rurale e il relativo patrimonio di biodiversità, gli habitat e le associazioni vegetali e forestali presenti.

CAPO III AREE INTERESSATE DA RISCHI NATURALI

1. Il Quadro Conoscitivo del PSC acquisisce i contenuti dello "*Studio idrologico-idraulico per la definizione degli ambiti soggetti ad inondazione e per la verifica del grado di pericolosità idraulica indotta da rotte arginali*", elaborato per il territorio comunale di Bomporto, ai sensi dell'art. 11, comma 6 delle NTA del PTCP di Modena, approvato con DCP n. 46 del 18.03.2009. Nel seguito delle presenti NTA, per brevità, tale studio è richiamato come *Studio idraulico*.
2. Le **misure attive e/o passive** richiamate nel presente Capo III, da adottare nei diversi casi, sono da intendersi nel modo seguente:
 - per **misure attive** si intendono tutte quelle azioni volte a impedire l'ingresso dell'acqua, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il posizionamento di barriere in apposite guide in corrispondenza delle porte e delle finestre. Nel prevedere tali sistemi di chiusura con barriere, andranno attentamente valutate le caratteristiche strutturali di tenuta dell'edificio in relazione alle spinte idrostatiche e idrodinamiche;
 - per **misure passive** si intendono tutte quelle misure che prevedano interventi che contribuiscano a ridurre la vulnerabilità dell'edificio quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la sopraelevazione dell'edificio, la sua impermeabilizzazione, l'allagamento guidato, la realizzazione di barriere di protezione (es. arginature o muri di contenimento) o l'impiego di accorgimenti tecnici che riguardino la tipologia strutturale, i materiali da costruzione, le strutture fondali, il

posizionamento delle aperture e la tipologia dei serramenti, le caratteristiche degli impianti, ecc..

Art. 39

Aree A1a - Aree ad elevata pericolosità idraulica rispetto alla piena cinquantennale e allagabili in concomitanza di eventuali rotte arginali

Aree A1b - Aree ad elevata pericolosità idraulica rispetto alla piena cinquantennale

1.(P) Le aree di cui al presente articolo, interessate dalla massima pericolosità e/o criticità idraulica, sono definite con riferimento alla perimetrazione delle aree A1 della Carta 2.3 "Rischio idraulico: carta della pericolosità e della criticità idraulica" del PTCP della Provincia di Modena e sono articolate nel modo seguente:

- Aree A1a - "aree ad elevata pericolosità idraulica " rispetto alla piena cinquantennale e allagabili in concomitanza di eventuali rotte arginali", che corrispondono alle fasce di rispetto individuate in base alle diverse altezze arginali, entro le quali un'onda di piena disalveata compromette gravemente il sistema insediativo, produttivo e infrastrutturale interessato. Entro tali aree, le verifiche eseguite dallo *Studio idraulico* hanno evidenziato anche una condizione di rischio di allagamento in relazione alla rottura arginale nei principali punti di criticità considerati;
- Aree A1b - "Aree ad elevata pericolosità idraulica rispetto alla piena cinquantennale", che corrispondono alle fasce di rispetto individuate in base alle diverse altezze arginali entro le quali un'onda di piena disalveata compromette gravemente il sistema insediativo, produttivo e infrastrutturale interessato. Entro tali aree lo *Studio idraulico* non ha evidenziato condizioni di allagamento in nessuno degli scenari considerati.

Le aree A1a e A1b sono riportate, con apposita grafia, nelle tavole vPSC/T.1A del PSC.

2.(I) All'interno delle Aree A1a - "aree ad elevata pericolosità idraulica rispetto alla piena cinquantennale e allagabili in concomitanza di eventuali rotte arginali" e delle aree A1b "aree ad elevata pericolosità idraulica rispetto alla piena cinquantennale", il PSC persegue obiettivi di riduzione del rischio idraulico e di salvaguardia delle funzioni idrauliche, paesaggistiche ed ecologiche del corso d'acqua.

3.(P) Nelle aree A1a e A1b, in ragione delle condizioni di pericolosità idraulica e al fine di non incrementare sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente, di ridurre la vulnerabilità degli edifici e garantire le necessarie condizioni di sicurezza, è vietata la realizzazione di vani interrati o seminterrati. Con le medesime finalità, il RUE provvede a dettare le norme relative agli interventi di nuova costruzione e agli interventi sugli edifici esistenti, articolandole in relazione alle condizioni di pericolosità idraulica e con riferimento al territorio urbanizzato e al territorio rurale.

4.(P) Ferme restando le altre disposizioni del PSC ed in particolare, ove applicabili, le norme di cui agli art. 25 e 26 relative alle fasce di espansione inondabili ed alle Zone di tutela ordinaria, nelle aree A1a si applicano le seguenti prescrizioni e limitazioni:

- a. nelle aree A1a, in ragione delle condizioni di pericolosità idraulica **non è ammessa** la nuova costruzione di edifici.

- b. nelle porzioni di **territorio rurale** ricadenti nelle aree A1a, gli interventi di ristrutturazione edilizia, sono ammessi alle seguenti condizioni, secondo le modalità meglio dettagliate dalle norme del RUE:
- siano previste adeguate opere di difesa idraulica, che garantiscano la protezione dei fabbricati rispetto ad un'eventuale rottura locale dell'argine e rispetto al rischio idraulico derivante dagli elevati battenti idrici, connessi con un'eventuale rottura locale dell'argine; le opere di difesa idraulica, la cui garanzia di tenuta strutturale dovrà essere asseverata dal progettista, dovranno essere realizzate mediante una barriera di protezione da posizionarsi opportunamente tra l'edificio da proteggere e l'arginatura potenzialmente soggetta a rottura ed una barriera di protezione di altezza adeguata, posizionata sull'intero perimetro dell'edificato,
 - siano previste misure attive di protezione delle aperture al piano terreno, rispetto agli eventi alluvionali,
 - qualora siano previste unità immobiliari ad uso residenziale al piano terra, queste si sviluppino almeno su due piani;
 - il piano di calpestio del piano terreno sia rialzato ad una quota di almeno 50 cm rispetto alla quota delle aree circostanti;
- c. sugli edifici esistenti nelle aree A1a, gli interventi di ristrutturazione edilizia, ampliamento, modifica della destinazione d'uso del piano terra, ove ammessi dalle presenti NTA e dal RUE, non dovranno, in ogni caso incrementare, sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente e dovranno garantire le necessarie condizioni di sicurezza idraulica, attraverso:
- l'adozione di misure attive e/o misure passive di protezione delle aperture al piano terreno, rispetto agli eventi alluvionali,
 - lo sviluppo delle unità immobiliari almeno su due piani,
- secondo quanto dettagliato dalle norme del RUE, in relazione alle differenti tipologie d'intervento.

5.(P) Ferme restando le altre disposizioni del presente PSC ed in particolare, ove applicabili, le norme di cui agli art. 25 e 26 relative alle fasce di espansione inondabili ed alle Zone di tutela ordinaria, **nelle aree A1b** si applicano le seguenti prescrizioni e limitazioni:

- a. nelle porzioni di **territorio urbanizzato** ricadenti nelle aree A1b, in ragione delle condizioni di pericolosità idraulica, **non è ammessa** la nuova costruzione di edifici;
- b. nelle porzioni di **territorio rurale** ricadenti nelle aree A1b, le nuove costruzioni, ove ammesse dalle presenti NTA e dal RUE e gli interventi di ristrutturazione edilizia di edifici esistenti, sono ammessi alle seguenti condizioni, secondo le modalità meglio dettagliate dalle norme del RUE:
- siano previste adeguate opere di difesa idraulica, che garantiscano la protezione dei fabbricati rispetto ad un'eventuale rottura locale dell'argine; le opere di difesa idraulica, la cui garanzia di tenuta strutturale dovrà essere asseverata dal progettista, dovranno essere realizzate mediante una barriera di protezione da posizionarsi opportunamente tra l'edificio da proteggere e l'arginatura potenzialmente soggetta a rottura,
 - siano previste misure attive di protezione delle aperture al piano terreno, rispetto agli eventi alluvionali,

- qualora siano previste unità immobiliari ad uso residenziale al piano terra, queste si sviluppino almeno su due piani;
 - il piano di calpestio del piano terreno sia rialzato ad una quota di almeno 50 cm rispetto alla quota delle aree circostanti;
- c. sugli edifici esistenti nelle aree A1b, gli interventi di ristrutturazione edilizia, ampliamento, modifica della destinazione d'uso del piano terra, ove ammessi dalle presenti NTA e dal RUE, non dovranno, in ogni caso incrementare sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente e dovranno garantire le necessarie condizioni di sicurezza idraulica, attraverso:
- l'adozione di misure attive e/o passive di protezione rispetto agli eventi alluvionali,
 - lo sviluppo delle unità immobiliari almeno su due piani,
- secondo quanto dettagliato dalle norme del RUE, in relazione alle differenti tipologie d'intervento.

6.(P) Nelle aree A1a e A1b, è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture, comprensive dei relativi manufatti di servizio, solo nei casi in cui esse siano riferite a servizi essenziali, la loro realizzazione non incrementi sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente e risultino coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile. Per le nuove infrastrutture, dovrà essere applicato il principio di invarianza idraulica (o udometrica) secondo le disposizioni del comma 8 dell'art. 11 delle NTA del PTCP.

7.(P) Previa adozione delle possibili misure di riduzione del rischio idraulico, nelle aree A1a e A1b è comunque consentita la realizzazione di:

- a. strade;
- b. impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, impianti a rete per lo smaltimento di reflui, sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia che non risultino in contrasto con le finalità di difesa idraulica definite come prioritarie, nonché attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- c. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni.

I progetti per la realizzazione dei suddetti interventi dovranno preferibilmente evitare di intercettare trasversalmente la direzione di deflusso delle acque; nel caso dovessero interferire con tali aree, specie se trasversalmente alla direzione di scolo, dovranno essere previsti accorgimenti volti a mantenere la continuità idraulica. I progetti delle infrastrutture dovranno inoltre essere corredati da apposita indagine idraulica, che definisca le condizioni di rischio idraulico relative alla specifica area d'intervento e le eventuali misure di mitigazione che dovranno essere previste per la messa in sicurezza degli impianti e delle cabine.

8.(P) Nelle aree A1a e A1b, i progetti relativi ad edifici e relative aree pertinenziali che ospitano attività per le quali sia necessario stoccare sostanze e rifiuti pericolosi devono prevedere modalità di stoccaggio utili a ridurre il rischio di dispersione di tali materiali in caso di eventi alluvionali. La valutazione sulla efficacia delle modalità di stoccaggio di tali materiali è affidata ad ARPAE, alla quale il progetto andrà sottoposto per il parere di competenza.

- 9.(I) Nelle porzioni di territorio rurale ricadenti nelle aree A1a e A1b , l'adozione di nuovi sistemi di drenaggio superficiale che riducano sensibilmente il volume specifico d'invaso, modificando quindi i regimi idraulici, è subordinata all'attuazione di interventi finalizzati all'invarianza idraulica, secondo le prescrizioni del comma 10 dell'art. 11 delle NTA del PTCP.

Art. 39 bis

Aree A2a - Aree ad elevata criticità idraulica con battente idrico > 1.00 m

Aree A2b - Aree morfologicamente depresse ad elevata criticità idraulica, caratterizzate da condizioni di ristagno e deflusso idrico difficoltoso

- 1.(P) La perimetrazione delle aree di cui al presente articolo sostituisce, ai sensi del comma 1 dell'art. 11 delle NTA del PTCP, la perimetrazione delle aree A2 della Carta 2.3 "Rischio idraulico: carta della pericolosità e della criticità idraulica" del PTCP 2009 della Provincia di Modena.

Le aree A2, così ridefinite, sono articolate nel modo seguente:

- a) Aree A2a - "Aree ad elevata criticità idraulica con battente idrico > 1.00 m", corrispondenti alle aree per le quali sono state riconosciute condizioni di criticità elevata connessa agli elevati battenti idrici che si genererebbero in conseguenza di una rottura arginale; per buona parte, sono inoltre interessate da condizioni di ristagno, che rendono difficoltoso il deflusso idrico;
- b) Aree A2b - "Aree morfologicamente depresse ad elevata criticità idraulica, caratterizzate da condizioni di ristagno e deflusso idrico difficoltoso", corrispondenti alle aree contraddistinte da elevata pericolosità idraulica in relazione alla morfologia depressa, con condizioni di ristagno e deflusso idrico difficoltoso. Corrispondono a quelle parti del territorio, che per propria conformazione naturale, sono soggette a rischio non solo in caso di esondazioni ma anche nel caso di eventi pluviometrici di eccezionale durata e/o intensità, che possono mettere in crisi la rete scolante o produrre ristagni di acqua, specialmente laddove siano favoriti anche dalla scarsa permeabilità delle litologie superficiali. Tali aree si trovano in comparti morfologici allagabili e sono caratterizzate da condizioni altimetriche particolarmente critiche.

Le aree sono riportate, con apposita grafia, nelle tavole vPSC/T.1A del PSC.

- 2.(P) Nelle aree A2a e A2b, in ragione delle condizioni di criticità idraulica e al fine di non incrementare sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente, di ridurre la vulnerabilità degli edifici e garantire le necessarie condizioni di sicurezza, è vietata la realizzazione di vani interrati o seminterrati. Con le medesime finalità, il RUE provvede a dettare le norme relative agli interventi di nuova costruzione e agli interventi sugli edifici esistenti, articolandole in relazione alle condizioni di pericolosità idraulica e con riferimento al territorio urbanizzato e al territorio rurale.
- 3.(I) Ferme restando le prescrizioni del precedente comma 2 e le altre disposizioni del PSC, nelle aree A2a si applicano le seguenti prescrizioni e limitazioni:
- a. nelle porzioni di **territorio urbanizzato** ricadenti nelle aree A2a, in ragione delle condizioni di criticità idraulica, non è ammessa la nuova costruzione di edifici;

- b. nelle porzioni di **territorio rurale** ricadenti nelle aree A2a, le nuove costruzioni, ove ammesse dalle presenti NTA e dal RUE e gli interventi di ristrutturazione edilizia di edifici esistenti, sono ammessi alle seguenti condizioni, secondo le modalità meglio dettagliate dalle norme del RUE:
- siano previste adeguate opere di difesa idraulica, che garantiscano la resistenza dei fabbricati rispetto al rischio idraulico derivante dagli elevati battenti idrici connessi con un'eventuale rottura locale dell'argine; le opere di difesa idraulica, la cui garanzia di tenuta strutturale dovrà essere asseverata dal progettista, dovranno essere realizzate mediante una barriera di protezione di altezza adeguata, posizionata sull'intero perimetro dell'edificato,
 - siano previste misure attive di protezione delle aperture al piano terreno, rispetto agli eventi alluvionali,
 - qualora siano previste unità immobiliari ad uso residenziale al piano terra, queste si sviluppino almeno su due piani;
 - il piano di calpestio del piano terreno sia rialzato ad una quota di almeno 50 cm rispetto alla quota delle aree circostanti;
- c. sugli edifici esistenti nelle aree A2a, gli interventi di ristrutturazione edilizia, ampliamento, modifica della destinazione d'uso del piano terra, ove ammessi dalle presenti NTA e dal RUE, non dovranno, in ogni caso, incrementare sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente e dovranno garantire le necessarie condizioni di sicurezza, attraverso:
- l'adozione di misure attive e/o passive di protezione delle aperture al piano terreno, rispetto agli eventi alluvionali,
 - lo sviluppo delle unità immobiliari almeno su due piani,
- secondo quanto dettagliato dalle norme del RUE, in relazione alle differenti tipologie d'intervento.

- 4.(P) Ferme restando le prescrizioni del precedente comma 2 e le altre disposizioni del PSC, nelle aree A2b al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza idraulica, tutti gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia, ampliamento, modifica della destinazione d'uso del piano terra, ove ammessi dalle presenti NTA e dal RUE, dovranno prevedere:
- misure attive di protezione delle aperture al piano terreno, rispetto agli eventi alluvionali,
 - lo sviluppo delle unità immobiliari almeno su due piani,
 - una quota del piano di calpestio del piano terreno, rialzata di almeno 50 cm rispetto alla quota delle aree circostanti, negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia, ove ammessi dalle presenti NTA e dal RUE;
- secondo quanto dettagliato dalle norme del RUE, in relazione alle differenti tipologie d'intervento.

- 5.(D) Fermo restando le altre disposizioni del PSC, nelle aree A2a e A2b, nella realizzazione di nuove infrastrutture, dovrà essere applicato il principio di invarianza idraulica (o udometrica) secondo le disposizioni del comma 8 dell'art. 11 delle NTA del PTCP.

6.(I) Nelle porzioni di territorio rurale ricadenti nelle aree A2a e A2b, l'adozione di nuovi sistemi di drenaggio superficiale che riducano sensibilmente il volume specifico d'invaso, modificando quindi i regimi idraulici, è subordinata all'attuazione di interventi finalizzati all'invarianza idraulica, secondo le prescrizioni del comma 10 dell'art. 11 delle NTA del PTCP.

7.(P) Nelle aree A2a e A2b è comunque consentita la realizzazione di:

- a. strade;
- b. impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, impianti a rete per lo smaltimento di reflui, sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia che non risultino in contrasto con le finalità di difesa idraulica definite come prioritarie, nonché attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- c. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni.

I progetti per la realizzazione dei suddetti interventi dovranno preferibilmente evitare di intercettare trasversalmente la direzione di deflusso delle acque; nel caso dovessero interferire con tali aree, specie se trasversalmente alla direzione di scolo, dovranno essere previsti accorgimenti volti a mantenere la continuità idraulica. I progetti delle infrastrutture dovranno inoltre essere corredati da apposita indagine idraulica, che definisca le condizioni di rischio idraulico relative alla specifica area d'intervento e le eventuali misure di mitigazione che dovranno essere previste per la messa in sicurezza degli impianti e delle cabine.

8.(P) Nelle aree A2a e A2b, i progetti relativi ad edifici e relative aree pertinenziali che ospitano attività per le quali sia necessario stoccare sostanze e rifiuti pericolosi devono prevedere modalità di stoccaggio utili a ridurre il rischio di dispersione di tali materiali in caso di eventi alluvionali. La valutazione sulla efficacia delle modalità di stoccaggio di tali materiali è affidata ad ARPAE, alla quale il progetto andrà sottoposto per il parere di competenza.

Art. 40

Aree A3 - Aree ad elevata criticità idraulica, con battente idrico < 1.00 m

1.(P) La perimetrazione delle aree di cui al presente articolo sostituisce, ai sensi del comma 1 dell'art. 11 delle NTA del PTCP, la perimetrazione delle aree A3 della Carta 2.3 "Rischio idraulico: carta della pericolosità e della criticità idraulica" del PTCP 2009 della Provincia di Modena.

Le aree A3 "Aree ad elevata criticità idraulica, con battente idrico < 1.00 m" così ridefinite, rappresentate con apposita grafia nelle tavole vPSC/T.1A del PSC, corrispondono a quella parte di territorio in cui è stata riconosciuta una condizione di rischio alta in conseguenza di una rottura arginale, con battenti idrici che rimangono tuttavia ad altezze inferiori ad 1.00 m.

2.(P) Nelle aree A3, in ragione delle condizioni di criticità idraulica e al fine di non incrementare sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente, di ridurre la vulnerabilità degli edifici e garantire le necessarie condizioni di sicurezza, è vietata la realizzazione di vani interrati o seminterrati. Con le medesime finalità, il RUE provvede a dettare le norme relative agli interventi di nuova costruzione e agli

interventi sugli edifici esistenti, articolandole in relazione alle condizioni di pericolosità idraulica e con riferimento al territorio urbanizzato e al territorio rurale.

- 3.(P) Nelle aree A3 ferme restando le altre disposizioni del presente PSC, al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza idraulica, si applicano le seguenti prescrizioni e limitazioni, disciplinate in dettaglio dalle norme del RUE, in relazione alle differenti tipologie d'intervento:
- a. nel territorio urbanizzato e nel territorio rurale, tutti gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia, ampliamento, modifica della destinazione d'uso del piano terra, ove ammessi dalle presenti NTA e dal RUE, dovranno prevedere:
 - misure attive di protezione delle aperture al piano terreno, rispetto agli eventi alluvionali,
 - lo sviluppo delle unità immobiliari almeno su due piani abitabili,
 - una quota del piano di calpestio del piano terreno, rialzata di almeno 50 cm rispetto alla quota delle aree circostanti, negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia, ove ammessi dalle presenti NTA e dal RUE;
 - b. negli ambiti di possibile trasformazione urbana, gli interventi di nuova costruzione dovranno prevedere che:
 - le unità immobiliari per le quali sia prevista la permanenza di persone al piano terra, con esclusione per le attività produttive e commerciali, si sviluppino almeno su due piani abitabili;
 - il piano di calpestio del piano terreno sia impostato ad una quota di almeno 50 cm rispetto alla quota media del piano campagna circostante, o rispetto alla quota del marciapiede stradale o, in assenza di questo, della strada, per interventi che si sviluppino in adiacenza ad ambiti del territorio urbanizzato; dovranno altresì essere previste le necessarie opere di regimazione delle acque meteoriche, al fine di evitare il deflusso verso proprietà confinanti;
 - siano predisposte misure attive di protezione rispetto agli eventi alluvionali e nella realizzazione dei sistemi di scarico e fognari, siano predisposti meccanismi antireflusso delle acque, quali sistemi di non ritorno;
 - per gli edifici degli ambiti APR e APC, siano previsti idonei sistemi di preallarme delle piene.
- 4.(P) Fermo restando le altre disposizioni del presente PSC, nelle aree A3, per gli ambiti di possibile trasformazione urbana del PSC e per le nuove infrastrutture, dovrà essere applicato il principio di invarianza idraulica (o udometrica) secondo le disposizioni del comma 8 dell'art. 11 delle NTA del PTCP;
- 5.(I) Nelle porzioni di territorio rurale ricadenti nelle aree A3, l'adozione di nuovi sistemi di drenaggio superficiale che riducano sensibilmente il volume specifico d'invaso, modificando quindi i regimi idraulici, è subordinata all'attuazione di interventi finalizzati all'invarianza idraulica, secondo le prescrizioni del comma 10 dell'art. 11 delle NTA del PTCP.

Art. 40 bis
Programma di sicurezza idraulica e ambientale

- 1.(P) Ai sensi del comma 4 dell'art. 77 delle NTA del PTCP, *"gli interventi di adattamento della rete scolante artificiale alle mutate condizioni climatiche ambientali e di capacità di scolo"* devono essere previsti in un *"Piano-Programma di sicurezza idraulica e ambientale urbana da inserire nel POC"*.

Art. 40 ter
**Aree interessate da scenari di pericolosità P2 e P3
del reticolo idrografico secondario di pianura (PGRA)**

- 1.(P) Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate a ridurre la vulnerabilità delle aree interessate da scenari di pericolosità P2 e P3 relativi al reticolo idrografico secondario di pianura, di cui alla *"Mappa di Pericolosità e degli elementi esposti"* del PGRA, assunta dalla Variante PAI del fiume Po come integrazione al proprio QC. Sul territorio comunale, tali scenari sono in particolare definiti da:
- P2 - alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno tra 100 e 200 anni - media probabilità
 - P3 - alluvioni frequenti: tempo di ritorno tra 20 e 50 anni - elevata probabilità.
- Le aree interessate da tali scenari sono riportate con apposita grafia nella tavola vPSC/T.1A *"Sistema delle tutele"*.
- 2.(P) Al fine di ridurre la vulnerabilità dei beni e delle strutture esposte, anche ai fini della tutela della vita umana su tutto il territorio comunale entro le aree interessate da scenari di pericolosità idraulica P2 e P3, non potranno essere realizzati vani interrati e seminterrati.
- 3.(P) Entro le aree di cui al comma 1, i nuovi insediamenti e le infrastrutture dovranno adottare misure volte al rispetto del principio dell'invarianza idraulica, finalizzate a salvaguardare la capacità ricettiva del sistema idrico e a contribuire alla difesa idraulica del territorio.
- 4.(P) Ai sensi del punto 5.2 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1300 del 01/08/2016, *"Nelle aree urbanizzabili/urbanizzate e da riqualificare soggette a POC/PUA ubicate nelle aree P3 e P2, nell'ambito della procedura di VALSAT di cui alla L.R. 20/2000 e s.m.i., la documentazione tecnica di supporto ai Piani operativi/attuativi deve comprendere uno studio idraulico adeguato a definire i limiti e gli accorgimenti da assumere per rendere l'intervento compatibile con le criticità rilevate, in base al tipo di pericolosità e al livello di esposizione locali."*

Art. 41
Riduzione del rischio sismico

- 1.(P) Su tutto il territorio comunale, gli interventi edilizi di nuova edificazione e di ristrutturazione parziale o totale dovranno attenersi alle disposizioni della legislazione vigente in materia di prevenzione del rischio sismico. Nelle relazioni

geologiche a corredo dei POC e dei PUA, inoltre dovrà essere sempre espresso il giudizio di fattibilità per usi urbanistici delle aree inserite.

- 2.(P) Tutti gli interventi edilizi di nuova edificazione e di ristrutturazione parziale o totale, partendo dalla microzonazione sismica del PSC, dovranno comunque verificare le effettive condizioni sismiche locali dell'area su cui si interviene.
- 3.(P) Al fine della riduzione del rischio sismico, in fase di POC e di PUA dovranno essere realizzati gli ulteriori livelli di approfondimento previsti dagli Indirizzi regionali (D.A.L. R.E.R. 112/2007, come modificata ed aggiornata dalla D.G.R. 2193 del 21/12/2015) per gli ambiti di trasformazione e il RUE dovrà definire prescrizioni per le aree già urbanizzate.

PARTE III

DISCIPLINA DEGLI USI E DELLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO

TITOLO I

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Art. 42

Classificazione del territorio comunale

- 1.(P) Il PSC classifica il territorio comunale in ambiti, per i quali detta norme specifiche, ai sensi dei successivi articoli.
- 2.(P) Il territorio è così articolato:
 - Territorio urbanizzato:**
 - Ambiti urbani storici (art. 16 NTA PSC)
 - Ambiti a prevalente destinazione residenziale ad assetto urbanistico consolidato (art. 43 NTA PSC)
 - Ambiti a prevalente destinazione residenziale in corso di attuazione (art. 43 NTA PSC)
 - Ambiti a prevalente destinazione produttiva ad assetto urbanistico consolidato (art. 44 NTA PSC)
 - Ambiti a prevalente destinazione produttiva in corso di attuazione (art. 44 NTA PSC)
 - Territorio urbanizzabile:**
 - Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio (ARS) (art. 45 NTA PSC)
 - Ambiti di riqualificazione urbana per usi residenziali (ARR) (art. 46 NTA PSC)
 - Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi produttivi (APR) (art. 47 NTA PSC)
 - Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi terziario-commerciali (APC) (art. 48 NTA PSC)
 - Dotazioni ecologiche (DOT_E) (art. 51 NTA PSC)
 - Territorio rurale:** (art. 49 NTA PSC)
 - Aree di valore naturale e ambientale (AVN)

- Ambiti agricoli di rilievo storico-paesaggistico (ARPS)
- Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (ARP)
- Ambiti ad alta vocazione produttiva viticola (AVA_1)
- Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (AVA_2)

CAPO I TERRITORIO URBANIZZATO

Art. 43

Ambiti urbanizzati a prevalente destinazione residenziale (AC)

- 1.(P) Gli ambiti urbanizzati a prevalente destinazione residenziale (AC) comprendono:
- gli "ambiti a prevalente destinazione residenziale ad assetto urbanistico consolidato", che comprendono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità, caratterizzate da un adeguato livello di qualità urbana ed ambientale,
 - gli "ambiti a prevalente destinazione residenziale con piani urbanistici attuativi", totalmente attuati o in corso di attuazione,
 - gli "ambiti a prevalente destinazione residenziale in attuazione del POC.2", riportando, con una specifica sigla che identifica univocamente l'ambito, il POC.2 che lo ha previsto e la numerazione progressiva assegnatagli dal POC stesso [es. POC.2/1].
- 2.(I) In tali ambiti viene perseguito il mantenimento e la qualificazione dei servizi e delle dotazioni territoriali, il miglioramento delle condizioni di salubrità dell'ambiente urbano, la qualificazione funzionale ed edilizia degli edifici esistenti, un'equilibrata integrazione tra la funzione abitativa e le attività economiche e sociali con essa compatibili. Viene inoltre favorita la qualificazione funzionale ed edilizia, anche attraverso interventi di recupero e completamento, nonché attraverso il cambio della destinazione d'uso.
- 3.(I) Il PSC perimetra gli ambiti di cui al comma 1, ai sensi dell'art. A-10 della LR 20/2000, nelle tavole vPSC/T.1B. All'interno dei perimetri così delineati, il RUE prevede, per quanto riguarda le aree a destinazione residenziale, un'articolazione in base alle diverse tipologie di aree e ne determina le relative perimetrazioni.
Gli "ambiti a prevalente destinazione residenziale ad assetto urbanistico consolidato" sono delimitati con il criterio della prevalenza e possono comprendere, oltre alle aree residenziali, aree a diversa destinazione, di modesta dimensione, come:
- aree produttive ad assetto urbanistico consolidato,
 - dotazioni territoriali esistenti,
 - parcheggi pubblici esistenti,
 - rete viaria e spazi inedificati,
- per le quali valgono le specifiche previsioni del RUE.
- 4.(D) Ai sensi del comma 8 dell'articolo 30 della LR 20/2000, negli ambiti AC, recependo specifiche proposte di privati, il POC può assumere il valore e gli effetti dei Progetti

di Valorizzazione Commerciale di aree urbane (PVC), di cui all'art. 8 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14,
da attivare con le modalità definite dal POC stesso.

- 5.(I) Gli ambiti AC sono normalmente soggetti ad intervento diretto, tuttavia il POC, recependo specifici accordi di pianificazione con privati ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, ovvero in base a specifiche esigenze di interesse pubblico può prevedere interventi di ristrutturazione urbanistica, da attuarsi mediante piano urbanistico attuativo (PUA), anche modificando il perimetro degli ambiti individuati dal PSC, per ricomprendere aree destinate o da destinare a parcheggi o viabilità o a verde pubblico, da assoggettare a progettazione unitaria. Per gli ambiti così individuati saranno applicati parametri urbanistici ed edilizi indicati dal POC, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle presenti NTA.
- 6.(I) Negli ambiti a prevalente destinazione residenziale edificabili sulla base di piani urbanistici attuativi approvati, le eventuali varianti che si rendano necessarie per introdurre, negli strumenti urbanistici attuativi, modifiche sostanziali all'assetto funzionale e dimensionale del comparto, devono essere previste nell'ambito di un POC che fisserà, eventualmente, sulla base di uno specifico accordo ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, i nuovi parametri urbanistici ed edilizi e le condizioni all'attuazione, anche al fine di garantire coerenza con lo schema planivolumetrico originario eventualmente avviato e comunque con il PSC.
- 7.(D) Al fine della riqualificazione del tessuto insediativo esistente e allo scopo di incrementare il patrimonio di dotazioni territoriali carenti (attrezzature scolastiche, attrezzature di interesse comune, ecc), secondo quanto evidenziato nelle analisi svolte in sede di Quadro Conoscitivo del PSC, ovvero necessarie per migliorare la qualità abitativa dei tessuti urbani (spazi per parcheggi e verde pubblico di quartiere), il PSC individua, nella perequazione urbanistica, il meccanismo per l'acquisizione di aree ancora libere da edificazione ovvero già edificate ma trasformabili a fini collettivi. A tal fine, è possibile acquisire, tramite la perequazione urbanistica, aree o fabbricati collocati negli ambiti AC, necessari per l'attuazione del sistema delle dotazioni territoriali o comunque da destinarsi a finalità pubbliche, tramite l'attribuzione da parte del POC di un indice edificatorio pari all'indice assegnato dal RUE all'area oggetto di acquisizione (per le aree) e della SU esistente al 13.07.2010 (data di adozione del PSC originario), maggiorata del 20% (per i fabbricati), che potranno essere espressi su una diversa area (area di atterraggio), classificata quale Ambito di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio (ARS) o quale Ambito di riqualificazione urbana per usi residenziali (ARR), a condizione della cessione gratuita dell'area (area di decollo) o del fabbricato. L'indice edificatorio assegnato dal POC verrà applicato sull'area da cedere e darà quindi origine ad una Superficie Utile (SU) da esprimere sull'area di atterraggio. Qualora siano individuate particolari esigenze di interesse pubblico da soddisfare tramite la realizzazione di opere e/o infrastrutture supplementari oppure sia necessario compensare il maggior valore di un fabbricato, qualora questo sia soggetto a tutela ai sensi degli artt. 17 e 18 delle presenti NTA, l'indice da applicare sull'area di decollo (per le aree) potrà essere straordinariamente incrementato nella misura massima di un ulteriore 0,15 mq/mq e la percentuale di maggiorazione della SU esistente al 13.07.2010 (data di adozione del PSC originario) (per i fabbricati),

potrà essere straordinariamente incrementata nella misura massima di un ulteriore 20%. La capacità edificatoria così trasferita dovrà essere distribuita nell'area di atterraggio in coerenza e continuità con la densità edilizia e gli altri parametri urbanistici dell'ambito ARS o ARR di atterraggio.

- 8.(P) Con specifico riferimento alle aree comprese negli ambiti urbanizzati a prevalente destinazione residenziale di cui al presente articolo, ricadenti nelle aree A1a, A1b e A2a di rischio idraulico, individuate nelle tavole vPSC/T.1A del PSC, che siano state riconosciute libere da edificazione al 27.07.2016 (data di adozione della presente variante al PSC), non è ammessa l'edificazione. Per tali aree, identificate nel RUE con la sigla AC_0*, il POC, recependo specifici accordi di pianificazione con privati ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, può prevedere il trasferimento della potenzialità edificatoria di cui l'area disponeva precedentemente al 27.07.2016 (data di adozione della presente variante al PSC), che potrà essere espressa su una diversa area (area di atterraggio) facente parte di comparti in corso di attuazione, purchè non ricadenti nelle aree A1a, A1b o A2a di rischio idraulico, individuate nelle tavole vPSC/T.1A del PSC, ovvero in ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio (ARS) o in ambiti di riqualificazione urbana per usi residenziali (ARR) del PSC, a condizione della cessione gratuita dell'area (area di decollo) e alle condizioni e prescrizioni dell'ambito di atterraggio.
- 9.(I) Al fine di non incrementare sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente e di garantire le necessarie condizioni di sicurezza, negli ambiti urbanizzati a prevalente destinazione residenziale di cui al presente articolo, ricadenti nelle aree A1a, A1b, A2a, A2b e A3 di rischio idraulico, individuate nelle tavole vPSC/T.1A del PSC, il RUE provvede a dettare le norme relative agli interventi ammessi.

Art. 44

Ambiti urbanizzati a prevalente destinazione produttiva (AP)

- 1.(P) Gli ambiti urbanizzati a prevalente destinazione produttiva (AP) comprendono:
- gli "ambiti a prevalente destinazione produttiva ad assetto urbanistico consolidato", che comprendono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate caratterizzate dalla concentrazione di attività prevalentemente produttive,
 - gli "ambiti a prevalente destinazione produttiva, con piani urbanistici attuativi" totalmente attuati o in corso di attuazione.
- 2.(I) In tali ambiti viene perseguita la riqualificazione delle aree produttive esistenti, potenziando le dotazioni di servizio dedicate e la dotazione di aree verdi, quali dotazioni ecologiche ed ambientali, anche con funzioni di miglioramento dell'inserimento paesaggistico delle aree produttive, l'attivazione di politiche di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico, il potenziamento dei collegamenti ciclabili con le aree residenziali, la razionalizzazione della sosta, in particolare per i mezzi pesanti.
- 3.(I) Il PSC perimetra gli ambiti di cui al comma 1, nelle tavole vPSC/T.1B. All'interno dei perimetri così delineati il RUE prevede, per quanto riguarda le aree a destinazione

produttiva, un'articolazione in base alle diverse tipologie di aree e ne determina le relative perimetrazioni.

Gli "ambiti a prevalente destinazione produttiva ad assetto urbanistico consolidato" sono delimitati con il criterio della prevalenza e possono comprendere, oltre alle aree produttive, aree a diversa destinazione, di modesta dimensione, come:

- aree residenziali ad assetto urbanistico consolidato,
 - dotazioni territoriali esistenti,
 - parcheggi pubblici esistenti,
 - rete viaria e spazi inedificati,
- per le quali valgono le specifiche previsioni del RUE.

- 4.(I) Gli ambiti AP sono normalmente soggetti ad intervento diretto. Il POC, recependo specifici accordi di pianificazione con privati ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, ovvero in base a specifiche esigenze di interesse pubblico può prevedere interventi di ristrutturazione urbanistica, da attuarsi mediante piano urbanistico attuativo (PUA), anche modificando il perimetro degli ambiti individuati dal PSC, per ricomprendere aree destinate o da destinare a parcheggi o viabilità o a verde pubblico, da assoggettare a progettazione unitaria. Per gli ambiti così individuati saranno applicati parametri urbanistici ed edilizi indicati dal POC, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle presenti NTA.
- 5.(I) Negli ambiti a prevalente destinazione produttiva edificabili sulla base di piani urbanistici attuativi approvati, le eventuali varianti che si rendano necessarie per introdurre, negli strumenti urbanistici attuativi, modifiche sostanziali all'assetto funzionale e dimensionale del comparto, devono essere previste nell'ambito di un POC che fisserà, eventualmente, sulla base di uno specifico accordo ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, i nuovi parametri urbanistici ed edilizi e le condizioni all'attuazione, anche al fine di garantire coerenza con lo schema planivolumetrico originario eventualmente avviato e comunque con il PSC.
- 6.(D) Al fine della riqualificazione del tessuto insediativo esistente e allo scopo di incrementare il patrimonio di dotazioni territoriali carenti (attrezzature di interesse comune, ecc), secondo quanto evidenziato nelle analisi svolte in sede di Quadro Conoscitivo del PSC, ovvero necessarie per migliorare la qualità dei tessuti urbani (spazi per parcheggi e verde pubblico), il PSC individua, nella perequazione urbanistica, il meccanismo per l'acquisizione di aree ancora libere da edificazione ovvero già edificate ma trasformabili a fini collettivi. A tal fine, è possibile acquisire, tramite la perequazione urbanistica, aree o fabbricati collocati negli ambiti AP, necessari per l'attuazione del sistema delle dotazioni territoriali o comunque da destinarsi a finalità pubbliche, tramite l'attribuzione da parte del POC di un indice edificatorio pari all'indice assegnato dal RUE all'area oggetto di acquisizione (per le aree) e della SU esistente al 13.07.2010 (data di adozione del PSC originario), maggiorata del 20% (per i fabbricati), che potranno essere espressi su una diversa area (area di atterraggio), classificata quale Ambito di possibile trasformazione urbana per usi produttivi (APR), a condizione della cessione gratuita dell'area (area di decollo) o del fabbricato. L'indice edificatorio assegnato dal POC verrà applicato sull'area da cedere e darà quindi origine ad una Superficie Utile (SU) da esprimere sull'area di atterraggio. Qualora siano individuate particolari esigenze di interesse pubblico da soddisfare tramite la realizzazione di opere e/o infrastrutture

supplementari oppure sia necessario compensare il maggior valore di un fabbricato, qualora questo sia soggetto a tutela ai sensi degli artt. 17 e 18 delle presenti NTA, l'indice da applicare sull'area di decollo (per le aree) potrà essere straordinariamente incrementato nella misura massima di un ulteriore 0,15 mq/mq e la percentuale di maggiorazione della SU esistente al 13.07.2010 (data di adozione del PSC originario) (per i fabbricati), potrà essere straordinariamente incrementata nella misura massima di un ulteriore 20%. La capacità edificatoria così trasferita dovrà essere distribuita nell'area di atterraggio in coerenza e continuità con la densità edilizia e gli altri parametri urbanistici dell'ambito APR di atterraggio.

- 7.(P) Gli insediamenti produttivi idro-esigenti, di nuova realizzazione o quelli esistenti, in caso di ampliamento e/o ristrutturazione, dovranno adottare soluzioni tecnologiche che massimizzino il riuso, il riciclo della risorsa idrica e l'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili.
- 8.(P) Negli ambiti AP non è ammesso l'insediamento di nuove attività classificate a rischio di incidenti rilevanti e di nuove attività produttive idro-esigenti con consumo annuo superiore a 300.000 mc, non alimentate da acque superficiali convenientemente trattate, o da acque specificamente convogliate per usi industriali.
- 9.(D) Il PSC perimetra le aree APEA (Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate) di cui alla Delibera Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 13.06.2007 n. 118 "*Approvazione atto di indirizzo e di coordinamento tecnico in merito alla realizzazione di aree ecologicamente attrezzate (LR 20/2000, art. 16 e A-14)*". Entro tale perimetro valgono le condizioni di cui alla Delibera citata e ai provvedimenti conseguenti e alla Delibera della G.C. del Comune di Bomporto n. 124 del 19.11.2010 di approvazione dello "*Schema di convenzione tra Regione, Provincia di Modena e Comune di Bomporto per realizzazione e finanziamento, ai sensi della DGR n. 1701/2008, degli interventi ambientali da realizzare nell'area ecologicamente attrezzata P.I.P.*".
- 10.(I) Al fine di non incrementare sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente e di garantire le necessarie condizioni di sicurezza, negli ambiti urbanizzati a prevalente destinazione produttiva di cui al presente articolo, ricadenti nelle aree A1a, A1b, A2a, A2b e A3 di rischio idraulico, individuate nelle tavole vPSC/T.1A del PSC, il RUE provvede a dettare le norme relative agli interventi ammessi.
- 11.(P) Al fine di gravare ulteriormente sul sistema fognario e della depurazione della frazione di Villavara, in condizioni di grave criticità, nelle aree AP della frazione di Villavara, è vietato ogni incremento quali-quantitativo di reflui derivanti dall'ampliamento o dalla trasformazione degli insediamenti esistenti, fino alla realizzazione delle opere di collettamento dell'intero agglomerato al depuratore comunale.

CAPO II
TERRITORIO URBANIZZABILE

Art. 45

Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio (ARS)

- 1.(P) Gli ambiti ARS sono costituiti da quelle porzioni di territorio potenzialmente oggetto di trasformazione urbana, finalizzati ad espandere il tessuto urbano a prevalente destinazione residenziale e/o ad incrementare il sistema delle dotazioni territoriali. Il PSC perimetra ed individua tali ambiti ai sensi dell'art. A-12 della LR 20/2000, nelle tavole vPSC/T.1B, prescrivendo al POC che gli interventi debbano svilupparsi come espansioni organiche e compatte dei tessuti urbani adiacenti, senza soluzioni di continuità, al fine di integrare le reti dei servizi e della mobilità con quelle dei tessuti esistenti.
- 2.(I) Negli ambiti ARS, il PSC prescrive l'applicazione della perequazione urbanistica, ai sensi dell'art. 7 della LR 20/2000.
- 3.(I) Gli ambiti ARS sono soggetti a POC (Piano Operativo Comunale). Il POC individua, fra gli ambiti classificati ARS, i nuovi insediamenti residenziali da attuare nel proprio arco temporale di attuazione, assoggettandoli a piano urbanistico attuativo (PUA). Il POC, può a tal fine recepire specifici accordi di pianificazione con privati ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, anche redatti al termine di concorso pubblico indetto ai sensi dell'art. 30 comma 10 della stessa legge.
- 4.(D) Gli accordi di pianificazione con privati ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000 e s.m., approvati e stipulati anteriormente all'adozione del PSC, che interessino ambiti ARS, o loro porzioni, si considerano recepiti dal PSC e divengono efficaci dal momento dell'entrata in vigore del PSC stesso, ai sensi dell'art. 32, comma 13 della LR 20/2000. L'approvazione del PUA è comunque subordinata alla verifica del rispetto dei limiti o vincoli agli usi e alle trasformazioni del suolo, ai sensi del precedente art. 5, comma 1, nonché alla realizzazione e cessione di dotazioni territoriali ed alla soddisfazione delle condizioni di sostenibilità di cui al comma 2 dello stesso art. 5.
- 5.(I) Nel rispetto di quanto stabilito dal PSC, il POC definisce per ogni ambito selezionato le destinazioni d'uso ammissibili, gli indici edilizi, le modalità d'intervento, le dotazioni territoriali e gli altri parametri d'intervento.
- 6.(I) Gli usi insediabili negli ambiti ARS sono indicati dal POC, con le limitazioni eventualmente più restrittive stabilite dal presente articolo, facendo riferimento agli usi riconducibili alle categorie funzionali di seguito elencate:
 - a) residenziale,
 - g) dotazioni di servizio e infrastrutture.Il POC, sulla base della Valsat, potrà prevedere la possibilità di insediare usi riconducibili ad altre categorie funzionali, se e in quanto compatibili con il contesto di intervento.

Negli ambiti ARS non è, in ogni caso, ammessa la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica attraverso la costruzione di impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore ai 20 Kw e impianti di produzione energetica da biomassa.

7.(I) I parametri urbanistici ed edilizi degli ambiti ARS selezionati dal POC sono stabiliti dallo stesso POC, nel rispetto dei seguenti criteri, con le limitazioni eventualmente più restrittive stabilite dal presente articolo:

- parcheggi di urbanizzazione (PU) non inferiori a 40 mq/100 mq SU,
- verde pubblico attrezzato (VP) non inferiore a 60 mq/100 mq SU,
- altezza massima da definire in sede di POC al fine di armonizzare il nuovo insediamento nel contesto di riferimento,
- superficie permeabile, non inferiore al 30% della ST, di cui il 10% da ricavare all'interno dei lotti di intervento,
- verde privato condominiale (Vpc), non inferiore al 30% della superficie fondiaria di ogni singolo lotto edificabile al netto della superficie coperta,
- superficie da cedere gratuitamente all'amministrazione comunale, per la realizzazione di ulteriori politiche pubbliche e strategiche, non inferiore al 30% della ST,
- UT compreso fra 0,10 e 0,25 mq/mq, nei limiti del dimensionamento assegnato dal PSC al precedente art. 6.

Il range di potenzialità edificatoria sopra indicato costituisce elemento di riferimento per il POC, che dovrà definire i valori di UT più appropriati per l'ambito o gli ambiti da attivare, con riferimento alle condizioni imposte all'attuazione degli interventi da parte del PSC, esclusivamente entro il range fissato.

Alla SU ottenuta dall'applicazione dell'indice UT minimo (0,10 mq/mq) fissato dal PSC potrà essere aggiunta la quota di SU corrispondente:

- alla quota di SU da riservare all'edilizia residenziale sociale (ERS),
- alla quota di SU derivante dal trasferimento dei DE per la cessione/realizzazione di dotazioni ecologiche e/o territoriali,
- alla quota di SU derivante dal trasferimento di DE originatisi da Accordi ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000.

nel rispetto dell'indice massimo stabilito dal range (0,25 mq/mq) e del dimensionamento complessivo del PSC.

L'indice UT potrà essere incrementato dal POC, al di fuori del range e comunque non superando un UT complessivo pari a 0,50 mq/mq, esclusivamente per la realizzazione di attrezzature di servizio (Dotazioni Territoriali), qualora ritenuto sostenibile in base alla VAS-Valsat del POC.

I diritti edificatori possono riguardare anche aree con vincoli di inedificabilità derivanti da leggi o piani sovraordinati e non indennizzabili (tutele fluviali, aree boscate, fasce di rispetto stradale o ferroviario, fasce di rispetto di cimiteri, depuratori, elettrodotti, metanodotti, ecc.) che possono far parte di comparti di trasformazione urbana precisando che i diritti edificatori assegnati devono ovviamente essere trasferiti nella porzione del comparto non gravato da vincoli. Tali aree, ancorché inedificabili, possono infatti essere ugualmente ricomprese entro comparti insediativi, potendo essere destinate alla realizzazione di aree attrezzate a verde, dotazioni ecologiche, parcheggi, strade, aree pertinenziali non edificate, nel rispetto delle norme relative alle specifiche zone di tutela in cui ricadono. Anche le aree identificate dal PSC come "dotazioni ecologiche da attuare con meccanismi di perequazione urbanistica" rientrano nella casistica su indicata.

Resta inteso che sia la quota di diritti edificatori che il Comune intenda riservarsi per edilizia residenziale sociale (ERS) che la quota derivante dal trasferimento di DE per la cessione/realizzazione delle dotazioni ecologiche e/o territoriali o dal

trasferimento di DE originatisi da Accordi ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, dovranno far parte del dimensionamento complessivo del PSC.

- 8.(D) L'individuazione e la perimetrazione degli ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio da attivare con il POC può coinvolgere l'intero ambito perimetrato dal PSC, ovvero solo una parte dello stesso, assegnando all'ambito stesso, gli obblighi alla realizzazione di eventuali opere infrastrutturali con le relative fasce di ambientazione, di altre dotazioni ecologiche e di mitigazione acustica stabilite dalle presenti norme del PSC ovvero dal POC o dal RUE.
- 9.(D) In ciascun ambito ARS dovrà essere prevista, in sede di POC e con le modalità attuative da questo previste, una quota da destinare ad edilizia residenziale sociale (ERS) non inferiore al 20% del numero di alloggi, stabilendo, ove necessario, la quota di ERS destinata all'affitto permanente o almeno trentennale, a canoni calmierati.
- 10.(D) Il POC può collegare gli ambiti ARS con la realizzazione di:
- dotazioni ecologiche (fasce di ambientazione, fasce boscate di protezione, ecc):
 - dotazioni territoriali,
 - infrastrutture idrauliche (vasche di laminazione delle piene),
- da attuare in ambiti all'uopo ritenuti idonei, mediante l'attivazione di procedure di perequazione urbanistica. In tal caso, l'attuazione è prevista mediante un piano urbanistico attuativo (PUA) unitario che prevede l'attribuzione, da parte del POC, di un indice edificatorio compreso fra 0,01 e 0,05 mq/mq da applicare all'area ove realizzare le dotazioni di cui sopra (area di decollo) ma che potrà essere espresso, in SU, sull'area di atterraggio (Ambito di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio), a condizione della cessione gratuita della prima area (area di decollo). L'indice edificatorio assegnato dal POC verrà quindi applicato sull'area da cedere e darà origine ad una Superficie Utile da esprimere sull'area di atterraggio. La SU complessivamente realizzabile nell'ambito non potrà superare l'indice massimo fissato dal PSC.
- 11.(P) Negli ambiti ARS valgono le seguenti prescrizioni acustiche e per la qualità dell'aria:
- a) qualora i POC o i PUA prevedano la localizzazione di edifici residenziali o sensibili all'interno delle fasce in IV classe acustica (per la presenza di strade) e/o delle fasce di pertinenza delle infrastrutture (DPR 142/04), è ammessa la realizzazione di edifici residenziali se tali edifici garantiscono il rispetto dell'obiettivo di III classe a prescindere dai limiti della classe acustica, se uguali o superiori. Tali limiti (leq 60 dBA per il periodo diurno e 50 dBA per il periodo notturno) devono essere considerati quei livelli sonori che non devono essere superati dall'insieme delle possibili sorgenti sonore. I limiti di classificazione acustica, quando inferiori alla III classe rimangono validi per le sorgenti che disciplinano. La verifica deve essere svolta con uno studio acustico facendo riferimento a quanto previsto dalle presenti norme e dalla DGR 673/2004 e considerando sia le sorgenti attuali che quelle in previsione, quando significative.
 - b) la progettazione dei POC e dei PUA dovrà essere ottimizzata con lo scopo di ridurre la dimensione delle eventuali mitigazioni necessarie, al fine di un ottimale inserimento ambientale e paesaggistico, garantendo comunque un idoneo clima acustico, che dovrà essere verificato mediante apposito studio acustico ai sensi dell'art. 8 della Legge 447/95 e dell'art. 10 della LR 15/2001, elaborato facendo

riferimento a quanto previsto dalla DGR 673/2004. Nello specifico, al fine di minimizzare la dimensione delle mitigazioni e limitare le ricadute dirette degli inquinanti atmosferici, dovrà essere garantita la massima distanza degli edifici residenziali e sensibili dalle sorgenti acustiche ed atmosferiche rilevanti, verso le quali possono essere affacciati direttamente solo gli usi meno sensibili.

Con specifico riferimento all'ambito ARS_III, si prescrive, come condizione di sostenibilità, che, per gli edifici residenziali e sensibili sia assunta, come distanza minima dalle sorgenti acustiche ed atmosferiche rilevanti (in particolare le confinanti attività produttive e terziarie in IV classe), la distanza necessaria al fine di minimizzare la dimensione delle mitigazioni acustiche. Inoltre, verso tali sorgenti dovranno essere preferibilmente affacciati gli usi meno sensibili. Lo studio acustico di cui al presente comma dovrà giustificare la soluzione progettuale prescelta in riferimento anche a questi aspetti, dimostrando che le opere di mitigazione, se necessarie, sono le meno impattanti rispetto al contesto, garantendo comunque il rispetto delle prestazioni sul clima acustico richieste al punto a) del presente comma. Vista la complessità dell'ambito in oggetto per le attività produttive e per il rumore stradale in assenza dell'entrata in esercizio della variante alla SP1, il POC deve prevedere che lo studio acustico del PUA esegua verifiche sperimentali con misure fonometriche in punti e per tempi adeguati, al fine di una corretta definizione del progetto insediativo.

12.(P) Negli ambiti ARS valgono le seguenti prescrizioni geomorfologiche:

Qualora un ambito o una porzione d'ambito interessi una struttura di dosso fluviale principale o secondario, gli interventi consentiti dovranno comunque salvaguardare le caratteristiche morfostrutturali e le funzioni idrauliche del dosso stesso, sia nella realizzazione dei fabbricati che delle infrastrutture, evitando rilevanti modificazioni morfologiche della struttura stessa.

13.(D) Negli ambiti ARS valgono le seguenti prescrizioni per il sistema idraulico, fognario e della depurazione:

- a) i PUA dovranno prevedere l'installazione di un impianto di captazione, filtro e accumulo delle acque meteoriche provenienti dalla copertura degli edifici, per consentirne l'impiego per usi compatibili e comunque non potabili e la predisposizione di una rete di adduzione e distribuzione idrica delle stesse acque all'esterno dell'edificio. Le acque meteoriche così raccolte in cisterne, dovranno essere utilizzate per l'irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e passaggi, il lavaggio di piazzali, il lavaggio di auto o altri usi compatibili; il RUE provvede a definire i criteri di dimensionamento delle cisterne;
- b) gli interventi dovranno tendere a minimizzare l'impermeabilizzazione delle superfici e dovranno adottare, per queste, tecnologie e materiali volti a ridurre il carico idraulico concordemente con quanto contenuto nella disciplina che regola l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica;
- c) con riferimento alle reti fognarie si dovranno realizzare sistemi di raccolta delle acque di tipo duale, ossia sistemi costituiti da reti separate composte da un sistema maggiore per acque bianche non contaminate (ABNC) ed un sistema minore, costituito dalle reti fognarie per le acque nere e le acque bianche contaminate (ABC). Il sistema fognario delle acque bianche dovrà prevedere sistemi di raccolta ed accumulo delle acque meteoriche per un volume complessivo d'invaso di almeno 500 mc per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle

superfici permeabili destinate a parco o a verde di comparto. Tali sistemi di raccolta, che potranno essere previsti ad uso di uno o più comparti, devono essere localizzati in modo tale da raccogliere le acque meteoriche prima della loro immissione nel corso d'acqua o collettore di bonifica ricevente individuato dall'Autorità idraulica competente, con la quale verranno anche preventivamente concordati i criteri di gestione. Il progetto relativo a tali sistemi di raccolta è subordinato al parere vincolante dell'Autorità idraulica competente e/o dell'Ente gestore del vettore idraulico; in particolare:

- con riferimento all'ambito ARS_II la rete fognaria delle acque nere dovrà essere collegata alla rete fognaria esistente, previa le opportune verifiche altimetriche e di compatibilità idraulica, e la rete fognaria delle acque bianche dovrà recapitare in corpo idrico superficiale, da concordare con l'ente gestore;
 - con riferimento all'ambito ARS_III si dovrà evitare di recapitare le acque meteoriche nel sistema fognario esistente e realizzare una direttrice di scolo verso un recapito in acque superficiali, da concordare con l'Ente gestore;
- d) per ogni ambito, in sede di POC, in accordo con l'Ente gestore, dovranno essere meglio definiti gli eventuali interventi necessari, che potranno essere alternativi oppure integrativi delle infrastrutture fognarie attuali, al fine di verificare la sostenibilità dei nuovi interventi; l'approvazione dei PUA è subordinata all'ottenimento del parere favorevole espresso dai competenti uffici dell'Amministrazione Comunale e dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (titolato alla pianificazione strategica e funzionale delle infrastrutture fognarie) sul recapito o sui recapiti delle reti fognarie da realizzare nei singoli ambiti attuativi. Dovrà inoltre essere richiesto il parere dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), come previsto dalla DGR 201/16. Nel caso si rendesse necessaria l'esecuzione di nuove infrastrutture fognarie o di adeguamenti delle stesse, nonché degli impianti a servizio, quali sollevamenti o scolmatori di piena, tali pareri individueranno le modalità tecniche, i tempi di realizzazione nonché gli oneri eventualmente da porre a carico degli ambiti oggetto di trasformazione urbana, laddove le opere a rete da realizzare siano considerate ad uso esclusivo dei soggetti attuatori. Qualora il ricettore finale risulti essere di dimensioni rilevanti, dovrà essere valutata la fattibilità tecnica dell'inserimento nelle reti acque bianche di deviatori di flusso/scolmatori di magra o di altri sistemi equivalenti, con recapito nella condotta acque nere, che consentano anche in condizioni di tempo secco la raccolta ed il trattamento delle eventuali acque reflue in esse convogliate (es. lavaggi piazzali, auto, etc.). La progettazione delle nuove infrastrutture fognarie dovrà, di norma, essere effettuata prevedendo verifiche con tempi di ritorno ventennali; le soluzioni strutturali previste dovranno inoltre essere tali da poter supportare eventuali ulteriori incrementi di carico idraulico. Nelle schede di POC dovranno essere opportunamente definite le modalità e pertinenze specifiche relative ad eventuali opere di adeguamento di corpi idrici superficiali, all'eventuale acquisizione di scoli per uso pubblico (esistenti e in progetto) ed all'individuazione dei bacini di laminazione.
- e) Con specifico riferimento all'ambito ARS_I che, in base alle risultanze dello *Studio idraulico*, ricade parte in A1a "*Aree ad elevata pericolosità idraulica rispetto alla piena cinquantennale e allagabili in concomitanza di eventuali rotte arginali*" e parte in A.3 "*Aree ad elevata criticità idraulica, con battente idrico < 1.00 m*", dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

- nella porzione d'ambito che ricade all'interno delle aree A1a di rischio idraulico non potranno essere previste nuove costruzioni;
 - nella porzione d'ambito che ricade all'interno delle aree A3 di rischio idraulico, dovranno essere applicate le disposizioni specifiche relative alle aree A3 di cui all'art. 40 delle presenti NTA.
- f) Nelle porzioni d'ambito comprese entro una distanza di 10 m in sinistra e/o in destra dal tracciato di corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico secondario o al reticolo idrografico della Bonifica di Burana, non potranno essere previste nuove edificazioni; con specifico riferimento all'ambito ARS_II che interessa la Fascia di rispetto del Fosso Ladri (in sinistra idrografica del corso d'acqua), si prescrive come condizione di sostenibilità, che in tale porzione d'ambito sia prevista esclusivamente una destinazione a verde;
- g) Con specifico riferimento all'ambito ARS_I l'attuazione dello stesso è subordinata al potenziamento dell'impianto di depurazione di Solara.
- 14.(D) In sede di POC, per ogni ambito ARS, dovranno essere definite le caratteristiche geotecniche dei terreni presenti, attraverso l'esecuzione di un'apposita campagna geognostica che dovrà essere condotta implementando le indagini geotecniche esistenti, negli ambiti già interessati da specifiche indagini. Particolare attenzione andrà posta oltre che alle caratteristiche dei terreni degli strati più superficiali, maggiormente sollecitate dai carichi delle più comuni strutture, anche all'andamento delle caratteristiche geotecniche dei terreni in profondità, al fine di valutare potenziali cedimenti a cui potrebbero essere soggette le strutture e definire le eventuali indicazioni geotecniche da prescrivere in sede di PUA ed in sede attuativa.
- 15.(D) Al fine della riduzione del rischio sismico, negli ambiti ARS_I e ARS_II, in sede di POC, dovranno essere eseguiti gli approfondimenti geognostici ed analitici di "terzo livello", necessari per la valutazione della pericolosità sismica locale, ai sensi della normativa vigente (DAL. RER. 112/2007 come modificata ed aggiornata dalla D.G.R. 2193 del 21/12/2015); nell'ambito ARS_III dovranno comunque essere adeguatamente implementate le indagini già eseguite sull'area e qui considerate e nel caso, da tali nuove indagini, risultassero condizioni di criticità rispetto ad effetti di sito non rilevate in precedenza nell'ambito del PSC, si dovrà comunque procedere ad approfondimenti geognostici di terzo livello.
- 16.(I) Negli ambiti ARS, ai fini della promozione della qualità energetica, gli interventi sono soggetti a studio di fattibilità per l'impiego di energie alternative (solare, fotovoltaico, cogenerazione, ecc.), con obbligo di introduzione di misure finalizzate al contenimento dei consumi e all'impiego di risorse energetiche rinnovabili e a basso carico inquinante. Qualora sul territorio siano attive centrali che utilizzano fonti energetiche alternative e rinnovabili per la produzione di energia, i nuovi interventi dovranno obbligatoriamente valutare la possibilità di avvalersi in via privilegiata dell'energia prodotta da tali impianti, secondo le specifiche dettate dal POC.
- 17.(I) Negli ambiti ARS valgono le seguenti prescrizioni generali riguardo al verde pubblico:
- a) nella redazione dei PUA, si dovrà tendere a concentrare le aree a verde pubblico in modo da ottenere aree verdi compatte di dimensioni il più possibile consistenti, al fine di contrastare gli effetti delle isole di calore e di garantire un ottimale risultato sotto il profilo ambientale e paesaggistico;

- b) le aree a verde pubblico dovranno essere adeguatamente progettate, per il loro corretto inserimento:
- in relazione ai caratteri del paesaggio locale, in particolare in presenza di elementi di pregio o di persistenze storiche,
 - in rapporto ai caratteri locali della rete ecosistemica, prevedendo una dotazione minima di elementi costitutivi di natura, struttura e composizione ascrivibili ad habitat ed ecosistemi naturali e seminaturali su di una superficie non inferiore al 25% della superficie a verde;
- c) nella progettazione delle aree a verde pubblico si dovranno mettere in atto accorgimenti per il miglioramento del microclima locale, quali, a titolo di esempio:
- il corretto posizionamento delle alberature per l'ombreggiamento dei parcheggi, dei percorsi e delle aree di sosta;
 - l'uso di quinte alberate per schermare i fronti edificati rispetto all'irraggiamento solare nel periodo estivo e pomeridiano (fronti sud e ovest);
 - l'uso di specie arboree a foglia caduca sui fronti nord; la massimizzazione delle superfici permeabili (uso di materiali "semipermeabili" per aree di sosta, percorsi, parcheggi, ecc.);
 - l'obbligo di realizzazione di impianti di irrigazione automatici.
- d) non è ammesso l'abbattimento degli alberi esistenti, se non per comprovati motivi, sulla base di una specifica documentazione, firmata da un tecnico abilitato e salvo i casi previsti dal Regolamento del verde, con le modalità da questo previste;
- e) in relazione alla localizzazione degli ambiti, i PUA dovranno verificare le correlazioni con il sistema naturale-ambientale e prevedere varchi/quinte, costituiti da sistemi vegetali, con l'obiettivo di mantenere la connettività ecologica o aree "cuscinetto" con funzione di protezione (con particolare attenzione ai corsi d'acqua, alle aree boscate e agli altri elementi della rete ecologica) e quinte perimetrali vegetazionali che medino i rapporti percettivi con il contesto.

18.(D) Con riferimento agli aspetti della mobilità, i PUA dovranno prevedere:

- connessioni ciclopedonali tra l'ambito oggetto di intervento, il sistema di trasporto pubblico di linea presente sulle strade circostanti e la rete ciclopedonale esistente,
- strade interne all'ambito e percorsi ciclopedonali facilmente percorribili dagli utenti più deboli,
- accessi carrabili all'ambito conformati per sostenere adeguatamente i carichi generati.

19.(D) Le misure atte a ridurre gli impatti negativi dovuti all'attuazione delle previsioni, riportate nelle Schede d'ambito del *Rapporto Ambientale (VAS-VALSAT)* (PSC/V) per i diversi ambiti ARS, le costituiscono riferimento per la pianificazione operativa (POC) e per quella attuativa (PUA). Le opere indicate dalla Valsat come misure necessarie al fine di mitigare gli impatti, si ritengono aggiuntive rispetto alle dotazioni minime di cui al precedente comma 7 e sono, al pari di queste, obbligatorie, essendo ritenute indispensabili per garantire la sostenibilità degli interventi edificatori previsti. La previsione di tali opere nell'ambito dei PUA costituisce condizione per l'approvazione degli stessi PUA. La realizzazione di tali opere dovrà essere prevista attraverso la stipula della convenzione che regola l'attuazione

degli interventi, allegata al PUA, ripartendone gli oneri fra i proprietari delle aree interessate dall'intervento, secondo quanto previsto dal POC.

20.(I) Negli ambiti ARS, le nuove strade di distribuzione dovranno essere dotate di una fascia di terreno permeabile larga almeno 1,5 m, nel caso di piantumazione di arbusti e larga almeno 3,00 m, nel caso di piantumazione di alberi di prima grandezza.

21.(D) Ai fini dell'attuazione degli ambiti ARS, il POC può stabilire, motivatamente, che l'obbligo di concorrere alla realizzazione delle dotazioni territoriali possa essere assolto attraverso il reperimento e la cessione di aree collocate al di fuori del comparto oggetto dell'intervento di trasformazione.

Art. 45 bis

Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali, in attuazione del POC.2

1.(P) Gli ambiti ARS previsti in attuazione del POC.2 approvato con Del. C.C. n. 44 del 19/12/2016, identificati nella cartografia del PSC con le sigle:

- POC.2/1
- POC.2/2

sono soggetti alla disciplina del POC.2 e alle disposizioni della legislazione vigente relativa all'attuazione dei POC.

Art. 46

Ambiti di riqualificazione urbana per usi residenziali (ARR)

1.(P) Gli ambiti ARR sono costituiti da quelle porzioni di territorio caratterizzate dalla presenza di attività produttive ubicate incongruamente in tessuti urbani a prevalente destinazione residenziale, che necessitano di interventi radicali di riqualificazione e rigenerazione urbana, mediante demolizione ed eventuale bonifica dei siti attualmente insediati e di ridefinizione del tessuto urbano attraverso la nuova edificazione per usi residenziali e la riorganizzazione dell'impianto urbanistico e delle necessarie dotazioni territoriali.

2.(I) Negli ambiti ARR, il PSC prescrive l'applicazione della perequazione urbanistica, ai sensi dell'art. 7 della LR 20/2000.

3.(D) Gli ambiti ARR sono soggetti a POC (Piano Operativo Comunale). Il POC individua, fra gli ambiti classificati ARR, quelli da attuare nel proprio arco temporale di attuazione, assoggettandoli a piano urbanistico attuativo (PUA). Il POC, può a tal fine recepire specifici accordi di pianificazione con privati ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, anche redatti al termine di concorso pubblico indetto ai sensi dell'art. 30 comma 10 della stessa legge.

Negli ambiti ARR, il POC può assumere il valore e gli effetti dei Progetti di Valorizzazione Commerciale di aree urbane (PVC), di cui all'art. 8 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14, recependo specifiche proposte di privati e prevedere l'inserimento di:

- medio-piccole strutture di vendita, così come definite al punto 1.4 della Deliberazione del Consiglio regionale 1.253/1999,
- aggregazioni di esercizi di vicinato e di medie strutture, purché nel rispetto dei limiti fissati dalla Deliberazione del Consiglio regionale 653/2005 e dal POIC-PTCP della Provincia di Modena per le aggregazioni di medie strutture, da attivare con le modalità definite dal POC stesso.

4.(P) Negli ambiti ARR, in assenza di POC, sono ammessi interventi diretti sul patrimonio edilizio esistente, limitati esclusivamente alla manutenzione ordinaria (MO), alla manutenzione straordinaria (MS). Qualora venga concluso un accordo ex art 18 LR 20/2000 volto all'attuazione dell'ambito ARR, l'accordo potrà prevedere che nel periodo intercorrente fra la stipula e l'approvazione del POC cui questo acceda siano ammissibili interventi di RC e RED, comunque compatibili con i contenuti dell'accordo stesso.

5.(I) Nel rispetto di quanto stabilito dal PSC, il POC definisce per ogni ambito selezionato le destinazioni d'uso ammissibili, gli indici edilizi, le modalità d'intervento, le dotazioni territoriali e gli altri parametri d'intervento.

6.(I) Gli usi insediabili negli ambiti ARR sono indicati dal POC, con le limitazioni eventualmente più restrittive stabilite dal presente articolo, facendo riferimento agli usi riconducibili alle categorie funzionali di seguito elencate:

a) residenziale,

Il POC, sulla base della Valsat, potrà prevedere la possibilità di insediare usi riconducibili ad altre categorie funzionali, se e in quanto compatibili con il contesto di intervento.

Negli ambiti ARR non è, in ogni caso, ammessa la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica attraverso la costruzione di impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore ai 20 Kw e impianti di produzione energetica da biomassa.

7.(I) I parametri urbanistici ed edilizi degli ambiti ARR sono stabiliti dal POC, nel rispetto dei seguenti criteri, con le limitazioni eventualmente più restrittive stabilite dal presente articolo:

- parcheggi di urbanizzazione (PU) non inferiori a 40 mq/100 mq SU,
- verde pubblico attrezzato (VP) non inferiore a 60 mq/100 mq SU,
- altezza massima da definire in sede di POC al fine di armonizzare il nuovo insediamento nel contesto di riferimento,
- superficie permeabile, non inferiore al 30% della ST, di cui il 10% da ricavare all'interno dei lotti di intervento,
- verde privato condominiale (Vpc), non inferiore al 30% della superficie fondiaria di ogni singolo lotto edificabile al netto della superficie coperta,
- superficie da cedere gratuitamente all'amministrazione comunale, per la realizzazione di ulteriori politiche pubbliche e strategiche, non inferiore al 30% della ST, che potrà essere eventualmente convertita, in relazione ai singoli casi, in opere ed interventi di interesse collettivo, di commisurata entità,
- UT compreso fra 0,10 e 0,40 mq/mq, nei limiti del dimensionamento assegnato dal PSC al precedente art. 6.

Il range di potenzialità edificatoria sopra indicato costituisce elemento di riferimento per il POC, che dovrà definire i valori di UT più appropriati per l'ambito

o gli ambiti da attivare, con riferimento alle condizioni imposte all'attuazione degli interventi da parte del PSC, esclusivamente entro il range fissato.

Alla SU ottenuta dall'applicazione dell'indice UT minimo (0,10 mq/mq) fissato dal PSC potrà essere aggiunta la quota di SU corrispondente:

- alla quota di SU che il Comune intenda riservarsi per edilizia residenziale sociale (ERS),
- alla quota di SU derivante dal trasferimento dei DE per la cessione/realizzazione di dotazioni ecologiche e/o territoriali,
- alla quota di SU derivante dal trasferimento di DE originatisi da Accordi ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000,

nel rispetto dell'indice massimo stabilito dal range (0,40 mq/mq) e del dimensionamento complessivo del PSC.

L'indice UT potrà essere incrementato dal POC, al di fuori del range e comunque non superando un UT complessivo pari a 0,50 mq/mq, esclusivamente per la realizzazione di attrezzature di servizio (Dotazioni Territoriali), qualora ritenuto sostenibile in base alla VAS-Valsat del POC.

I diritti edificatori possono riguardare anche aree con vincoli di inedificabilità derivanti da leggi o piani sovraordinati e non indennizzabili (tutele fluviali, aree boscate, fasce di rispetto stradale o ferroviario, fasce di rispetto di cimiteri, depuratori, elettrodotti, metanodotti, ecc.) che possono far parte di comparti di trasformazione urbana precisando che i diritti edificatori assegnati devono ovviamente essere trasferiti nella porzione del comparto non gravato da vincoli. Tali aree, ancorché inedificabili, possono infatti essere ugualmente ricomprese entro comparti insediativi, potendo essere destinate alla realizzazione di aree attrezzate a verde, dotazioni ecologiche, parcheggi, strade, aree pertinenziali non edificate, nel rispetto delle norme relative alle specifiche zone di tutela in cui ricadono. Anche le aree identificate dal PSC come "dotazioni ecologiche da attuare con meccanismi di perequazione urbanistica" rientrano nella casistica su indicata.

Resta inteso che sia la quota di diritti edificatori che il Comune intenda riservarsi per edilizia residenziale sociale (ERS) che la quota derivante dal trasferimento di DE per la cessione/realizzazione delle dotazioni ecologiche e/o territoriali o dal trasferimento di DE originatisi da Accordi ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, dovranno far parte del dimensionamento complessivo del PSC.

8.(D) L'individuazione e la perimetrazione degli ambiti ARR da attivare con il POC può coinvolgere l'intero ambito perimetrato dal PSC, ovvero solo una parte dello stesso, assegnando all'ambito stesso gli obblighi alla realizzazione di eventuali opere stabilite dalle presenti norme del PSC ovvero dal POC o dal RUE.

9.(D) In ciascun ambito ARR dovrà essere prevista, in sede di POC e con le modalità attuative da questo previste, una quota da destinare ad edilizia residenziale sociale (ERS) non inferiore al 20% del numero di alloggi, stabilendo, ove necessario, la quota di ERS destinata all'affitto permanente o almeno trentennale, a canoni calmierati.

10.(D) Il POC può collegare gli ambiti ARR con la realizzazione di:

- dotazioni ecologiche (fasce di ambientazione, fasce boscate di protezione, ecc);
- dotazioni territoriali,
- infrastrutture idrauliche (vasche di laminazione delle piene),

da attuare in ambiti all'uopo ritenuti idonei, mediante l'attivazione di procedure di perequazione urbanistica. In tal caso, l'attuazione è prevista mediante un piano urbanistico attuativo (PUA) unitario che prevede l'attribuzione, da parte del POC, di un indice edificatorio compreso fra 0,01 e 0,05 mq/mq da applicare all'area ove realizzare le dotazioni di cui sopra (area di decollo), che potrà essere espresso, in SU, sull'area di atterraggio (Ambito di riqualificazione urbana per usi residenziali), a condizione della cessione gratuita della prima area (area di decollo). L'indice edificatorio assegnato dal POC verrà applicato sull'area da cedere e darà quindi origine ad una Superficie Utile da esprimere sull'area di atterraggio. La SU complessivamente realizzabile nell'ambito non potrà superare l'indice massimo fissato dal PSC.

11.(P) Negli ambiti ARR valgono le seguenti prescrizioni acustiche e per la qualità dell'aria:

- a) qualora i POC o i PUA prevedano la localizzazione di edifici residenziali o sensibili all'interno delle fasce in IV classe acustica per la presenza di strade e/o delle fasce di pertinenza delle infrastrutture (DPR 142/04), è ammessa la realizzazione di edifici residenziali se tali edifici garantiscono il rispetto dell'obiettivo di III classe (leq 60 dBA per il periodo diurno e 50 dBA per il periodo notturno) a prescindere dai limiti della classe acustica, se uguali o superiori. Tali limiti (leq 60 dBA per il periodo diurno e 50 dBA per il periodo notturno) devono essere considerati quei livelli sonori che non devono essere superati dall'insieme delle possibili sorgenti sonore. I limiti di classificazione acustica, quando inferiori alla III classe rimangono validi per le sorgenti che disciplinano. La verifica deve essere svolta con uno studio acustico facendo riferimento a quanto previsto dalle presenti norme e dalla DGR 673/2004 e considerando sia le sorgenti attuali che quelle in previsione, quando significative.
- b) la progettazione dei POC e dei PUA dovrà essere ottimizzata al fine di ridurre la dimensione delle eventuali mitigazioni necessarie, al fine di un ottimale inserimento ambientale e paesaggistico, garantendo comunque un idoneo clima acustico, che dovrà essere verificato mediante apposito studio acustico ai sensi dell'art. 8 della Legge 447/95 e dell'art. 10 della LR 15/2001, elaborato facendo riferimento a quanto previsto dalla DGR 673/2004. Nello specifico, al fine di minimizzare la dimensione delle mitigazioni e limitare le ricadute dirette degli inquinanti atmosferici, dovrà essere garantita la massima distanza degli edifici residenziali e sensibili dalle sorgenti acustiche ed atmosferiche rilevanti, verso le quali possono essere affacciati direttamente solo gli usi meno sensibili.

Con specifico riferimento all'ambito ARR_I, vista la complessità dell'ambito in oggetto in assenza dell'entrata in esercizio della variante alla SS12, lo studio acustico del POC dovrà eseguire verifiche sperimentali con misure fonometriche in punti e per tempi adeguati, al fine di una corretta definizione del progetto insediativo.

Con specifico riferimento all'ambito ARR_II, vista la complessità dell'ambito in oggetto per le attività produttive e per le strade in assenza dell'entrata in esercizio della variante alla SS12 e alla SP1, lo studio acustico del POC dovrà eseguire verifiche sperimentali con misure fonometriche in punti e per tempi adeguati, al fine di una corretta definizione del progetto insediativo.

12.(D) Negli ambiti ARR valgono le seguenti prescrizioni per il sistema idraulico, fognario e della depurazione:

- a) i PUA dovranno prevedere l'installazione di un impianto di captazione, filtro e accumulo delle acque meteoriche provenienti dalla copertura degli edifici, per consentirne l'impiego per usi compatibili e comunque non potabili e la predisposizione di una rete di adduzione e distribuzione idrica delle stesse acque all'esterno dell'edificio. Le acque meteoriche così raccolte in cisterne, dovranno essere utilizzate per l'irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e passaggi, il lavaggio di piazzali, il lavaggio di auto o altri usi compatibili; il RUE provvede a definire i criteri di dimensionamento delle cisterne;
- b) gli interventi dovranno tendere a minimizzare l'impermeabilizzazione delle superfici e dovranno adottare, per queste, tecnologie e materiali volti a ridurre il carico idraulico concordemente con quanto contenuto nella disciplina che regola l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica;
- c) con riferimento alle reti fognarie si dovranno realizzare sistemi di raccolta delle acque di tipo duale, ossia sistemi costituiti da reti separate composte da un sistema maggiore per acque bianche non contaminate (ABNC) ed un sistema minore, costituito dalle reti fognarie per le acque nere e le acque bianche contaminate (ABC). Dovranno inoltre essere previsti interventi volti a ridurre di almeno il 20% gli apporti meteorici attualmente prodotti in fogna;
- d) per ogni ambito, in sede di POC, in accordo con l'Ente gestore, dovranno essere meglio definiti gli eventuali interventi necessari, che potranno essere alternativi oppure integrativi delle infrastrutture fognarie attuali, al fine di verificare la sostenibilità dei nuovi interventi; l'approvazione dei PUA è subordinata all'ottenimento del parere favorevole espresso dai competenti uffici dell'Amministrazione Comunale e dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (titolato alla pianificazione strategica e funzionale delle infrastrutture fognarie) sul recapito o sui recapiti delle reti fognarie da realizzare nei singoli ambiti attuativi. Dovrà inoltre essere richiesto il parere dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), come previsto dalla DGR 201/16. Nel caso si rendesse necessaria l'esecuzione di nuove infrastrutture fognarie o di adeguamenti delle stesse, nonché degli impianti a servizio, quali sollevamenti o scolmatori di piena, tali pareri individueranno le modalità tecniche, i tempi di realizzazione nonché gli oneri eventualmente da porre a carico degli ambiti oggetto di trasformazione urbana, laddove le opere a rete da realizzare siano considerate ad uso esclusivo dei soggetti attuatori. Qualora il ricettore finale risulti essere di dimensioni rilevanti, dovrà essere valutata la fattibilità tecnica dell'inserimento nelle reti acque bianche di deviatori di flusso/scolmatori di magra o di altri sistemi equivalenti, con recapito nella condotta acque nere, che consentano anche in condizioni di tempo secco la raccolta ed il trattamento delle eventuali acque reflue in esse convogliate (es. lavaggi piazzali, auto, etc.). La progettazione delle nuove infrastrutture fognarie dovrà, di norma, essere effettuata prevedendo verifiche con tempi di ritorno ventennali; le soluzioni strutturali previste dovranno inoltre essere tali da poter supportare eventuali ulteriori incrementi di carico idraulico. Nelle schede di POC dovranno essere opportunamente definite le modalità e pertinenze specifiche relative ad eventuali opere di adeguamento di corpi idrici superficiali, all'eventuale acquisizione di scoli per uso pubblico (esistenti e in progetto) ed all'individuazione dei bacini di laminazione;
- e) con specifico riferimento all'ambito ARR_II, trattandosi di un ambito che insiste su un bacino fognario in condizione di criticità idraulica già allo stato di fatto, si

dovrà prevedere lo sgravio del bacino in sofferenza; in sede di POC dovrà inoltre essere verificata l'effettiva capacità residua della rete fognaria delle acque nere e degli impianti a servizio, quali sollevamenti o scolmatori di piena e nel caso non fosse adeguata a sopportare il nuovo carico urbanistico, l'ambito dovrà farsi carico degli adeguamenti necessari, da concordare con l'Ente gestore;

f) con specifico riferimento all'ambito ARR_III, trattandosi di un ambito che insiste su un bacino fognario in condizione di criticità idraulica già allo stato di fatto, si dovrà prevedere lo sgravio del bacino in sofferenza; in sede di POC dovrà inoltre essere verificata l'effettiva capacità residua della rete fognaria delle acque nere e degli impianti a servizio, quali sollevamenti o scolmatori di piena e nel caso non fosse adeguata a sopportare il nuovo carico urbanistico, si dovrà prevedere una nuova fognatura delle acque nere con recapito finale nel sollevamento esistente in Via Ravarino-Carpi.

13.(D) In sede di POC, per ogni ambito ARR dovranno essere definite le caratteristiche geotecniche dei terreni presenti, attraverso l'esecuzione di un'apposita campagna geognostica che dovrà essere condotta implementando le indagini geotecniche esistenti, negli ambiti già interessati da specifiche indagini, o eseguendo un'apposita campagna geognostica, negli ambiti nei quali non vi siano indagini specifiche sull'area. Particolare attenzione andrà posta oltre che alle caratteristiche dei terreni degli strati più superficiali, maggiormente sollecitate dai carichi delle più comuni strutture, anche all'andamento delle caratteristiche geotecniche dei terreni in profondità, al fine di valutare potenziali cedimenti a cui potrebbero essere soggette le strutture e definire le eventuali indicazioni geotecniche da prescrivere in sede di PUA ed in sede attuativa.

14.(D) Al fine della riduzione del rischio sismico, negli ambiti ARR, in sede di POC dovranno essere eseguiti gli approfondimenti geognostici ed analitici di "terzo livello", necessari per la valutazione della pericolosità sismica locale, ai sensi della normativa vigente (DAL. RER. 112/2007 come modificata ed aggiornata dalla D.G.R. 2193 del 21/12/2015).

15.(D) Negli ambiti ARR, ai fini della promozione della qualità energetica, gli interventi sono soggetti a studio di fattibilità per l'impiego di energie alternative (solare, fotovoltaico, cogenerazione, ecc.), con obbligo di introduzione di misure finalizzate al contenimento dei consumi e all'impiego di risorse energetiche rinnovabili e a basso carico inquinante. Qualora sul territorio siano attive centrali che utilizzano fonti energetiche alternative e rinnovabili per la produzione di energia, i nuovi interventi dovranno obbligatoriamente valutare la possibilità di avvalersi in via privilegiata dell'energia prodotta da tali impianti, secondo le specifiche dettate dal POC.

16.(D) Negli ambiti ARR in sede di POC dovrà essere eseguita un'indagine specifica del sito che ne documenti la storia, attraverso la ricostruzione delle attività insediate nel sito medesimo, al fine di valutare eventuali rischi di inquinamento per il suolo, il sottosuolo e le acque sotterranee. Tale analisi rappresenta un elemento condizionante per le previste riqualificazioni. La documentazione da allegare dovrà essere realizzata sulla base delle informazioni storiche disponibili e dovrà contenere, in particolare, la ricostruzione dell'evoluzione morfologica ed insediativa del sito, la ricostruzione del contesto industriale o artigianale, delle linee produttive, degli

impianti e delle infrastrutture, l'individuazione di eventuali potenziali fonti comportanti rischio d'inquinamento per il suolo, il sottosuolo e le acque, connesse con i cicli produttivi storicamente insediati, la loro estensione e la tipologia di materiali ritenuti a rischio. Nel caso in cui non sia possibile produrre tale documentazione o quando da tale documentazione risulti che il sito è stato interessato da attività industriali, commerciali o artigianali potenzialmente a rischio di inquinamento per il suolo, il sottosuolo e le acque sotterranee, il soggetto attuatore dovrà provvedere all'esecuzione di un'indagine preliminare che, sulla base delle potenziali fonti di inquinamento correlate alle pregresse attività, accerti lo stato dei luoghi, escludendo o, eventualmente definendo, lo stato di rischio di contaminazione del suolo, dei primi strati del sottosuolo e delle acque sotterranee in un areale congruo, presumibilmente interessato dalle attività svolte.

I risultati di tale indagine preliminare dovranno essere trasmessi al Comune e ad ARPAE, come attestazione del rispetto delle concentrazioni-soglia di contaminazione (CSC) previste per legge (secondo i valori individuati nell' Allegato 5 alla parte quarta del D.Lgs. 152/06).

Nel caso in cui sia accertato il superamento delle CSC, il soggetto interessato dovrà attuare le procedure previste dalla normativa vigente in materia (D.Lgs 152/06).

- 17.(I) Negli ambiti ARR valgono le seguenti prescrizioni generali riguardo al verde pubblico:
- a) nella redazione dei PUA, si dovrà tendere a concentrare le aree a verde pubblico in modo da ottenere aree verdi compatte di dimensioni il più possibile consistenti, al fine di contrastare gli effetti delle isole di calore e di garantire un ottimale risultato sotto il profilo ambientale e paesaggistico;
 - b) nella progettazione delle aree a verde pubblico si dovranno mettere in atto accorgimenti per il miglioramento del microclima locale, quali, a titolo di esempio:
 - il corretto posizionamento delle alberature per l'ombreggiamento dei parcheggi, dei percorsi e delle aree di sosta;
 - l'uso di quinte alberate per schermare i fronti edificati rispetto all'irraggiamento solare nel periodo estivo e pomeridiano (fronti sud e ovest);
 - l'uso di specie arboree a foglia caduca sui fronti nord; la massimizzazione delle superfici permeabili (uso di materiali "semipermeabili" per aree di sosta, percorsi, parcheggi, ecc.);
 - l'obbligo di realizzazione di impianti di irrigazione automatici.
 - c) non è ammesso l'abbattimento degli alberi esistenti, se non per comprovati motivi, sulla base di una specifica documentazione, firmata da un tecnico abilitato e salvo i casi previsti dal Regolamento del verde, con le modalità da questo previste.
- 18.(D) Con riferimento agli aspetti della mobilità, i PUA dovranno prevedere:
- connessioni ciclopedonali tra l'ambito oggetto di intervento, il sistema di trasporto pubblico di linea presente sulle strade circostanti e la rete ciclopedonale esistente,
 - strade interne all'ambito e percorsi ciclopedonali facilmente percorribili dagli utenti più deboli.
- 19.(D) Le misure atte a ridurre gli impatti negativi dovuti all'attuazione delle previsioni, riportate nelle Schede d'ambito del *Rapporto Ambientale (VAS-VALSAT)* (PSC/V) per gli ambiti ARR, le costituiscono riferimento per la pianificazione operativa (POC) e per quella attuativa (PUA).

- 20.(I) Negli ambiti ARR, le nuove strade di distribuzione dovranno essere dotate di una fascia di terreno permeabile larga almeno 1,5 m, nel caso di piantumazione di arbusti e larga almeno 3,00 m, nel caso di piantumazione di alberi di prima grandezza.
- 21.(D) Ai fini dell'attuazione degli ambiti ARR, il POC può stabilire motivatamente che l'obbligo di concorrere alla realizzazione delle dotazioni territoriali possa essere assolto attraverso il reperimento e la cessione di aree collocate al di fuori del comparto oggetto dell'intervento di trasformazione.

Art. 47

Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi produttivi (APR)

- 1.(P) Gli ambiti APR sono costituiti da quelle porzioni di territorio potenzialmente oggetto di trasformazione urbanistica intensiva finalizzate ad espandere il tessuto produttivo. Il PSC perimetra ed individua tali ambiti ai sensi dell'art. A-13 della LR 20/2000, nelle tavole vPSC/T.1B, prescrivendo al POC che gli interventi debbano svilupparsi come espansioni organiche e compatte dei tessuti urbani adiacenti, senza soluzioni di continuità, al fine di integrare le reti dei servizi e della mobilità con quelle dei tessuti esistenti.
- 2.(I) Negli ambiti APR, il PSC prescrive l'applicazione della perequazione urbanistica, ai sensi dell'art. 7 della LR 20/2000.
- 3.(I) Gli ambiti APR sono soggetti a POC (Piano Operativo Comunale). Il POC individua, fra gli ambiti classificati APR, i nuovi insediamenti produttivi da attuare nel proprio arco temporale di attuazione, assoggettandoli a piano urbanistico attuativo (PUA). Il POC, può a tal fine recepire specifici accordi di pianificazione con privati ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, anche redatti al termine di concorso pubblico indetto ai sensi dell'art. 30 comma 10 della stessa legge. L'attuazione, tramite POC, degli ambiti APR_I e APR_II di Solara è subordinata alla dimostrazione dell'impossibilità di poter insediare l'attività in capannoni esistenti non più utilizzati o in aree produttive esistenti mediante demolizione e ricostruzione degli eventuali capannoni esistenti non idonei all'uso, ovvero in aree ancora libere nei Piani Particolareggiati approvati ed in corso di attuazione.
- 4.(P) Negli ambiti APR, in assenza di POC, sono ammessi interventi diretti sul patrimonio edilizio esistente, secondo quanto previsto dal RUE relativamente agli edifici esistenti nel territorio rurale e, in particolare, nell'ambito agricolo confinante con l'ambito stesso.
- 5.(I) Gli usi insediabili negli ambiti APR sono indicati dal POC, con le limitazioni eventualmente più restrittive stabilite dal presente articolo, facendo riferimento agli usi riconducibili alle categorie funzionali di seguito elencate:
- c) produttivo
 - d) direzionale
 - e) commerciale.

Il POC, sulla base della Valsat, potrà prevedere la possibilità di insediare usi riconducibili ad altre categorie funzionali, se e in quanto compatibili con il contesto di intervento.

Negli ambiti APR non è ammessa la realizzazione di abitazioni, neppure se finalizzate al personale di custodia.

Negli ambiti APR non è ammesso l'insediamento di nuove attività classificate a rischio di incidenti rilevanti e di nuove attività produttive idro-esigenti con consumo annuo superiore a 300.000 mc, non alimentate da acque superficiali convenientemente trattate o da acque specificamente convogliate per usi industriali.

Negli ambiti APR_I e APR_II, ubicati in prossimità del territorio urbanizzato prevalentemente residenziale, non è ammessa la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica attraverso la costruzione di impianti di produzione energetica da biomassa, in coerenza con le misure di promozione per la sostenibilità ambientale degli impianti di produzione di energia elettrica, definiti dal PAIR 2020 all'art.23.

6.(I) I parametri urbanistici ed edilizi degli ambiti APR selezionati dal POC sono stabiliti dallo stesso POC, nel rispetto dei seguenti criteri, con le limitazioni eventualmente più restrittive stabilite dal presente articolo:

- parcheggi di urbanizzazione (PU) non inferiori a 40 mq/100 mq SU,
- verde pubblico attrezzato (VP) non inferiore a 20 mq/100 mq SU,
- altezza massima da definire in sede di POC al fine di armonizzare il nuovo insediamento nel contesto di riferimento, valutando la necessità di eventuali schermature arboree,
- superficie permeabile, non inferiore al 20% della ST, di cui il 10% da ricavare all'interno dei lotti di intervento,
- verde pertinenziale (Vp), non inferiore al 20% della superficie fondiaria di ogni singolo lotto edificabile al netto della superficie coperta,
- UT compreso fra 0,25 e 0,35 mq/mq, nei limiti del dimensionamento assegnato dal PSC al precedente art. 6.

Il range di potenzialità edificatoria sopra indicato costituisce elemento di riferimento per il POC, che dovrà definire i valori di UT più appropriati per l'ambito o gli ambiti da attivare, con riferimento alle condizioni imposte all'attuazione degli interventi da parte del PSC, esclusivamente entro il range fissato.

Alla SU ottenuta dall'applicazione dell'indice UT minimo (0,25 mq/mq) fissato dal PSC potrà essere aggiunta la quota di SU corrispondente:

- alla quota SU derivante dal trasferimento dei DE per la cessione/realizzazione di dotazioni ecologiche e/o territoriali,
- alla quota SU derivante dal trasferimento di DE originatisi da Accordi ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000,

nel rispetto dell'indice massimo stabilito dal range (0,35 mq/mq) e del dimensionamento complessivo del PSC.

L'indice UT potrà essere incrementato dal POC, al di fuori del range e comunque non superando un UT complessivo pari a 0,40 mq/mq, esclusivamente per la realizzazione di attrezzature di servizio (Dotazioni Territoriali), qualora ritenuto sostenibile in base alla VAS-Valsat del POC.

I diritti edificatori possono riguardare anche aree con vincoli di inedificabilità derivanti da leggi o piani sovraordinati e non indennizzabili (tutele fluviali, aree boscate, fasce di rispetto stradale o ferroviario, fasce di rispetto di cimiteri,

depuratori, elettrodotti, metanodotti, ecc.) che possono far parte di comparti di trasformazione urbana precisando che i diritti edificatori assegnati devono ovviamente essere trasferiti nella porzione del comparto non gravato da vincoli. Tali aree, ancorché inedificabili, possono infatti essere ugualmente ricomprese entro comparti insediativi, potendo essere destinate alla realizzazione di aree attrezzate a verde, dotazioni ecologiche, parcheggi, strade, aree pertinenziali non edificate, nel rispetto delle norme relative alle specifiche zone di tutela in cui ricadono. Anche le aree identificate dal PSC come "dotazioni ecologiche da attuare con meccanismi di perequazione urbanistica" rientrano nella casistica su indicata.

Resta inteso che sia la quota di diritti edificatori che il Comune intenda riservarsi per interventi pubblici che la quota derivante dal trasferimento di DE per la cessione/realizzazione delle dotazioni ecologiche e/o territoriali o dal trasferimento di DE originatisi da Accordi ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, dovranno far parte del dimensionamento complessivo del PSC,

- ai sensi degli artt. A-6-bis e A-6-ter dell'Allegato alla LR 20/2000, il POC dovrà prevedere il riconoscimento a favore del Comune di un contributo alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale (ERS), in ambiti residenziali, definito dal POC a seguito di accordi di cui all'articolo 18.

7.(D) L'individuazione e la perimetrazione degli ambiti di possibile trasformazione urbana per usi produttivi da attivare con il POC può coinvolgere l'intero ambito perimetrato dal PSC, ovvero solo una parte dello stesso, assegnando all'ambito stesso gli obblighi alla realizzazione di eventuali opere infrastrutturali con le relative fasce di ambientazione, di altre dotazioni ecologiche e di mitigazione acustica stabilite dalle presenti norme del PSC ovvero dal POC o dal RUE.

8.(D) Il POC può collegare gli ambiti APR con la realizzazione di:

- dotazioni ecologiche (fasce di ambientazione, fasce boscate di protezione, ecc):
- dotazioni territoriali,
- infrastrutture idrauliche (vasche di laminazione delle piene),

da attuare in ambiti all'uopo ritenuti idonei, mediante l'attivazione di procedure di perequazione urbanistica. In tal caso, l'attuazione è prevista mediante un piano urbanistico attuativo (PUA) unitario che prevede l'attribuzione, da parte del POC, di un indice edificatorio compreso fra 0,01 e 0,05 mq/mq da applicare all'area ove realizzare le dotazioni di cui sopra (area di decollo) ma che potrà essere espresso, in SU, sull'area di atterraggio (Ambito di possibile trasformazione urbana per usi produttivi), a condizione della cessione gratuita della prima area (area di decollo). L'indice edificatorio assegnato dal POC verrà quindi applicato sull'area da cedere e darà origine ad una Superficie Utile da esprimere sull'area di atterraggio. La SU complessivamente realizzabile nell'ambito non potrà superare l'indice massimo fissato dal PSC.

9.(D) Negli ambiti APR valgono le seguenti prescrizioni acustiche e per la qualità dell'aria:

- la progettazione dei POC e dei PUA dovrà essere ottimizzata con lo scopo di ridurre l'impatto acustico sugli usi sensibili nell'intorno e al fine di ridurre la dimensione delle eventuali mitigazioni necessarie, per ottenere un ottimale inserimento ambientale e paesaggistico, pur garantendo un idoneo clima acustico, verificato mediante apposito studio acustico ai sensi dell'art. 8 della Legge

447/95 e dell'art. 10 della LR 15/2001, elaborato facendo riferimento a quanto previsto dalla DGR 673/2004;

- la progettazione delle nuove attività dovrà assicurare il rispetto dei limiti per le emissioni sonore, in particolare per quanto attiene ai limiti differenziali, anche nei riguardi di ambienti con permanenza prolungata di persone all'interno di edifici ospitanti attività produttive già esistenti nelle vicinanze.

Con specifico riferimento all'ambito APR_I, in sede di POC e PUA dovranno essere escluse attività caratterizzate da tecnologie e processi lavorativi particolarmente rumorosi.

10.(D) In sede di POC, per ogni ambito APR dovranno essere definite le caratteristiche geotecniche dei terreni presenti, attraverso l'esecuzione di un'apposita campagna geognostica che dovrà essere condotta implementando le indagini geotecniche esistenti, negli ambiti già interessati da specifiche indagini. Particolare attenzione andrà posta oltre che alle caratteristiche dei terreni degli strati più superficiali, maggiormente sollecitate dai carichi delle più comuni strutture, anche all'andamento delle caratteristiche geotecniche dei terreni in profondità, al fine di valutare potenziali cedimenti a cui potrebbero essere soggette le strutture e definire le eventuali indicazioni geotecniche da prescrivere in sede di PUA ed in sede attuativa.

11.(D) Negli ambiti APR valgono le seguenti prescrizioni per il sistema idraulico, fognario e della depurazione:

- a) nei PUA dovranno essere previste (fatti salvi casi di impossibilità tecnica adeguatamente documentata) soluzioni tecnologiche che massimizzino il riuso, il riciclo della risorsa idrica e l'utilizzo di acque meno pregiate per forme d'uso compatibili con l'attività produttiva, secondo quanto prescritto dal comma 2c dell'art. 13C e dall'Allegato 1.8 comma 2.c delle NTA del PTCP; in ogni caso dovrà sempre essere previsto il recupero di acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate, preventivamente stoccate; dovrà essere installato un impianto di captazione, filtro e accumulo delle acque meteoriche provenienti dalla copertura degli edifici, per consentirne l'impiego per usi compatibili e comunque non potabili e la predisposizione di una rete di adduzione e distribuzione idrica delle stesse acque all'esterno dell'edificio. Le acque meteoriche così raccolte in cisterne, dovranno essere utilizzate per l'irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e passaggi, il lavaggio di piazzali, il lavaggio di auto e mezzi; il RUE provvede a definire i criteri di dimensionamento delle cisterne;
- b) gli interventi dovranno tendere a minimizzare le impermeabilizzazioni delle superfici e dovranno adottare, per queste, tecnologie e materiali volti a ridurre il carico idraulico concordemente con quanto contenuto nella disciplina che regola l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica;
- c) con riferimento alle reti fognarie si dovranno realizzare sistemi di raccolta delle acque di tipo duale, ossia sistemi costituiti da reti separate composte da un sistema maggiore per acque bianche non contaminate (ABNC) ed un sistema minore, costituito dalle reti fognarie per le acque nere e le acque bianche contaminate (ABC); gli interventi dovranno altresì prevedere l'introduzione del trattamento delle acque di prima pioggia e, in accordo con l'Ente gestore, dovrà essere verificata la possibilità di inviarle alla fognatura delle acque nere o in alternativa prevedere sistemi di depurazione dedicati. Il sistema fognario delle acque bianche dovrà prevedere sistemi di raccolta ed accumulo delle acque

meteoriche per un volume complessivo d'invaso di almeno 500 mc per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici permeabili destinate a verde di comparto. Tali sistemi di raccolta, che potranno essere previsti ad uso di una o più comparti, devono essere localizzati in modo tale da raccogliere le acque meteoriche prima della loro immissione nel corso d'acqua o collettore di bonifica ricevente individuato dall'Autorità idraulica competente, con la quale verranno anche preventivamente concordati i criteri di gestione. Il progetto relativo a tali sistemi di raccolta è subordinato al parere vincolante dell'Autorità idraulica competente e/o dell'Ente gestore del vettore idraulico; in particolare:

- con riferimento agli ambiti APR_I e APR_II trattandosi di ambiti che insistono su bacini fognari in condizioni di criticità idraulica già allo stato di fatto, si dovrà prevedere lo sgravo dei bacini in sofferenza o in alternativa il recapito della fognatura delle acque bianche non contaminate, direttamente in corpo idrico superficiale, previa verifica degli adeguamenti impiantistici che si rendano eventualmente necessari;
- d) per ogni ambito, in sede di POC, in accordo con l'Ente gestore, dovranno essere meglio definiti gli eventuali interventi necessari, che potranno essere alternativi oppure integrativi delle infrastrutture fognarie attuali, al fine di verificare la sostenibilità dei nuovi interventi; l'approvazione dei PUA è subordinata all'ottenimento del parere favorevole espresso dai competenti uffici dell'Amministrazione Comunale e dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (titolato alla pianificazione strategica e funzionale delle infrastrutture fognarie) sul recapito o sui recapiti delle reti fognarie da realizzare nei singoli ambiti attuativi. Dovrà inoltre essere richiesto il parere dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), come previsto dalla DGR 201/16. Nel caso si rendesse necessaria l'esecuzione di nuove infrastrutture fognarie o di adeguamenti delle stesse, nonché degli impianti a servizio, quali sollevamenti o scolmatori di piena, tali pareri individueranno le modalità tecniche, i tempi di realizzazione nonché gli oneri eventualmente da porre a carico degli ambiti oggetto di trasformazione urbana, laddove le opere a rete da realizzare siano considerate ad uso esclusivo dei soggetti attuatori. Qualora il ricettore finale risulti essere di dimensioni rilevanti, dovrà essere valutata la fattibilità tecnica dell'inserimento nelle reti acque bianche di deviatori di flusso/scolmatori di magra o di altri sistemi equivalenti, con recapito nella condotta acque nere, che consentano anche in condizioni di tempo secco la raccolta ed il trattamento delle eventuali acque reflue in esse convogliate (es. lavaggi piazzali, auto, etc.). La progettazione delle nuove infrastrutture fognarie dovrà, di norma, essere effettuata prevedendo verifiche con tempi di ritorno ventennali; le soluzioni strutturali previste dovranno inoltre essere tali da poter supportare eventuali ulteriori incrementi di carico idraulico. Nelle schede di POC dovranno essere opportunamente definite le modalità e pertinenze specifiche relative ad eventuali opere di adeguamento di corpi idrici superficiali, all'eventuale acquisizione di scoli per uso pubblico (esistenti e in progetto) ed all'individuazione dei bacini di laminazione;
- e) Con specifico riferimento agli ambiti APR_I e APR_II, l'attuazione degli stessi è subordinata al potenziamento dell'impianto di depurazione di Solara.
- f) I nuovi insediamenti produttivi dovranno dotarsi di sistemi autonomi di approvvigionamento idrico per i propri sistemi antincendio, non gravando sul sistema acquedottistico.

- 12.(D) Al fine della riduzione del rischio sismico, negli ambiti APR_I e APR_II, in sede di POC dovranno essere eseguiti gli approfondimenti geognostici ed analitici di "terzo livello", necessari per la valutazione della pericolosità sismica locale, ai sensi della normativa vigente (DAL. RER. 112/2007 come modificata ed aggiornata dalla D.G.R. 2193 del 21/12/2015).
- 13.(D) Negli ambiti APR, ai fini della promozione della qualità energetica, gli interventi sono soggetti a studio di fattibilità per l'impiego di energie alternative (solare, fotovoltaico, cogenerazione, ecc.), con obbligo di introduzione di misure finalizzate al contenimento dei consumi e all'impiego di risorse energetiche rinnovabili e a basso carico inquinante. Qualora sul territorio siano attive centrali che utilizzano fonti energetiche alternative e rinnovabili per la produzione di energia, i nuovi interventi dovranno obbligatoriamente valutare la possibilità di avvalersi in via privilegiata dell'energia prodotta da tali impianti, secondo le specifiche dettate dal POC per ciascun ambito.
- 14.(I) Negli ambiti APR valgono le seguenti prescrizioni generali riguardo alle dotazioni di verde pubblico:
- a) nella redazione dei PUA, si dovrà tendere a concentrare le aree a verde pubblico in modo da ottenere aree verdi compatte di dimensioni il più possibile consistenti, al fine di contrastare gli effetti delle isole di calore, garantendo contestualmente la realizzazione di schermature arboree degli edifici produttivi per un ottimale risultato sotto il profilo paesaggistico;
 - b) le aree verdi e gli elementi di corredo vegetazionale di cui al punto precedente dovranno essere adeguatamente progettate, per il loro corretto inserimento:
 - in relazione ai caratteri del paesaggio locale, in particolare in presenza di elementi di pregio paesaggistico ambientale,
 - in rapporto ai caratteri locali della rete ecosistemica, prevedendo una dotazione minima di elementi costitutivi di natura, struttura e composizione ascrivibili ad habitat ed ecosistemi naturali e seminaturali su di una superficie non inferiore al 25% della superficie a verde ed eventualmente aree "cuscinetto" con funzione di protezione (con particolare attenzione alle aree forestali e ai nodi della rete ecologica) e quinte perimetrali vegetazionali che medino i rapporti percettivi con il contesto;
 - c) nella progettazione delle aree a verde pubblico si dovranno mettere in atto accorgimenti per il miglioramento del microclima locale, quali, a titolo di esempio:
 - il corretto posizionamento delle alberature per l'ombreggiamento dei parcheggi, dei percorsi e delle aree di sosta;
 - l'uso di quinte alberate per schermare i fronti edificati rispetto all'irraggiamento solare nel periodo estivo e pomeridiano (fronti sud e ovest);
 - l'uso di specie arboree a foglia caduca sui fronti nord;
 - la massimizzazione delle superfici permeabili (uso di materiali "semipermeabili" per aree di sosta, percorsi, parcheggi, ecc.);
 - l'obbligo di realizzazione di impianti di irrigazione automatici.

- 15.(D) Con riferimento agli aspetti della mobilità, i PUA dovranno prevedere:
- connessioni ciclopedonali tra l'ambito oggetto di intervento, il sistema di trasporto pubblico di linea presente sulle strade circostanti e la rete ciclopedonale esistente,
 - strade interne all'ambito e percorsi ciclopedonali facilmente percorribili dagli utenti più deboli.
 - accessi carrabili all'ambito conformati per sostenere adeguatamente i carichi generati,
 - aree di sosta compatibili con i mezzi pesanti attratti dalle attività insediabili.
- 16.(D) Le misure atte a ridurre gli impatti negativi dovuti all'attuazione delle previsioni, riportate nelle Schede d'ambito del *Rapporto Ambientale (VAS-VALSAT)* (PSC/V) per gli ambiti APR, le costituiscono riferimento per la pianificazione operativa (POC) e per quella attuativa (PUA).
- 17.(D) Ai fini dell'attuazione degli ambiti APR, il POC può stabilire motivatamente che l'obbligo di concorrere alla realizzazione delle dotazioni territoriali possa essere assolto attraverso il reperimento e la cessione di aree collocate al di fuori del comparto oggetto dell'intervento di trasformazione.

Art. 48

Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi terziario-commerciali (APC)

- 1.(P) Gli ambiti APC sono costituiti da quelle porzioni di territorio potenzialmente oggetto di trasformazione urbanistica intensiva finalizzate ad espandere il tessuto urbano caratterizzato dalla concentrazione di attività terziarie e commerciali. Il PSC perimetra ed individua un solo ambito APC nelle tavole vPSC/T.1B, che può però, ai sensi del successivo comma 7, essere attivato per parti e dare quindi luogo a più ambiti APC.
- 2.(I) Negli ambiti APC, il PSC prescrive l'applicazione della perequazione urbanistica, ai sensi dell'art. 7 della LR 20/2000.
- 3.(I) Gli ambiti APC sono soggetti a POC (Piano Operativo Comunale) che ne prevede l'attuazione, nel proprio arco temporale di attuazione, assoggettandoli a piano urbanistico attuativo (PUA). Il POC, può a tal fine recepire specifici accordi di pianificazione con privati ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, anche redatti al termine di concorso pubblico indetto ai sensi dell'art. 30 comma 10 della stessa legge.
- 4.(P) Negli ambiti APC, in assenza di POC, sono ammessi interventi diretti sul patrimonio edilizio esistente, secondo quanto previsto dal RUE relativamente agli edifici esistenti nel territorio rurale e, in particolare, nell'ambito agricolo confinante con l'ambito stesso.
- 5.(I) Gli usi insediabili negli ambiti APC sono indicati dal POC, con le limitazioni eventualmente più restrittive stabilite dal presente articolo, facendo riferimento agli usi riconducibili alle categorie funzionali di seguito elencate:

- b) turistico ricettive
- d) direzionale
- e) commerciale.

Il POC, sulla base della Valsat, potrà prevedere la possibilità di insediare usi riconducibili ad altre categorie funzionali, se e in quanto compatibili con il contesto di intervento.

Negli ambiti APC non è, in ogni caso, ammessa la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica attraverso la costruzione di impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore ai 20 Kw e impianti di produzione energetica da biomassa.

6.(I) I parametri urbanistici ed edilizi degli ambiti APC sono stabiliti dal POC, nel rispetto dei seguenti criteri, con le limitazioni eventualmente più restrittive stabilite dal presente articolo:

- parcheggi di urbanizzazione (PU) non inferiori a 60 mq/100 mq SU,
- verde pubblico attrezzato (VP) non inferiore a 40 mq/100 mq SU,
- altezza massima da definire in sede di POC al fine di armonizzare il nuovo insediamento nel contesto di riferimento, valutando la necessità di eventuali schermature arboree,
- superficie permeabile, non inferiore al 20% della ST, di cui il 10% da ricavare all'interno dei lotti di intervento,
- verde pertinenziale (Vp), non inferiore al 20% della superficie fondiaria di ogni singolo lotto edificabile al netto della superficie coperta,
- SU compresa fra un minimo di 1.400 mq e un massimo di 2.000 mq.

In base a quanto stabilito al punto 1.4 della DCR 1253/99 modificata dalla DCR 653/05, la ST relativa all'uso "U.5.1b Medio-piccole strutture di vendita non alimentari" non può essere superiore a 1,5 ettari.

Il range di potenzialità edificatoria sopra indicato costituisce elemento di riferimento per il POC, che potrà definire i valori di SU più appropriati per l'ambito, con riferimento alle condizioni imposte all'attuazione degli interventi da parte del PSC, esclusivamente entro il range fissato.

Alla SU fissata dal POC potrà essere aggiunta la quota di SU corrispondente:

- alla quota SU derivante dal trasferimento dei DE per la cessione/realizzazione di dotazioni ecologiche e/o territoriali,
- alla quota SU derivante dal trasferimento di DE originatisi da Accordi ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000,

nel rispetto della SU massima fissata dal range (2.000 mq di SU).

I diritti edificatori possono riguardare anche aree con vincoli di inedificabilità derivanti da leggi o piani sovraordinati e non indennizzabili (tutele fluviali, aree boscate, fasce di rispetto stradale, fasce di rispetto di cimiteri, depuratori, elettrodotti, metanodotti, ecc.) che possono far parte di comparti di trasformazione urbana precisando che i diritti edificatori assegnati devono ovviamente essere trasferiti nella porzione del comparto non gravato da vincoli. Tali aree, ancorché inedificabili, possono infatti essere ugualmente ricomprese entro comparti insediativi, potendo essere destinate alla realizzazione di aree attrezzate a verde, dotazioni ecologiche, parcheggi, strade, aree pertinenziali non edificate, nel rispetto delle norme relative alle specifiche zone di tutela in cui ricadono. Anche le aree identificate dal PSC come "dotazioni ecologiche da attuare con meccanismi di perequazione urbanistica" rientrano nella casistica su indicata.

- 7.(D) L'individuazione e la perimetrazione degli ambiti di possibile trasformazione urbana per usi terziario-commerciali da attivare con il POC può coinvolgere l'intero ambito perimetrato dal PSC, ovvero solo una parte dello stesso, assegnando all'ambito stesso gli obblighi alla realizzazione di eventuali opere infrastrutturali con le relative fasce di ambientazione, di altre dotazioni ecologiche e di mitigazione acustica stabilite dalle presenti norme del PSC ovvero dal POC o dal RUE.
- 8.(D) Negli ambiti APC valgono le seguenti prescrizioni acustiche e per la qualità dell'aria:
- la progettazione dei POC e dei PUA dovrà essere ottimizzata con lo scopo di ridurre l'impatto acustico sugli usi sensibili nell'intorno e al fine di ridurre la dimensione delle eventuali mitigazioni necessarie, per ottenere un ottimale inserimento ambientale e paesaggistico, pur garantendo un idoneo clima acustico, verificato mediante apposito studio acustico ai sensi dell'art. 8 della Legge 447/95 e dell'art. 10 della LR 15/2001, elaborato facendo riferimento a quanto previsto dalla DGR 673/2004.
- 9.(P) Nelle porzioni d'ambito che interessano strutture di dosso fluviale, gli interventi consentiti dovranno tendere a salvaguardare le caratteristiche morfostrutturali e le funzioni idrauliche del dosso stesso, sia nella realizzazione dei fabbricati che delle infrastrutture, evitando rilevanti modificazioni morfologiche della struttura stessa; in ogni caso dovranno comunque essere rispettate le prescrizioni di cui all'art. 31 bis delle presenti NTA.
- 10.(D) In sede di POC dovranno essere definite le caratteristiche geotecniche dei terreni presenti, attraverso l'esecuzione di un'apposita campagna geognostica che dovrà essere condotta implementando le indagini geotecniche esistenti. Particolare attenzione andrà posta oltre che alle caratteristiche dei terreni degli strati più superficiali, maggiormente sollecitate dai carichi delle più comuni strutture, anche all'andamento delle caratteristiche geotecniche dei terreni in profondità, al fine di valutare potenziali cedimenti a cui potrebbero essere soggette le strutture e definire le eventuali indicazioni geotecniche da prescrivere in sede di PUA ed in sede attuativa.
- 11.(D) Negli ambiti APC valgono le seguenti prescrizioni per il sistema idraulico, fognario e della depurazione:
- a) il PUA dovrà prevedere l'installazione di un impianto di captazione, filtro e accumulo delle acque meteoriche provenienti dalla copertura degli edifici, per consentirne l'impiego per usi compatibili e comunque non potabili e la predisposizione di una rete di adduzione e distribuzione idrica delle stesse acque all'esterno dell'edificio. Le acque meteoriche così raccolte in cisterne, dovranno essere utilizzate per l'irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e passaggi, il lavaggio di piazzali, il lavaggio di auto; il RUE provvede a definire i criteri di dimensionamento delle cisterne;
 - b) gli interventi dovranno tendere a minimizzare l'impermeabilizzazione delle superfici e dovranno adottare, per queste, tecnologie e materiali volti a ridurre il carico idraulico concordemente con quanto contenuto nella disciplina che regola l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica;
 - c) con riferimento alle reti fognarie si dovranno realizzare sistemi di raccolta delle acque di tipo duale, ossia sistemi costituiti da reti separate composte da un

sistema maggiore per acque bianche non contaminate (ABNC) ed un sistema minore, costituito dalle reti fognarie per le acque nere e le acque bianche contaminate (ABC). Il sistema fognario delle acque bianche dovrà prevedere sistemi di raccolta ed accumulo delle acque meteoriche per un volume complessivo d'invaso di almeno 500 mc per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici permeabili destinate a parco o a verde di comparto. Tali sistemi di raccolta, devono essere localizzati in modo tale da raccogliere le acque meteoriche prima della loro immissione nel corso d'acqua o collettore di bonifica ricevente individuato dall'Autorità idraulica competente, con la quale verranno anche preventivamente concordati i criteri di gestione. Il progetto relativo a tali sistemi di raccolta è subordinato al parere vincolante dell'Autorità idraulica competente e/o dell'Ente gestore del vettore idraulico;

- d) in sede di POC, in accordo con l'Ente gestore, dovranno essere meglio definiti gli eventuali interventi necessari, che potranno essere alternativi oppure integrativi delle infrastrutture fognarie attuali, al fine di verificare la sostenibilità dei nuovi interventi; l'approvazione del PUA è subordinata all'ottenimento del parere favorevole espresso dai competenti uffici dell'Amministrazione Comunale e dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (titolato alla pianificazione strategica e funzionale delle infrastrutture fognarie) sul recapito o sui recapiti delle reti fognarie da realizzare. Dovrà inoltre essere richiesto il parere dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), come previsto dalla DGR 201/16. Nel caso si rendesse necessaria l'esecuzione di nuove infrastrutture fognarie o di adeguamenti delle stesse, nonché degli impianti a servizio, quali sollevamenti o scolmatori di piena, tali pareri individueranno le modalità tecniche, i tempi di realizzazione nonché gli oneri eventualmente da porre a carico degli ambiti oggetto di trasformazione urbana, laddove le opere a rete da realizzare siano considerate ad uso esclusivo dei soggetti attuatori. Qualora il ricettore finale risulti essere di dimensioni rilevanti, dovrà essere valutata la fattibilità tecnica dell'inserimento nelle reti acque bianche di deviatori di flusso/scolmatori di magra o di altri sistemi equivalenti, con recapito nella condotta acque nere, che consentano anche in condizioni di tempo secco la raccolta ed il trattamento delle eventuali acque reflue in esse convogliate (es. lavaggi piazzali, auto, etc.). La progettazione delle nuove infrastrutture fognarie dovrà, di norma, essere effettuata prevedendo verifiche con tempi di ritorno ventennali; le soluzioni strutturali previste dovranno inoltre essere tali da poter supportare eventuali ulteriori incrementi di carico idraulico. Nelle schede di POC dovranno essere opportunamente definite le modalità e pertinenze specifiche relative ad eventuali opere di adeguamento di corpi idrici superficiali, all'eventuale acquisizione di scoli per uso pubblico (esistenti e in progetto) ed all'individuazione dei bacini di laminazione.

12.(P) Al fine della riduzione del rischio sismico, in sede di POC dovranno essere eseguiti gli approfondimenti geognostici ed analitici di "terzo livello", necessari per la valutazione della pericolosità sismica locale, ai sensi della normativa vigente (DAL. RER. 112/2007 come modificata ed aggiornata dalla D.G.R. 2193 del 21/12/2015).

13.(D) Negli ambiti APC, ai fini della promozione della qualità energetica, gli interventi sono soggetti a studio di fattibilità per l'impiego di energie alternative (solare, fotovoltaico, cogenerazione, ecc.), con obbligo di introduzione di misure finalizzate al

contenimento dei consumi e all'impiego di risorse energetiche rinnovabili e a basso carico inquinante. Qualora sul territorio siano attive centrali che utilizzano fonti energetiche alternative e rinnovabili per la produzione di energia, i nuovi interventi dovranno obbligatoriamente valutare la possibilità di avvalersi in via privilegiata dell'energia prodotta da tali impianti, secondo le specifiche dettate dal POC.

- 14.(I) Negli ambiti APC valgono le seguenti prescrizioni generali riguardo al verde pubblico:
- a) nella redazione del PUA si dovrà tendere a concentrare le aree a verde pubblico in modo da ottenere idonee schermature arboree degli edifici commerciali per un ottimale risultato sotto il profilo paesaggistico;
 - b) nella progettazione delle aree a verde pubblico si dovranno mettere in atto accorgimenti per il miglioramento del microclima locale, quali, a titolo di esempio:
 - il corretto posizionamento delle alberature per l'ombreggiamento dei parcheggi, dei percorsi e delle aree di sosta;
 - l'uso di quinte alberate per schermare i fronti edificati rispetto all'irraggiamento solare nel periodo estivo e pomeridiano (fronti sud e ovest);
 - l'uso di specie arboree a foglia caduca sui fronti nord; la massimizzazione delle superfici permeabili (uso di materiali "semipermeabili" per aree di sosta, percorsi, parcheggi, ecc.);
 - l'obbligo di realizzazione di impianti di irrigazione automatici.
 - c) non è ammesso l'abbattimento degli alberi esistenti, se non per comprovati motivi, sulla base di una specifica documentazione, firmata da un tecnico abilitato e salvo i casi previsti dal Regolamenti del verde, con le modalità da questo previste.
- 15.(D) Con riferimento agli aspetti della mobilità, il PUA dovrà prevedere:
- connessioni ciclopedonali tra l'ambito oggetto di intervento, il sistema di trasporto pubblico di linea presente sulle strade circostanti e la rete ciclopedonale esistente,
 - strade interne all'ambito e percorsi ciclopedonali facilmente percorribili dagli utenti più deboli.
 - accessi carrabili all'ambito conformati per sostenere adeguatamente i carichi generati,
 - aree di sosta compatibili con i mezzi pesanti attratti dalle attività insediabili.
- 16.(D) Le misure atte a ridurre gli impatti negativi dovuti all'attuazione delle previsioni, riportate nelle Schede d'ambito del *Rapporto Ambientale (VAS-VALSAT)* (PSC/V) per gli ambiti APC, le costituiscono riferimento per la pianificazione operativa (POC) e per quella attuativa (PUA).
- 17.(D) Ai fini dell'attuazione degli ambiti APC, il POC può stabilire motivatamente che l'obbligo di concorrere alla realizzazione delle dotazioni territoriali possa essere assolto attraverso il reperimento e la cessione di aree collocate al di fuori del comparto oggetto dell'intervento di trasformazione.

CAPO III TERRITORIO RURALE

Art. 49 Territorio rurale

1.(P) Il PSC delimita i seguenti ambiti del territorio rurale:

- **ambito agricolo di rilievo storico-paesaggistico (ARPS)**, a nord dell'abitato di Bomporto, corrispondente ad una porzione del territorio agricolo di particolare interesse paesaggistico, dominato dalla presenza dell'argine del fiume Panaro, fortemente connotato dal sistema delle ville storiche e delle relative *provane* alberate di accesso oltre che dalle *piantate*, ovvero alberate formate da essenze arboree varie (da frutto e da legno) abbinata alla vite, testimonianza dell'agricoltura dei secoli scorsi.

Per tale ambito, il PSC promuove la riconversione delle attività in contrasto con la tutela delle aree di pregio storico-paesaggistico e l'incentivazione del recupero del patrimonio edilizio di interesse storico architettonico e culturale.

Il RUE ne disciplina l'uso avendo come finalità principali la salvaguardia dei valori paesaggistici e storico-architettonici presenti.

- **ambito agricolo di rilievo paesaggistico (ARP)**, a sud dell'abitato di Bomporto, corrispondente ad una porzione del territorio agricolo di particolare interesse paesaggistico, dominato dalla presenza dell'argine del fiume Panaro.

Per tale ambito, il PSC promuove la multifunzionalità delle imprese agricole, la riconversione delle attività in contrasto con la tutela delle aree di pregio paesaggistico e l'incentivazione del recupero del patrimonio edilizio di interesse storico architettonico e culturale.

Il RUE disciplina l'uso e la trasformazione del territorio avendo come finalità principali la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e dei valori antropologici, storici e architettonici presenti, la conservazione o la ricostituzione del paesaggio rurale e del relativo patrimonio di biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat e delle associazioni vegetali e forestali, la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici e degli equilibri ecologici.

- **ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (AVA)**, corrispondenti alle parti del territorio idonee, per tradizione, vocazione e specializzazione, ad un'attività di produzione di beni agro-alimentari.

Gli ambiti AVA sono articolati in:

- **ambiti AVA_1**: corrispondenti alle parti del territorio più idonee, per vocazione e specializzazione, ad un'attività agricola di produzione di vigneti, corrispondenti alle aree con i terreni più vocati alla coltivazione della vite, relativamente più fresche (maggiore escursione termica che favorisce il quadro aromatico delle frutta) e con una forte tradizione viticola. Per tali ambiti il RUE disciplina l'uso e la trasformazione del territorio avendo come finalità principale la valorizzazione e il potenziamento delle aziende produttive specializzate viticole e delle relative strutture e infrastrutture funzionali alla produzione, compatibilmente con le prescrizioni generali di tutela e valorizzazione paesaggistico-ambientale del territorio definite dal PSC.
- **ambiti AVA_2**: corrispondenti alle parti del territorio con alta vocazione produttiva agricola che risultano meno idonee, per le caratteristiche del suolo,

alla coltivazione dei vigneti. Per tali ambiti, il RUE disciplina l'uso e la trasformazione del territorio avendo come finalità principale la valorizzazione delle altre attività agricole e delle relative strutture e infrastrutture funzionali alla produzione agricola, compatibilmente con le prescrizioni generali di tutela e valorizzazione paesaggistico-ambientale del territorio definite dal PSC.

2.(P) Il PSC individua inoltre, come **aree di valore naturale e ambientale (AVN)**, con riferimento all'art. 69 delle NTA del PTCP, le aree del territorio rurale sottoposte dagli strumenti di pianificazione sovraordinata ad una speciale disciplina di tutela, oltre alle altre aree ritenute di valore naturale e ambientale in base al Quadro Conoscitivo. In particolare, sono identificate come **aree di valore naturale e ambientale (AVN)**:

- gli "Invasi ed alvei dei corsi d'acqua",
- le "Fasce di espansione inondabili",
- le "Zone di tutela ordinaria",
- la "Cassa di laminazione",
- le "Aree boscate",
- i "Maceri",
- le "Zone umide".
- i "Nodi ecologici complessi",
- i "Corridoi ecologici principali",
- i "Corridoi ecologici secondari".

3.(P) Nelle aree AVN valgono le prescrizioni delle presenti NTA relative alle singole zone ed elementi di cui al precedente comma 2.

4.(I) Il RUE, con riferimento agli ambiti agricoli di cui al precedente comma 1 (ARPS, ARP, AVA_1 e AVA_2) e alle aree di valore naturale e ambientale (AVN) di cui al precedente comma 2, disciplina gli interventi:

- di recupero del patrimonio edilizio esistente,
- di nuova costruzione, esclusivamente per le esigenze delle aziende agricole, eventualmente subordinata alla presentazione di un "*Programma di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola*" (PRA) di cui all'art. A-19 della LR 20/2000,
- di sistemazione delle aree di pertinenza,
- di realizzazione delle opere di mitigazione ambientale,
- di recupero per funzioni non connesse con l'agricoltura,

nel rispetto di quanto disposto dalla LR 20/2000 e dalle presenti NTA.

Il RUE ha identificato, solo in sede di prima approvazione (Del. C.C. n. 56 del 15/12/2011), con apposita simbologia (asterischi, ecc.), nelle tavole del RUE o con riferimento ai mappali catastali nell'apparato normativo del RUE, aree o edifici per i quali siano ammesse "condizioni particolari", per risolvere situazioni pregresse non altrimenti soddisfacibili, in relazione alla fase transitoria dal previgente PRG ai nuovi strumenti di pianificazione (PSC/RUE) previsti dalla LR 20/2000.

5.(P) Negli ambiti ARPS, ARP, AVA_1, AVA_2 e nelle aree AVN gli interventi si attuano per intervento diretto (ID).

All'atto della richiesta di intervento, il Comune può subordinare gli interventi edilizi alla stipula di una convenzione con la quale il richiedente si impegna alla contestuale realizzazione delle opere necessarie all'inserimento paesaggistico nel contesto agricolo o a particolari interventi volti a garantirne la sostenibilità, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'adeguamento delle reti infrastrutturali o della viabilità, la sistemazione delle aree di pertinenza, la demolizione di eventuali corpi di fabbrica accessori incongrui, la valorizzazione del contesto ambientale, la manutenzione dei drenaggi, ecc.

6.(I) Negli ambiti ARPS, ARP, AVA_1, AVA_2 e nelle aree AVN, il RUE indica gli usi ammessi, in modo differenziato a seconda che si tratti di:

- a) "edifici e manufatti di interesse storico-architettonico" ai sensi degli artt. 17 e 18 delle presenti NTA,
- b) fabbricati esistenti non classificati come "edifici e manufatti di interesse storico-architettonico" e non funzionalmente collegati all'attività agricola,
- c) edifici di nuova costruzione o edifici esistenti funzionalmente collegati all'attività agricola e non classificati come "edifici e manufatti di interesse storico-architettonico".

Gli usi ammessi dovranno essere indirizzati alla valorizzazione del patrimonio edilizio sparso, presente nel territorio rurale, pur tutelando e preservando la permanenza della funzione agricola.

7.(P) La costruzione di nuovi edifici abitativi, ove ammessa, è subordinata alla verifica della reale impossibilità di recuperare edifici esistenti nell'unità poderale agricola di riferimento, in quanto strettamente necessari alla conduzione agricola e quindi non rifunzionalizzabili a fini abitativi. Nelle unità poderali agricole su cui insistano edifici di cui si richiede il recupero per usi non connessi con l'esercizio delle attività agricole è esclusa l'edificazione di nuovi edifici abitativi. Tale esclusione vale anche per le unità poderali agricole ottenute a seguito di frazionamenti e/o modifiche di appoderamento eseguite tramite disaggregazioni particellari.

8.(P) Negli ambiti ARPS, ARP, AVA_1, AVA_2 e nelle aree AVN, non sono ammessi usi commerciali di nuovo insediamento, fatte salve le attività da svolgere nei locali per la vendita diretta da parte dei produttori agricoli, nei locali/aree per farmer's market e nelle aree di vendita accessorie ad attività in essere di vivaisti, con i limiti definiti dal RUE.

9.(I) Negli ambiti ARPS, ARP, AVA_1, AVA_2 e nelle aree AVN, il RUE prescrive parametri di intervento differenziati, a seconda che si tratti di:

- a) interventi su "edifici e manufatti di interesse storico-architettonico" ai sensi degli artt. 17 e 18 delle presenti NTA,
- b) interventi su fabbricati esistenti non classificati come "edifici e manufatti di interesse storico-architettonico" e non funzionalmente collegati all'attività agricola,
- c) interventi di nuova costruzione o interventi di recupero di edifici esistenti funzionalmente collegati all'attività agricola e non classificati come "edifici e manufatti di interesse storico-architettonico".

L'utilizzo completo delle possibilità edificatorie comporta il vincolo di inedificabilità per tutti quei fondi ai quali sono stati applicati i parametri urbanistico-edilizi ai fini

del titolo abilitativo all'attività edilizia. L'asservimento dei fondi ai quali sono stati applicati i parametri urbanistico-edilizi dovrà essere oggetto di un apposito atto, da pubblicarsi all'albo pretorio on line, ai sensi della Legge 69/2009 e da conservarsi in apposito registro presso lo sportello unico per l'edilizia, con il quale il titolare si impegna a non utilizzare ulteriormente i fondi cui sono stati applicati i parametri urbanistico-edilizi, nonché a mantenere la destinazione d'uso agricola dei fabbricati, così come previsto dal titolo abilitativo all'attività edilizia.

10.(P) Negli ambiti agricoli ARPS, ARP, AVA_1, AVA_2 e nelle aree AVN, per gli edifici esistenti al 13.07.2010 (data di adozione del PSC originario), di cui sia previsto il recupero ad uso abitativo, sia civile (U.1) che agricolo (A.1), è ammesso l'insediamento di un numero massimo di 2 alloggi, aumentabili a 3 nel caso di edifici soggetti a tutela ai sensi degli artt. 17 e 18 delle presenti NTA. Con esclusione per gli interventi relativi ad edifici soggetti a tutela dal PSC, gli alloggi dovranno disporre di una SU non inferiore a 70 mq di SU nel caso di un alloggio, di 140 mq nel caso di due alloggi e di 210 mq nel caso di tre alloggi, variamente articolabili fra loro, con una superficie destinata a locali di servizio alla residenza (superficie accessoria SA) non inferiore al 20% della SU e non superiore al 60% della SU. Negli interventi relativi ad edifici soggetti a tutela dal PSC, in considerazione dei condizionamenti derivanti dal vincolo, non è fissata una SU minima per gli alloggi, confermando tuttavia la necessità di riservare una superficie destinata a locali di servizio alla residenza (superficie accessoria SA) non inferiore al 20% della SU e non superiore al 60% della SU; qualora la SU di tali edifici sia inferiore a 50 mq non è ammesso il recupero ad usi abitativi.

Per gli edifici il cui volume lordo sia superiore a 2.400 mc, con esclusione per le tipologie edilizie originariamente destinate ad allevamenti di bestiame o per i capannoni prefabbricati, è ammesso l'insediamento di un numero maggiore di alloggi, in ragione di uno ogni 600 mc di volume esistente al 13.07.2010 (data di adozione del PSC originario).

E' ammessa la conferma del numero di abitazioni esistenti al 13.07.2010 (data di adozione del PSC originario), in base al titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o l'ultimo intervento di recupero o, in assenza o indeterminatezza del titolo, alla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento ovvero da altri documenti probanti.

11.(I) Negli ambiti agricoli ARPS, ARP, AVA_1, AVA_2 e nelle aree AVN, in talune situazioni di particolare impatto nei confronti del sistema della viabilità esistente, gli interventi edilizi potranno essere subordinati alla realizzazione di opere volte ad eliminare o a migliorare significativamente le condizioni negative rilevate, con le modalità definite dal RUE.

12.(P) Negli ambiti agricoli ARPS, ARP, AVA_1, AVA_2 e nelle aree AVN, i fabbricati esistenti al 13.07.2010 (data di adozione del PSC originario), non più utilizzati e originariamente destinati ad allevamenti o porcilaie (con esclusione delle tipologie tradizionali stalla-fienile, che possono essere recuperate integralmente), potranno essere recuperati esclusivamente:

- a) per gli usi agricoli ammessi nell'ambito agricolo in cui ricadono,
- b) per gli usi non residenziali ammessi nell'ambito agricolo in cui ricadono, per gli edifici che risultino non funzionalmente collegati con l'attività agricola,

c) per usi residenziali, nei limiti di un'unica unità abitativa, avente SU minima ≥ 70 mq e SU massima ≤ 120 mq, oltre alla superficie obbligatoria per servizi alla residenza (SA $> 20\%$ e $\leq 60\%$ SU), in un nuovo fabbricato che abbia caratteristiche e materiali tipici della tradizione locale,

prevedendo, in tutti i casi di cui sopra, le relative dotazioni di parcheggi di pertinenza.

Gli interventi di recupero per i casi b) e c) sono subordinati alla completa demolizione di tutte le altre strutture prefabbricate o le altre porcilaie esistenti nel complesso edilizio, anche se non interessate dall'intervento, nonché di eventuali strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici. Dovrà inoltre essere verificato lo stato dei suoli presenti nell'area di pertinenza delle attività agricole dimesse provvedendo, qualora si dovessero rilevare eventuali contaminazioni, alla bonifica del suolo ai sensi della normativa vigente. Tali interventi potranno essere ammessi previa verifica delle condizioni di compatibilità dell'intervento con il carattere rurale della zona e le esigenze di potenziamento delle infrastrutture esistenti (viabilità, rete fognaria, acquedottistica, ecc.), da dimostrare con una apposita relazione da allegare alla richiesta di titolo abilitativo all'attività edilizia.

Per tali fabbricati, il POC, recependo specifici accordi di pianificazione con privati ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, può prevedere, in alternativa agli interventi di cui ai precedenti punti b) e c), il trasferimento di una quota pari al 50% della SU esistente al 13.07.2010 (data di adozione del PSC originario), in "Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio (ARS)" o in "Ambiti di riqualificazione urbana per usi residenziali" (ARR), su terreni all'uopo acquisiti o in disponibilità agli aventi diritto, mediante l'attivazione di procedure di perequazione urbanistica.

L'attuazione è prevista mediante un piano urbanistico attuativo (PUA) unitario (esteso all'area di decollo e all'area di atterraggio) che prevede l'attribuzione, da parte del POC, di diritti edificatori pari al 50% della SU esistente al 13.07.2010 (data di adozione del PSC originario) nell'area di decollo, che potranno essere espressi, in SU, sull'area di atterraggio (ARS o ARR), a condizione:

- della completa demolizione di tutti gli edifici oggetto di perequazione, nonché di eventuali strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici,
- della verifica dello stato dei suoli presenti nell'area di pertinenza delle attività agricole dimesse e della bonifica del suolo ai sensi della normativa vigente, qualora si dovessero rilevare eventuali contaminazioni.

13.(P) Per gli edifici o gruppi di edifici che il RUE identifica, con apposita simbologia (asterisco di colore blu), aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 12, al fine di affrontare problematiche consistenti di bonifica dei suoli, è ammesso:

- il recupero per usi residenziali, nei limiti di un'unica unità abitativa, nei limiti indicati dal RUE,

o, in alternativa,

- il trasferimento, mediante POC, di una quota pari al 50% della SU esistente al 13.07.2010 (data di adozione del PSC originario), in "Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio (ARS)" o in "Ambiti di riqualificazione urbana per usi residenziali" (ARR), su terreni all'uopo acquisiti o in disponibilità agli aventi diritto, mediante l'attivazione di procedure di perequazione urbanistica.

L'attuazione è prevista mediante un piano urbanistico attuativo (PUA) unitario (esteso all'area di decollo e all'area di atterraggio) che prevede l'attribuzione, da parte del POC, di diritti edificatori pari al 50% della SU esistente al 13.07.2010 (data di adozione del PSC originario) nell'area di decollo, che potranno essere espressi, in SU, sull'area di atterraggio (ARS o ARR), a condizione:

- della completa demolizione di tutti gli edifici oggetto di perequazione, nonché di eventuali strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici,
- della verifica dello stato dei suoli presenti nell'area di pertinenza delle attività agricole dimesse e della bonifica del suolo ai sensi della normativa vigente, qualora si dovessero rilevare eventuali contaminazioni.

14.(P) Negli ambiti agricoli ARPS, ARP, AVA_1, AVA_2 e nelle aree AVN, per i fabbricati esistenti al 13.07.2010 (data di adozione del PSC originario), realizzati con materiali incongrui con i caratteri paesaggistici del territorio rurale (ad es. realizzati con strutture portanti e/o moduli di tamponamento prefabbricati) e non destinati ad allevamenti o porcilaie (già disciplinati ai precedenti commi 12 e 13), sono ammessi i seguenti interventi:

- qualora siano parte di un nucleo edificato, sono ammessi interventi di recupero funzionale per locali di servizio, al fine di dotare le unità residenziali presenti o insediabili nel nucleo, di adeguate pertinenze, entro il limite della SA \leq 60% della SU residenziale insediabile nel nucleo.

L'intervento è subordinato alla totale demolizione del fabbricato esistente e alla ricostruzione con caratteristiche e materiali rispondenti a quelli della tradizione locale;

- qualora non siano parte di un nucleo edificato, ma siano invece isolati, essi possono continuare ad ospitare l'attività già insediata, ovvero ospitare un'attività analoga a quella precedentemente insediata, ovvero essere riconvertiti all'uso agricolo.

E' inoltre ammesso, previa demolizione dei fabbricati esistenti, il trasferimento di una quota pari al 20% della SU esistente al 13.07.2010 (data di adozione del PSC originario), in "Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio" (ARS) o in "Ambiti di riqualificazione urbana per usi residenziali" (ARR). Tale diritto potrà essere esercitato attraverso il POC, che prevederà la utilizzabilità dei diritti edificatori derivanti dalla demolizione dei fabbricati, entro l'ambito ARS o ARR oggetto di POC. La demolizione sarà oggetto di un titolo abilitativo all'attività edilizia, di tipo convenzionato in cui saranno disciplinati, oltre alla demolizione, anche le opere di sistemazione e ripristino alla coltivazione dei mappali su cui insistono.

15.(I) Negli ambiti agricoli ARPS, ARP, AVA_1, AVA_2 e nelle aree AVN, per i fabbricati esistenti al 13.07.2010 (data di adozione del PSC originario), che ospitano attività produttive e non sono soggetti a tutela ai sensi degli artt. 17 e 18 delle presenti NTA, nei diversi casi:

- per gli edifici produttivi esistenti al 13.07.2010 (data di adozione del PSC originario), ricadenti in aree già classificate come zone di completamento D nel pre-vigente PRG e che non abbiano sfruttato integralmente le potenzialità edificatorie dallo stesso assegnate, oltre agli interventi già previsti nell'ambito del territorio rurale, sono ammessi interventi sugli edifici produttivi esistenti al 13.07.2010 (data di adozione del PSC originario), con riferimento alle potenzialità edificatorie assegnate dal pre-vigente PRG e con le modalità e le specifiche limitazioni dettate dal RUE;

- per tutti gli edifici produttivi esistenti, è ammesso il trasferimento in "Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi produttivi" (APR), dei diritti edificatori corrispondenti alla SU esistente al 13.07.2010 (data di adozione del PSC originario), oltre ad una quota premiale pari al 20% della stessa SU esistente, da utilizzare in un "Ambito di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio" (ARS) o in un "Ambito di riqualificazione urbana per usi residenziali" (ARR), previa demolizione dei fabbricati esistenti. Tale diritto potrà essere esercitato attraverso il POC, che prevederà la utilizzabilità dei diritti edificatori derivanti dalla demolizione dei fabbricati, entro un ambito APR oggetto di POC, per la quota di SU da destinare ad usi produttivi (100% della SU esistente al 13.07.2010, data di adozione del PSC originario) ed entro un ambito ARS o ARR oggetto di POC, per la quota di SU da destinare ad usi residenziali (20% della SU esistente al 13.07.2010, data di adozione del PSC originario). La demolizione sarà oggetto di un titolo abilitativo convenzionato in cui saranno disciplinati, oltre alla demolizione, anche le opere di sistemazione e ripristino alla coltivazione dei mappali su cui insistono i fabbricati esistenti.

16.(I) Negli ambiti agricoli ARPS, ARP, AVA_1, AVA_2 e nelle aree AVN, per i fabbricati esistenti al 13.07.2010 (data di adozione del PSC originario), non soggetti a tutela ai sensi degli artt. 17 e 18 delle presenti NTA e con esclusione:

- per gli edifici esistenti, originariamente destinati ad allevamenti o porcilaie e non più utilizzati,
- per gli edifici realizzati con strutture portanti e/o moduli di tamponamento prefabbricati,
- per gli edifici esistenti che ospitano attività produttive,

è ammesso, previa demolizione dei fabbricati esistenti, il trasferimento in "Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio" (ARS) o in "Ambiti di riqualificazione urbana per usi residenziali" (ARR) dei diritti edificatori corrispondenti alla SU esistente al 13.07.2010 (data di adozione del PSC originario), maggiorata di una percentuale pari al 40% della stessa SU. Tale diritto potrà essere esercitato attraverso il POC, che prevederà la utilizzabilità dei diritti edificatori derivanti dalla demolizione dei fabbricati, entro l'ambito ARS o ARR oggetto di POC. La demolizione sarà oggetto di un titolo abilitativo convenzionato in cui saranno disciplinati, oltre alla demolizione, anche le opere di sistemazione e ripristino alla coltivazione dei mappali su cui insistono i fabbricati.

17.(I) La realizzazione di impianti di produzione energetica alimentati da biomassa, intesa come agricola, zootecnica e legnosa, è ammissibile negli ambiti AVA_1 e AVA_2, nel rispetto della legislazione vigente e con le modalità e limitazioni da questa eventualmente fissate, oltre che con specifica limitazione, negli ambiti AVA_1, ai soli impianti realizzati da impresa agricola proprietaria del terreno e destinati all'autoconsumo dell'azienda agricola.

La realizzazione degli impianti è subordinata alle condizioni di sostenibilità fissate dalla legislazione vigente in materia, che stabilisce altresì le condizioni per la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, a seguito della dismissione dell'impianto e le relative garanzie da prestare.

La realizzazione di tali impianti è esclusa negli ambiti ARPS e ARP e nelle aree AVN.

- 18.(I) Il RUE definisce i contenuti dei "Programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola" (PRA) di cui all'art. A-19 della LR 20/2000 e può disporre che taluni interventi di nuova costruzione siano assoggettati alla redazione del PRA. La funzione dei PRA è di comprovare il rapporto tra interventi edificatori previsti e attività dell'azienda agricola, alla luce di un piano degli investimenti. I "programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola" non possono in ogni caso derogare i parametri urbanistico-edilizi fissati dal PSC e dal RUE.
- 19.(D) Negli ambiti ARP, ARPS, AVA_1 e AVA_2, il POC può individuare aree finalizzate a realizzare "Impianti produttivi aziendali ed interaziendali per la prima lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici, " (A.5) da realizzare, sulla base di un "Programma di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola" (PRA) ai sensi dell'art. A-19, comma 3, lettera b della LR 20/2000, previa verifica di compatibilità ambientale e paesaggistica che definisca, in particolare, oltre ai parametri urbanistico-edilizi più adeguati alla situazione, l'eventuale esigenza di opere di mitigazione ambientale e/o di miglioramento dell'accessibilità, in relazione ai possibili impatti dei nuovi insediamenti sulla viabilità.
- Negli ambiti AVA_2, il POC può individuare aree finalizzate a realizzare "Allevamenti zootecnici di tipo aziendale, " (A.3), "Allevamenti zootecnici di tipo produttivo " (A.4) e "Serre di tipo industriale, " (A.6), da realizzare sulla base di un "Programma di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola" (PRA) ai sensi dell'art. A-19, comma 3, lettera b della LR 20/2000, previa verifica di compatibilità ambientale e paesaggistica che definisca, in particolare, oltre ai parametri urbanistico-edilizi più adeguati alla situazione, l'eventuale esigenza di opere di mitigazione ambientale e/o di miglioramento dell'accessibilità, in relazione ai possibili impatti dei nuovi insediamenti sulla viabilità.
- Il POC può a tal fine recepire specifici accordi di pianificazione con privati ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000.
- 20.(D) Negli ambiti ARP, AVA_1 e AVA_2, il POC può individuare, anche in recepimento di specifici accordi di pianificazione con privati ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, aree finalizzate a realizzare attrezzature private di interesse generale per la realizzazione di maneggi, attrezzature sportive e simili, previa verifica di compatibilità ambientale e paesaggistica che definisca, in particolare, oltre ai parametri urbanistico-edilizi più adeguati alla situazione, la non interferenza con coltivazioni agricole di pregio e l'eventuale esigenza di opere di mitigazione ambientale e/o di miglioramento dell'accessibilità, in relazione ai possibili impatti dei nuovi insediamenti sulla viabilità. Il POC potrà prevedere che tali aree attrezzate siano corredate da attrezzature ricettive e di servizio, per le quali, negli ambiti ARPS, ARP e AVA_1 potranno essere utilizzati solo edifici esistenti, mentre negli ambiti AVA_2 potranno essere realizzati nuovi edifici all'uopo destinati. Negli ambiti ARPS le attrezzature sportive e i maneggi potranno essere solo del tipo scoperto.
- 21.(P) Negli ambiti ARP e ARPS, gli interventi edilizi e infrastrutturali, comprese le fasce di ambientazione, devono essere orientati alla tutela dei valori paesaggistici e storico testimoniali riconosciuti e non devono pregiudicare i rapporti percettivi tra gli elementi di pregio individuati e specificamente disciplinati dalle presenti NTA ed il contesto paesaggistico di riferimento, con il quale formano un tutt'uno, che determina l'immagine paesaggistica locale caratteristica e tutelata.

Le presenti norme tutelano la leggibilità di tale assetto paesaggistico e prescrivono il mantenimento ed il ripristino degli elementi vegetazionali di corredo ai principali complessi architettonici storici, ai nuclei colonici di interesse storico-architettonico e/testimoniale, all'edificato sparso, e di quelli compresi negli Ambiti di particolare interesse storico (in particolare lungo le provane di via Panaria), di quelli di corredo alla viabilità, in particolare storica, ai canali storici, al Panaro in particolare e agli elementi del reticolo idrografico in genere, e di tutti gli elementi "sparsi" nei coltivi, in particolare nelle aree marginali (siepi, filari di alberi, piante isolate di notevoli dimensioni). Il RUE disciplina il corretto posizionamento delle nuove edificazioni, ove ammesse, e richiede, per gli interventi edilizi, coerenza tipologica, compositiva e costruttiva con le forme tradizionali locali, e opportuni accorgimenti di inserimento ambientale e paesaggistico, in coerenza con gli obiettivi di leggibilità e conservazione del paesaggio.

22.(P) Negli ambiti AVA_1, gli interventi edilizi e infrastrutturali, comprese le fasce di ambientazione, devono essere orientati alla tutela dei valori paesaggistici generati dai particolari assetti colturali presenti, di interesse anche storico testimoniale ove persistano tracce delle forme di coltivazione tradizionali e tipiche dei vitigni di pregio (es.: impianti a Raggi Bellussi) e non devono pregiudicare i rapporti percettivi tra tale assetto paesaggistico e i punti di maggiore fruizione visiva, in particolare correlati agli itinerari cicloturistici esistenti e previsti e alle strutture connesse alla produzione viticola e frutticola di pregio, anche in previsione di un coinvolgimento in attività di studio e di svago collegate al territorio rurale.

Le presenti norme prescrivono la tutela della leggibilità di tale assetto paesaggistico e prescrivono, compatibilmente con le necessità della produzione agricola, il mantenimento ed il ripristino degli assetti colturali presenti, degli elementi vegetazionali e di corredo dell'infrastrutturazione minore (cavedagne, scoline, ecc.), e dei caratteri dell'edificato tradizionale superstite collegato alle produzioni.

Il RUE disciplina il posizionamento delle nuove edificazioni, ove ammesse, e le caratteristiche tipologiche, architettoniche e formali di riferimento per gli interventi edilizi, in coerenza con gli obiettivi di leggibilità e conservazione del paesaggio.

23.(I) Negli ambiti agricoli ARPS, ARP, AVA_1, AVA_2 e nelle aree AVN, per i fabbricati esistenti al 13.07.2010 (data di adozione del PSC originario) non soggetti a tutela ai sensi degli artt. 17 e 18 delle presenti NTA, aventi una SU+SA non superiore a 350 mq, il RUE può ammettere interventi di ampliamento, da realizzare in forma accorpata al fabbricato esistente, fino al 20% della SU+SA esistente al 13.07.2010 (data di adozione del PSC originario), da utilizzare per realizzare SU o SA, a parità di numero di alloggi e alle seguenti condizioni:

- per quanto riguarda l'ampliamento fuori sagoma: sia garantito il rispetto della normativa sismica e il raggiungimento dei livelli minimi di prestazione energetica degli edifici di cui alla delibera dell'Assemblea legislativa n. 156 del 2008,
- quanto riguarda l'intero edificio, comprensivo di ampliamento: sia garantito il miglioramento delle prestazioni di efficienza energetica corrispondente ad una percentuale pari ad almeno il 25% delle prestazioni di efficienza energetica esistenti. Quest'ultima condizione non vale per gli edifici che presentino già prestazioni di efficienza energetica di cui alla delibera dell'Assemblea legislativa n. 156 del 2008."

- 24.(P) In tutti gli ambiti del Territorio rurale, il POC, recependo specifici accordi di pianificazione con privati ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, può prevedere l'acquisizione, tramite la perequazione urbanistica, di aree o fabbricati, necessari per l'attuazione del sistema delle dotazioni territoriali o comunque da destinarsi a finalità pubbliche, le cui potenzialità edificatorie potranno essere espresse su una diversa area (area di atterraggio), classificata quale ambito di possibile trasformazione urbana nel PSC, a condizione della cessione gratuita dell'area (area di decollo) o del fabbricato. I diritti edificatori da trasferire saranno definiti in base alle caratteristiche del fabbricato o dell'area oggetto di acquisizione, anche con riferimento alle diverse tipologie di trasferimento previste dal PSC.
- 25.(I) Al fine di non incrementare sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente e di garantire le necessarie condizioni di sicurezza, negli ambiti ARPS, ARP, AVA_1, AVA_2 e nelle aree AVN, ricadenti nelle aree A1a, A1b, A2a, A2b e A3 di rischio idraulico, individuate nelle tavole vPSC/T.1A del PSC, il RUE provvede a dettare le norme relative agli interventi ammessi.
- 26.(P) In tutto il territorio rurale, l'adozione di nuovi sistemi di drenaggio superficiale che riducano sensibilmente il volume specifico d'invaso, modificando quindi i regimi idraulici, è subordinata all'attuazione di interventi finalizzati all'invarianza idraulica, secondo le prescrizioni del comma 10 dell'art. 11 delle NTA del PTCP.

Art. 49 bis

Piani/programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola aziendale e/o interaziendale (PRA)

- 1.(I) I "Piani/programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola aziendale e/o interaziendale" (PRA), previsti all'art. A.19 della L.R. 20/2000, costituiscono il presupposto obbligatorio per la ammissibilità degli interventi di trasformazione del suolo e degli interventi ritenuti "significativi", sia residenziali che di servizio all'azienda agricola.
- 2.(I) Il PRA è lo strumento necessario per comprovare il rapporto tra intervento ed attività agricola e per verificare che gli interventi "significativi" siano coerenti con l'obiettivo di miglioramento della competitività dell'azienda agricola. A tal fine, si basa su un confronto tra bilancio ex ante ed ex post in seguito alla proposta di un piano di investimenti in quanto la realizzazione di un nuovo edificio o di un miglioramento fondiario significativi devono trovare giustificazione all'interno del piano di investimenti e nel nuovo assetto aziendale che si realizza in seguito all'applicazione del Piano.
- 3.(P) Il PSC definisce come interventi "significativi", da assoggettare all'obbligo del "Piano/programma di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola aziendale e/o interaziendale" (PRA), i seguenti interventi, ove ammessi:
- nuova costruzione di residenze funzionalmente collegate alla attività agricola, ove ammesse;
 - modifica di destinazione d'uso da altri usi funzionalmente collegati all'attività

agricola all'uso residenziale agricola) con creazione di nuove unità abitative, ove ammesse;

- nuova costruzione di "Attrezzature di servizio all'agricoltura", negli ambiti AVA_1 e AVA_2 e ARP, con superficie (nel complesso degli edifici destinati a quell'uso nell'azienda agricola interessata) superiore a 601 mq e ampliamenti per gli stessi usi, quando diano origine ad una superficie (nel complesso degli edifici destinati a quell'uso nell'azienda agricola interessata) superiore a 601 mq, nei limiti massimi definiti dal RUE;
 - nuova costruzione di "Allevamenti zootecnici di tipo produttivo", negli ambiti AVA_2, nei limiti massimi definiti dal RUE;
 - nuova costruzione di "Impianti produttivi aziendali ed interaziendali per la prima lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici", negli ambiti AVA_1, AVA_2 e ARP, con superficie (nel complesso degli edifici destinati a quell'uso nell'azienda agricola interessata) superiore a 601 mq e ampliamenti per gli stessi usi, quando diano origine ad una superficie (nel complesso degli edifici destinati a quell'uso nell'azienda agricola interessata) superiore a 601 mq, nei limiti massimi definiti dal RUE;
 - nuova costruzione di "Impianti produttivi aziendali ed interaziendali per la prima lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici" , negli ambiti ARP, AVA_1 e AVA_2, eventualmente previsti dal POC, qualunque sia la SU prevista ivi prevista;
 - tutti gli altri interventi eventualmente indicati dalla normativa/legislazione vigente qui non richiamati e quelli per i quali il RUE preveda esplicitamente il ricorso al PRA.
- Gli interventi di cui sopra devono essere obbligatoriamente valutati attraverso un Programma di Riconversione e Ammodernamento Aziendale o Interaziendale che dimostri l'effettiva esigenza dell'intervento edilizio da parte dell'azienda agricola.
- Gli interventi non compresi nell'elenco di cui sopra sono da definirsi pertanto non significativi e quindi non soggetti a PRA.

4.(P) Nei "Piani/programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola aziendale e/o interaziendale" (PRA):

- deve risultare la coerenza degli interventi edilizi richiesti con l'attività produttiva programmata dall'azienda (tenuto conto degli edifici già presenti in azienda);
- devono essere precisati gli impegni che il titolare dell'azienda agricola assume in merito ai contenuti del Piano/programma di riconversione o ammodernamento (assetto colturale e tipo di utilizzo della nuova costruzione) e alla attuazione degli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica previsti dallo strumento urbanistico per il territorio nel quale ricade l'azienda, precisando che:
 - la nuova costruzione deve essere rapportata ad una effettiva esigenza produttiva (con l'obiettivo del miglioramento della competitività aziendale),
 - l'imprenditore agricolo si deve impegnare per il futuro sia nel settore produttivo (impegno a mantenere quindi gli assetti colturali e gli utilizzi previsti per il nuovo edificio) sia nel settore ambientale (interventi di riqualificazione ambientale) nella logica che l'intervento edilizio costituisce una componente di un preciso programma aziendale correlato a migliorie ambientali.

TITOLO II

SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI ED ECOLOGICHE

Art. 50

Sistema delle dotazioni territoriali

1.(P) Il sistema delle dotazioni territoriali si articola in:

- verde pubblico (DOT_V),
- attrezzature di servizio (DOT_S),
- parcheggi pubblici (P),
- infrastrutture per l'urbanizzazione (URB).

Il sistema delle dotazioni territoriali esistenti è disciplinato dal RUE.

2.(I) E' compito del POC:

- a) programmare la contemporanea realizzazione e attivazione, assieme agli interventi di trasformazione previsti, delle attrezzature e spazi collettivi ad essi connessi;
- b) individuare e programmare gli spazi e le attrezzature collettive (DOT_S e DOT_V) che dovranno essere realizzate, nel corso dell'arco di tempo di validità del POC, in relazione alla crescita demografica e alle esigenze espresse dalla collettività, secondo gli obiettivi dichiarati dal PSC;
- c) individuare e programmare gli spazi per l'ampliamento o per la realizzazione dei parcheggi pubblici (P) che dovranno essere realizzati, nel corso dell'arco di tempo di validità del POC, previa verifica di compatibilità ambientale e paesaggistica.
- d) individuare e programmare gli spazi per l'ampliamento o per la realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione (URB) che dovranno essere realizzate, nel corso dell'arco di tempo di validità del POC, previa verifica di compatibilità ambientale e paesaggistica.

3.(I) Al fine di non incrementare sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente e di garantire le necessarie condizioni di sicurezza, nelle aree del sistema delle dotazioni territoriali (DOT_V, DOT_S e URB) ricadenti nelle aree A1a, A1b, A2a, A2b e A3 di rischio idraulico, individuate nelle tavole vPSC/T.1A del PSC, il RUE provvede a dettare le norme relative agli interventi ammessi.

Art. 51

Dotazioni ecologiche (DOT_E)

1.(P) Le dotazioni ecologiche del territorio sono costituite dall'insieme degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, a migliorare la qualità dell'ambiente urbano, mitigandone gli impatti negativi. Le dotazioni ecologiche (DOT_E), individuate cartograficamente nelle tavole PSC/T.1B del PSC.

2.(D) Il POC può individuare altre dotazioni ecologiche da attuare con meccanismi di perequazione urbanistica, aventi le finalità di cui al precedente comma 1.

- 3.(D) L'attuazione delle dotazioni ecologiche avviene tramite POC, che può prevedere le seguenti procedure attuative:
- intervento diretto (ID), quando tali dotazioni riguardano interventi attuati direttamente dal Comune,
 - PUA (Piani Urbanistici Attuativi), con procedure di perequazione urbanistica, nei confronti degli ambiti ARS, ARR, APR, APC. Il POC può infatti collegare le dotazioni ecologiche agli ambiti ARS, ARR, APR, APC, ai fini della realizzazione delle dotazioni ecologiche stesse, mediante l'attivazione di procedure di perequazione urbanistica. In tal caso, l'attuazione è prevista mediante un piano urbanistico attuativo (PUA) unitario che prevede l'attribuzione, da parte del POC, di un indice edificatorio compreso fra 0,01 e 0,05 mq/mq da applicare all'area ove realizzare le dotazioni di cui sopra (area di decollo) ma che potrà essere espresso, in SU, sull'area di atterraggio (ARS, ARR, APR, APC), a condizione della cessione gratuita della prima area (area di decollo). L'indice edificatorio assegnato dal POC verrà quindi applicato sull'area da cedere e darà origine ad una Superficie Utile da esprimere sull'area di atterraggio. La SU complessivamente realizzabile nell'ambito non potrà superare l'indice massimo fissato dal PSC.
- 4.(P) La progettazione delle dotazioni ecologiche dovrà ricercare forme di coerenza con l'assetto paesaggistico locale, in particolare in presenza o in prossimità di elementi di notevole interesse paesaggistico e naturalistico e in relazione alla presenza di elementi della rete ecologica locale, rispetto ai quali dovrà concorrere al miglioramento della funzionalità locale e della connettività generale.
- 5.(P) Per gli edifici esistenti negli ambiti agricoli destinati ad ospitare le dotazioni ecologiche (DOT_E) del PSC, in assenza di POC:
- sono ammessi interventi di recupero esclusivamente sugli edifici soggetti a tutela, ai sensi degli artt. 17 e 18 delle NTA del PSC. In tali edifici è ammesso l'insediamento di un numero massimo di 3 alloggi. In considerazione dei condizionamenti derivanti dal vincolo, non è fissata una SU minima per gli alloggi, confermando tuttavia la necessità di riservare una superficie destinata a locali di servizio alla residenza (superficie accessoria SA) non inferiore al 20% della SU e non superiore al 60% della SU; qualora la SU di tali edifici sia inferiore a 50 mq non è ammesso il recupero ad usi abitativi. E' ammessa la conferma del numero di abitazioni esistenti al 13.07.2010 (data di adozione del PSC originario), in base al titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o l'ultimo intervento di recupero o, in assenza o indeterminatezza del titolo, alla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento ovvero da altri documenti probanti;
 - per gli edifici esistenti al 13.07.2010 (data di adozione del PSC originario) non soggetti a tutela ai sensi degli artt. 17 e 18 delle NTA del PSC è ammesso, previa demolizione dei fabbricati esistenti, il trasferimento in "Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio" (ARS) o in "Ambiti di riqualificazione urbana per usi residenziali" (ARR) dei diritti edificatori corrispondenti alla SU esistente al 13.07.2010 (data di adozione del PSC originario), maggiorata di una percentuale pari al 40% della stessa SU. Tale diritto potrà essere esercitato attraverso il POC, che prevederà la utilizzabilità dei diritti edificatori derivanti dalla demolizione dei fabbricati, entro l'ambito ARS o ARR oggetto di POC. La demolizione sarà oggetto di un titolo abilitativo all'attività edilizia, di tipo convenzionato, in cui saranno disciplinati, oltre alla demolizione,

- anche le opere di sistemazione e ripristino alla coltivazione dei mappali su cui insistono i fabbricati;
- per gli edifici esistenti non soggetti a tutela ai sensi degli artt. 17 e 18 delle NTA del PSC è comunque ammessa l'applicazione dei meccanismi perequativi di cui ai precedenti commi del presente articolo.

TITOLO III

INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE TECNOLOGICHE

CAPO I

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'

Art. 52

Limiti di rispetto delle infrastrutture viarie

- 1.(P) Le fasce di rispetto delle infrastrutture viarie sono destinate alla tutela delle strade, al loro ampliamento, alla realizzazione di nuove strade, alla realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, di parcheggi, di attrezzature connesse alla viabilità, alle piantumazioni e sistemazioni a verde, alla messa in opera di opere di mitigazione acustica o di elementi di arredo urbano, nonché alla protezione della sede stradale nei riguardi della edificazione e viceversa.
- 2.(P) La classificazione delle strade è stabilita dal PSC, riportata nella tavola vPSC/T.0 del PSC, è definita in coerenza con il Codice della Strada ed il relativo Regolamento attuativo (D.Lgs. 285/1992 e D.P.R. n. 495/1992), che fissano le relative fasce di rispetto stradale. Ad integrazione di tali disposizioni, il RUE fissa le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, all'interno dei Centri Abitati.
- 3.(P) Ai fini dell'applicazione dei rispetti stradali, il perimetro dei Centri Abitati è individuato nella cartografia del PSC, con riferimento:
 - all'art. A-5 della LR 20/2000,
 - ai sensi del Nuovo Codice della Strada,Il "Perimetro esterno del Territorio Urbanizzato ai sensi della LR 20/2000 e dei Centri Abitati ai sensi del Nuovo Codice della Strada" è riportato nelle tavole vPSC/T.0 e vPSC/T.1B del PSC e nelle tavole del RUE.
- 3.(P) Le fasce di rispetto delle infrastrutture stradali definite dal PSC, sono individuate cartograficamente nel PSC e nel RUE, ad una scala maggiore, solo al di fuori dai Centri Abitati. L'individuazione cartografica delle fasce di rispetto è da assumere come riferimento della larghezza della fascia di rispetto che dovrà essere applicata, secondo quanto stabilito dal Nuovo Codice della Strada, dal confine di proprietà della strada. Le fasce di rispetto delle infrastrutture viarie sono inedificabili. All'interno dei Centri Abitati, ancorché non cartografate, valgono le distanze fissate dal RUE.

- 4.(P) **Per le nuove infrastrutture viarie** che saranno realizzate in attuazione dei corridoi infrastrutturali del PSC, le distanze da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, sono fissate dal Nuovo Codice della Strada, in relazione alla classificazione della strada.
- 5.(P) Nell'ambito del territorio rurale, le fasce di rispetto delle infrastrutture stradali sono computabili come superficie aziendale ai fini dell'applicazione delle disposizioni del RUE relative agli ambiti agricoli.
- 6.(P) Entro le fasce di rispetto delle infrastrutture stradali, per gli edifici esistenti al 13.07.2010 (data di adozione del PSC originario), sono ammessi interventi di tipo conservativo. Entro le fasce di rispetto delle infrastrutture stradali, gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti, quando ammessi dalle presenti NTA o dal RUE per i diversi ambiti o aree urbanistiche, potranno essere realizzati esclusivamente sulla porzione di immobile esterna alla fascia di rispetto stradale e comunque con modalità tali da non pregiudicarne la sicurezza; non sono ammissibili interventi di ampliamento su edifici ricadenti interamente all'interno della fasce di rispetto stradale.
- 7.(P) Le modalità per la realizzazione delle recinzioni o per l'impianto di alberature o siepi arbustive sono fissate dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di applicazione.

Art. 53

Corridoi infrastrutturali per la viabilità

- 1.(P) Il PSC individua i "corridoi infrastrutturali di adeguamento o completamento della rete stradale" per la realizzazione delle arterie stradali necessarie per il completamento della rete stradale primaria e secondaria, per il raggiungimento degli obiettivi del PSC.
- 2.(I) I corridoi indicati dal PSC costituiscono un riferimento di massima, in termini di direzione di collegamento e di ubicazione, intendendo in particolare definirne la posizione, a nord o a sud rispetto agli agglomerati urbani esistenti, stabilito in base ai limiti e alle condizioni derivanti dal Quadro Conoscitivo, con particolare riferimento alla presenza di impianti a vigneto e dovranno essere precisati in sede di progettazione e di relativo POC, con scostamenti anche significativi, garantendo le medesime condizioni di efficienza trasportistica del corridoio e mantenendo la posizione, a nord o sud rispetto agli agglomerati urbani esistenti, definita dal PSC con l'indicazione del corridoio.
- 3.(P) I corridoi infrastrutturali non sono interessabili da previsioni di nuovi insediamenti urbani. In attesa della definizione progettuale del tracciato stradale tramite POC, pur non configurando vincoli di inedificabilità assoluta, il PSC prescrive che i nuovi edifici al servizio dell'agricoltura, ove eventualmente ammessi dal RUE, siano realizzati ad una distanza dall'asse del corridoio infrastrutturale non inferiore a quella degli edifici preesistenti della medesima azienda agricola.

- 4.(P) Nella progettazione dei tracciati stradali in attuazione dei corridoi indicati nella cartografia del PSC, nonché dei tratti in variante alle strade esistenti, dovrà essere privilegiata l'alternativa di tracciato che escluda o che garantisca la minore interferenza con aree coltivate a vigneto e frutteto e la maggior distanza da edifici residenziali e usi sensibili.
- 5.(P) In relazione al contesto agricolo attraversato, lo studio del tracciato infrastrutturale dovrà in ogni caso minimizzare l'effetto di frammentazione e marginalizzazione delle aziende agricole attraversate, in particolar modo quando si tratti di aziende viticole e frutticole.
- 6.(P) La progettazione della infrastruttura viaria deve riguardare l'insieme costituito dalla sede stradale, così come definita dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e D.P.R. 495/92), nonché la relativa fascia di ambientazione, intendendo l'insieme di tutte le opere e delle porzioni di territorio necessarie per la realizzazione delle mitigazioni e/o compensazioni territoriali degli impatti correlati alla realizzazione e all'esercizio dell'opera, aventi valore di dotazioni ecologiche ed ambientali.
- 7.(P) La larghezza media delle fasce di ambientazione, per le strade extra-urbane principali e secondarie dovrà essere pari ad almeno 20 metri per lato, salvaguardando tuttavia le aree coltivate a vigneto o pereto, che potranno essere conservate nella configurazione dello stato di fatto. La larghezza delle fasce di ambientazione deve essere considerata come un valore medio, da rispettare nell'insieme dell'arteria, ma da incrementare o diminuire nei diversi tratti in sede di progetto in funzione dei risultati mitigativi, compensativi e percettivi che si vogliono raggiungere. In particolare tali misure potranno non essere rispettate laddove le aree latitanti l'infrastruttura sono condizionate da insediamenti preesistenti o dalla presenza di aree coltivate a vigneto o pereto. Nella progettazione delle fasce di ambientazione, in riferimento all'impianto di specie vegetali, dovranno essere rispettate le disposizioni dettate dal D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della strada" e successive modifiche, e dal suo Regolamento di applicazione.
- 8.(P) All'interno della fascia di ambientazione dovranno essere previsti adeguati collegamenti ecologici trasversali, atti a limitare l'effetto di "barriera ecologica" dell'infrastruttura, in particolare in corrispondenza delle intersezioni sui corsi d'acqua.
- Sempre all'interno della fascia di ambientazione, dovranno essere progettati quinte/varchi costituiti da elementi vegetali, con funzione di "filtro" delle esternalità della infrastruttura e che assicurino la connettività ecologica necessaria e contengano i disturbi sugli habitat circostanti.
- In relazione al contesto naturalistico ed ecosistemico attraversato, laddove parte della nuova infrastruttura sia prevista in prossimità ed in parallelo rispetto ad un corso d'acqua, che sia anche elemento "portante" della rete ecologica locale, dovranno essere adottati opportuni accorgimenti rispetto alla permeabilità trasversale del tracciato (sottopassi faunistici) e potenziamenti del corredo vegetazionale di ambientazione, adeguati all'ambiente perifluviale attraversato, per ripristinare la continuità ecosistemica tra il corso d'acqua e le fasce perifluviali adiacenti.

In relazione al contesto storico-paesaggistico di intervento e alla prossimità con aree urbanizzate o urbanizzabili, si dovranno introdurre quinte/fasce alberate di mitigazione paesaggistica dell'intervento infrastrutturale, opportunamente studiate per minimizzare gli impatti paesaggistici percettivi, in coerenza con l'orditura podereale esistente.

- 9.(P) Le opere di mitigazione acustica per le nuove strade dovranno essere accompagnate da misure di inserimento paesaggistico ambientale realizzate sulla base di un apposito studio.
- 10.(P) Nella progettazione dei tracciati stradali in attuazione dei corridoi indicati nella cartografia del PSC, il progetto delle opere dovrà tenere in considerazione la presenza di numerose interferenze con i sottoservizi in gestione tra cui importanti adduttrici idropotabili (fra cui, con riferimento alla variante SS12 di Sorbara, la adduttrice idropotabile esistente in C.A.Dn 700) e dovrà costituire l'occasione per prevedere ulteriori infrastrutture a servizio del territorio con particolare riferimento all'allontanamento delle acque di pioggia.

Art. 54

Percorsi ciclabili

- 1.(P) Il PSC individua, con apposita grafia, la "rete ciclabile esistente" ed i "corridoi di completamento della rete ciclabile esistente", con funzioni di distribuzione capillare nell'ambito dei tessuti edificati e del territorio extra-urbano.
- 2.(I) I "corridoi di completamento della rete ciclabile esistente" indicati dal PSC nella Tavola vPSC/T.0, costituiscono un riferimento di massima, in termini di direzione di collegamento e di ubicazione, ma dovranno essere precisati in sede di progettazione esecutiva e di relativo POC. I percorsi ciclo-pedonali previsti dal POC.2 sono rappresentati con la voce "Percorsi ciclo-pedonali in attuazione del POC.2" nella medesima tavola, con la specifica sigla assegnata loro dal POC.2 [es. POC.2/5].
- 3.(P) Gli interventi di nuova realizzazione o di riqualificazione delle piste ciclabili sono regolati dal Decreto Ministeriale 30 novembre 1999, n. 557 "Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili". In ogni caso la sezione dei percorsi ciclabili di nuova realizzazione deve avere un minimo di m 2,50 se a doppio senso percorrenza e di m 1,50 se a senso unico. In casi particolari la sezione può, per brevi tratti, essere ridotta rispetto ai minimi prima indicati, al fine di garantire continuità della rete, purchè sia garantito un sufficiente livello di sicurezza.
- 4.(D) Per gli ambiti di trasformazione urbana, i piani urbanistici attuativi (PUA) dovranno prevedere percorsi ciclabili in sede propria distinti dalla viabilità carrabile, in modo da completare la rete principale individuata dal PSC, integrandosi con questa ed assicurando sistematicamente il collegamento fra le aree residenziali, i servizi e le aree produttive.

- 5.(I) Ove non sia possibile l'acquisizione al patrimonio pubblico, anche tramite esproprio, dei tratti di percorso di proprietà privata, l'Amministrazione comunale può provvedere alla stipula di apposite convenzioni con i proprietari, a titolo oneroso o gratuito, che consentano di assicurare il pubblico transito sul percorso stesso.
- 6.(P) Lungo i percorsi ciclabili è ammessa la creazione di spazi di sosta con le relative attrezzature (panchine, tavoli per pic-nic, contenitori per rifiuti, attrezzature per griglie, ecc.), che dovranno essere amovibili ed efficacemente integrate con il paesaggio.
- 7.(I) In presenza o prossimità di elementi della rete ecologica locale, nella realizzazione dei percorsi ciclabili nel territorio rurale, è opportuno adottare opportuni accorgimenti (corredo vegetazionale, attrezzature per la sosta) che consentano di incrementare la connettività ecologica del territorio e la diffusione della conoscenza dei caratteri naturali e ambientali e di modalità fruibili alternative del territorio e del paesaggio.

Art. 55 **Distributori di carburante**

- 1.(I) Gli impianti di distribuzione di carburante (U.31) esistenti sono disciplinati dal RUE nell'ambito delle zone destinate alla viabilità (M).
- 2.(I) La realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di carburante (U.31) è disciplinata ai sensi del D.Lgs n. 32/1998, con le specifiche di cui alla Circolare RER PG 2011/254908 del 20.10.2011.
- 3.(I) Per gli impianti di distribuzione di carburante valgono le disposizioni di cui alle "Norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l'ammmodernamento della rete distributiva dei carburanti approvate con D.C. Rg. N. 355 del 11/02/2002" facenti capo al D.Lgs. 11.2.1998, n. 32 "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59", come modificate con Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 208/2009.
- 4.(I) Le aree destinate alla realizzazione di impianti di distribuzione di carburante possono ospitare le attrezzature e i servizi relativi alle attività di distribuzione del carburante, di assistenza automobilistica, servizio e lavaggio, oltre a piccole attività commerciali per la vendita di accessori e articoli per gli autoveicoli e pubblici esercizi. I fabbricati di servizio devono mantenere la distanza di 10 m dalla strada e le pensiline devono mantenere la distanza minima di 3 m dalla strada stessa. Le aree esterne a potenziale rischio di contaminazione dovranno essere minimizzate e dettagliatamente individuate; le acque meteoriche ivi ricadenti dovranno essere gestite ai sensi della normativa regionale vigente in materia (DGR 286/2005 e DGR 1860/2006) e sottoposte a trattamento appropriato della prima pioggia o della totalità della portata.

CAPO II
INFRASTRUTTURE A RETE E ATTREZZATURE TECNOLOGICHE

Art. 56
Elettrodotti

- 1.(P) Il PSC individua, con apposita grafia, nelle tavole vPSC/T.1A, come indicazione di massima, i tracciati degli elettrodotti ad alta e media tensione esistenti. Nella documentazione a corredo dei titoli abilitativi all'attività edilizia, il soggetto attuatore deve presentare il rilievo dell'esatta posizione della linea elettrica.
- 2.(P) Per gli elettrodotti, valgono i seguenti riferimenti legislativi:
- Legge Regionale n. 10 del 22 febbraio 1993 "Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative"
 - Legge Regionale n. 30 del 31 ottobre 2000 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico".
 - Legge n. 36 del 22 febbraio 2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici",
 - DPCM 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti",
 - Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna del 21 luglio 2008 n. 1138 "Modifiche ed integrazioni alla DGR 20 maggio 2001, n. 197 "Direttiva per l'applicazione della Legge regionale 31 ottobre 2000 n. 30 recante "Norme per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico",
 - Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna del 12/07/2010 n. 978 "Nuove direttive della Regione Emilia-Romagna per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico",
 - Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna del 23/12/2013 n. 2088 "Direttiva per l'attuazione dell'art. 2 della L.R. n. 10/1993 e l'aggiornamento delle disposizioni di cui alle deliberazioni n. 1965/1999 e n. 978/2010 in materia di linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts",
 - DD.MM. 29 maggio 2008 recanti "Approvazione delle metodologie di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti" ed "Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica",
 - ogni altra normativa successivamente intervenuta in materia.
- 3.(P) L'eventuale eliminazione di un elettrodotto fa decadere le prescrizioni relative alla fascia di rispetto.
- 4.(D) La realizzazione di nuove linee elettriche è ammessa, con riferimento alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia, previo assenso dell'amministrazione comunale che potrà concordare modifiche di tracciato o concordare particolari modalità di inserimento ambientale e/o paesaggistico, in relazione alle caratteristiche delle aree attraversate.
- 5.(P) Alla luce della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto di cui all'art. 6 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e

del Mare del 29 maggio 2008 (G.U. 5 luglio 2008, n. 156, S.O. n. 160 e relativi allegati), si riporta di seguito la tabella con le Distanze di Prima Approssimazione (DPA) determinate secondo le indicazioni del paragrafo 5.1.3 del documento allegato al sopra richiamato decreto, relativo agli elettrodotti ad alta tensione che insistono nel territorio comunale di Bomporto, fornite dall'ente gestore Terna Rete Italia SpA:

| <i>Tensione nominale (kV)</i> | <i>Denominazione</i> | <i>N.</i> | <i>Singola Terna / Doppia Terna</i> | <i>DPA semplice terna</i> |
|-------------------------------|---|-----------|-------------------------------------|---------------------------|
| 220 | <i>Bussolengo - Colunga der. palo 58</i> | 260 | S.T. | 24,00 |
| 132 | <i>Mirandola - Crevalcore der. S.Prospero</i> | 664 | S.T. | 16,00 |
| 132 | <i>Carpì Sud - Crevalcore</i> | 788 | S.T. | 20,00 |
| 132 | <i>Modena - Crevalcore</i> | BO017 | S.T. | 16,00 |

La tavola vPSC/T.1A riporta le Distanze di Prima Approssimazione (DPA) di cui sopra, con riferimento ai tracciati degli elettrodotti ad Alta Tensione.

In presenza di situazioni specifiche che interessino casi complessi (angoli di derivazione, parallelismi e incroci di elettrodotti) potrà essere richiesto all'ente gestore (Terna Rete Italia) il calcolo delle aree di prima approssimazione individuabili in corrispondenza di tali casi specifici interferenti con le situazioni in esame.

Ogni intervento progettato nelle immediate adiacenze degli elettrodotti di cui sopra, sarà necessario sottoporre all'ente gestore la documentazione necessaria al fine del rilascio del necessario nulla-osta.

I progetti dovranno essere redatti tenendo conto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- i terreni attraversati dalla linea sono soggetti a servitù di elettrodotto che, all'interno della fascia di terreno asservita, ne limitano espressamente l'uso, consentendo solo attività e opere che non siano di ostacolo all'esercizio e alla manutenzione della linea stessa;
- eventuali modifiche del livello del terreno non dovranno interessare in alcun modo le aree sottostanti i conduttori e le aree attorno ai sostegni;
- eventuali fabbricati, in ogni caso, non dovranno essere destinati a deposito di materiale infiammabile, esplosivo o di stoccaggio di oli minerali, né dovranno arrecare disturbo, in alcun modo, all'esercizio della rete e non dovranno essere costituite piazzole a deposito di gas a distanza inferiore a quelle previste dalla legge;
- l'eventuale piantumazione di piante e/o l'installazione di torri e lampioni di illuminazione dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.M. 449/1988 (tenuto conto, tra l'altro, dello sbandamento dei conduttori e della catenaria assunta da questi alla temperatura di 40°C) e dalla norma CEI 64-7 ed a quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs. 81/2008;
- per quanto riguarda la realizzazione di parcheggi, recinzioni metalliche ed opere varie, va tenuto conto che i sostegni delle linee elettriche sono muniti di impianti di messa a terra e sono pertanto soggetti a dispersione di corrente, in condizioni normali di esercizio; dovranno pertanto essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare il trasferimento a distanza, attraverso materiali metallici, dei potenziali originati dal normale funzionamento degli elettrodotti.

Art. 57
Impianti di telecomunicazione

- 1.(P) Per quanto riguarda gli **impianti per l'emittenza radio e televisiva** valgono i seguenti riferimenti legislativi e di pianificazione sovraordinata:
- L. n. 36 del 22 febbraio 2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";
 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08/07/2003, "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz";
 - LR n. 30 del 31 ottobre 2000 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico";
 - Deliberazione della Giunta Regionale 21 luglio 2008 n. 1138 "; Modifiche ed integrazioni alla DGR 20 maggio 2001, n. 197 "Direttiva per l'applicazione della Legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 recante 'Norme per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico'";
 - Piano provinciale per la localizzazione dell'emittenza radio e televisiva (PLERT), approvato dalla Provincia di Modena con delibera CP n. 72 del 14.4.2004,
 - ogni altra normativa successivamente intervenuta in materia.
- La localizzazione di nuovi impianti per l'emittenza radio e televisiva è disciplinata dalla normativa vigente in materia.

- 2.(P) Per quanto riguarda gli **impianti fissi per la telefonia mobile**, valgono i seguenti riferimenti legislativi:
- L. n. 36 del 22 febbraio 2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";
 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08/07/2003, "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz";
 - LR n. 30 del 31 ottobre 2000 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico";
 - Deliberazione della Giunta Regionale 21 luglio 2008 n. 1138 "; Modifiche ed integrazioni alla DGR 20 maggio 2001, n. 197 "Direttiva per l'applicazione della Legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 recante 'Norme per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico'";
 - ogni altra normativa successivamente intervenuta in materia.
- La localizzazione di nuovi impianti (fissi e mobili) per la telefonia mobile è disciplinata dalla normativa vigente in materia.

Art. 58
Metanodotti

- 1.(P) Il PSC individua nella tavola vPSC/T.1A i tracciati dei metanodotti esistenti, compreso il Metanodotto Poggio Renatico Cremona. La localizzazione di tali

metanodotti è da ritenersi indicativa e, ai fini delle trasformazioni edilizie eventualmente richieste, dovrà essere verificata con l'ente gestore. Il PSC individua inoltre, con apposita grafia, una cabina di primo salto.

- 2.(P) Per quanto riguarda i **metanodotti** valgono i seguenti riferimenti legislativi, anche al fine di determinare le relative fasce di rispetto:
- **per le condotte di distribuzione di media pressione:**
 - norma UNI 9165 "Condotte con pressione massima di esercizio minore o uguale a 5 bar" (Punto 6.7),
 - norma UNI 9860 "Impianti di derivazione di utenza", punto 6.3,
 - DM 16 Aprile 2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale",
 - **per le condotte di distribuzione in alta pressione:**
 - DM 16 Aprile 2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale".
- 3.(P) Le distanze da rispettare per la realizzazione di nuove edifici, ove ammessi dalle norme di zona, sono definite, in base alla legislazione sopra richiamata, in relazione al tipo di metanodotto e al tipo di nucleo abitato.
- 4.(P) L'eventuale eliminazione di un metanodotto fa decadere le prescrizioni relative alla fascia di rispetto.

Art. 59

Limiti di rispetto dei depuratori

- 1.(P) Il PSC individua gli impianti di depurazione ed il relativo limite della distanza di rispetto prescritta ai sensi dell'allegato 4 della Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque all'Inquinamento (CITAI) del 04/02/1977 "Norme tecniche generali per la regolamentazione dell'installazione degli impianti di fognatura e depurazione".
- 2.(P) L'ambito di rispetto dei depuratori comprende una fascia di 100 metri dal limite esterno degli impianti di depurazioni, ai sensi della Delibera di CITAI del 04/02/1977. Entro l'ambito delimitato da tale limite non sono ammesse nuove costruzioni se non funzionali allo stesso impianto di depurazione.
- 3.(P) L'eventuale dismissione di un depuratore fa decadere le prescrizioni relative alla fascia di rispetto.

Art. 60

Limiti di rispetto cimiteriali

- 1.(P) Il PSC individua, con apposita grafia, gli ambiti di rispetto dei cimiteri esistenti, ai sensi dell'art 338 del R.D. 1265 del 1934 e del D.P.R. 10.9.90 n. 285.

2.(P) Negli ambiti di rispetto dei cimiteri valgono le disposizioni di cui alla Legge 166/2002 e della LR n. 19/2004.

o o o